

ALLEGATO ALLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Ricostruzione del tronco ferroviario Minturno- Castelforte - Celiole Fasani (Latina). (5877)	11321	
ALMIRANTE: Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (6340)	11321	
ANGELUCCI MARIO: Corresponsione delle quote complementari di carovita al personale femminile con prole minorenni. (5389)	11321	
ANGIOY: Corresponsione di indennità agli ascari già appartenenti alle forze armate italiane. (4109)	11322	
ANGIOY: Ripercussioni sul credito agrario dell'azione fiscale svolta dagli uffici delle imposte della Sardegna (4588)	11322	
ANTONIOZZI: Costruzione dell'acquedotto del comune di San Pietro Amantea (Cosenza) (<i>già orale</i>). (1091)	11323	
ANTONIOZZI: Istituzione di nuove scuole d'istruzione media nella provincia di Cosenza (5913)	11324	
ANTONIOZZI: Costruzione dell'acquedotto del comune di Laino Borgo (Cosenza). (5946)	11324	
ANTONIOZZI: Istituzione del Ministero per il turismo, lo spettacolo e lo sport. (5948)	11325	
BACCELLI: Riconoscimento, in omaggio a Giovanni Pascoli, del vincolo artistico al Colle di Caprona (Lucca). (4926)	11325	
BALTARO: Erogazione del sussidio ordinario e straordinario ai lavoratori agricoli involontariamente disoccupati. (5659)	11326	
BERLINGUER: Ripercussioni sul credito agrario dell'azione fiscale svolta dagli uffici delle imposte della Sardegna. (4494)	11326	
BIAGIONI: Fissazione di un periodo di preconservazione del catasto terreni. (5830)	11326	
BONINO: Accertamenti sulla destinazione e segala di importazione abusiva (793)	11327	
		PAG.
Bozzi: Sistemazione della strada Rocca-secca-San Giovanni Incarico (Frosinone). (3511)		11328
BUCCIARELLI DUCCI: Concessione di mutui agli artigiani dei comuni montani. (5395)		11328
BUFFONE e ANTONIOZZI: Concessione del premio di presenza ai maestri elementari comandati. (5667)		11329
CALABRÒ: Ripristino dell'aliquota ridotta dell'I. G. E. sulla pietra lavica. (5402)		11329
CAPALOZZA: Sequestro da parte della polizia marittima jugoslava di undici motopescherecci della marineria di San Benedetto del Tronto. (3130)		11330
CAROLEO: Riapertura dei termini di iscrizione agli esami di libera docenza. (6235)		11331
CASTELLARIN: Estensione della reversibilità delle pensioni dell'I. N. P. S. alle vedove ed orfani dei lavoratori deceduti dopo il 1° gennaio 1945. (6275)		11331
COLASANTO: Provvidenze per alleviare la crisi ortofrutticola nella Campania. (4555)		11331
COLITTO: Costruzione delle strade Roccamondolfi-Castelpizzuto e Longano-Monteroduni (Campobasso). (2258, 2587, 4286, 5675, 6458)		11332
COLITTO: Costruzione di un elettrodotta per uso agricolo nel comune di Ceremaggiore (Campobasso). (3934)		11333
COLITTO: Ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale Largo Chiesa (Campobasso). (5372)		11333
COLITTO: Costruzione di canali di irrigazione nella pianura di Boiano (Campobasso). (5383)		11333
COLITTO: Inconvenienti agricoli del rimboschimento di terreni lungo gli argini del Tappone in territorio di Sepino (Campobasso). (5454)		11333
COLITTO: Inconvenienti della restrizione della zona adibita a pascolo in agro di Sepino (Campobasso). (5455)		11334

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

	PAG.		PAG.
COLITTO: Corresponsione delle competenze arretrate a un applicato del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso). (5686)	11334	DEL FANTE. Sistemazione idraulico-forestale della provincia di Teramo. (6013)	11340
COLITTO: Estensione delle norme relative all'annullamento delle marche da bollo ad imposta fissa sui duplicati e copie di note degli spedizionieri. (5828)	11334	DEL FANTE: Tutela dell'incolumità degli operai addetti alle fabbriche di fuochi artificiali. (6156)	11341
COLITTO: Esonero dall'I. G. E. delle somme introitate dagli spedizionieri per servizi internazionali. (5829)	11335	DE MARZI e VALANDRO GIGLIOLA: Criteri di scelta dei medici di controllo dell'« Enpas » nella provincia di Padova. (5860)	11341
COLITTO. Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Casacalenda (Campobasso). (5847)	11335	D'ESTE IDA: Corresponsione delle quote complementari di carovita al personale femminile con prole minorenni. (5403)	11342
COLITTO: Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Cercepiccola (Campobasso). (5848)	11336	DE VITA: Cause dell'annullamento del concorso per applicato di segreteria nella scuola media di Chiaromonte Gulfi (Ragusa). (6064)	11342
COLITTO: Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Bonefro (Campobasso). (5895)	11336	DI PRISCO: Provvedimenti a carico della pubblica sicurezza di Verona per sequestro abusivo di stampati contenenti una petizione. (6115)	11342
COLITTO. Istituzione di un armadio farmaceutico nel comune di San Pietro Avellana (Campobasso). (6000)	11337	DRUSSI: Perfezionamento delle graduatorie degli idonei per gli incarichi nelle scuole medie per il 1954-55. (6437)	11343
COLITTO: Costruzione di un fabbricato I. N. A.-Casa nel comune di Spinete (Campobasso). (6145)	11337	FERRI: Inosservanza delle norme sul collocamento da parte del collocatore comunale di Stia (Arezzo). (5921)	11343
COLITTO: Istituzione di cantieri di lavoro nel comune di Spinete (Campobasso, (6150 e 6151)	11337	FIorentino e Musotto: Completamento delle stazioni centrali di Agrigento e Caltanissetta. (6218)	11344
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Campolieto (Campobasso). (6267)	11338	FODERARO: Riconoscimento del servizio prestato nel gruppo B dagli insegnanti medi per il passaggio nel gruppo A. (6077)	11344
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Castropignano (Campobasso). (6358)	11338	FODERARO: Proibizione dell'esportazione all'estero di pellicole lesive della dignità nazionale. (6080)	11345
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Castelmauro (Campobasso). (6359)	11338	FODERARO: Provvidenze per gli agricoltori del comune di Squillace (Catanzaro) danneggiati dalla grandine. (5656)	11345
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Macchia Valiorte (Campobasso). (6400)	11338	FODERARO: Concessione della pensione a favore dei docenti di religione. (6255)	11345
CONGETTI: Provvidenze per gli agricoltori della vallata dell'Aso (Ascoli Piceno) danneggiati dalle alluvioni e dalla grandine. (5991)	11338	FRANCESCHINI GIORGIO. Provvedimenti per favorire lo sviluppo di attività collaterali all'agricoltura in zone di riforma fondiaria. (5015)	11346
D'AMBROSIO: Ricostituzione del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Napoli. (5902)	11338	FRANCESCHINI GIORGIO: Proroga dei benefici fiscali relativi all'imposta di fabbricazione sugli alcoli di seconda categoria. (5457)	11346
D'AMBROSIO: Cause dello scioglimento del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Napoli. (5980)	11339	FRANZO ed altri: Dati sull'attività svolta dalla Cassa per la piccola proprietà contadina nel Piemonte. (5672)	11347
DANTE: Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Ucria (Messina). (5911)	11339	GATTO: Esenzione dall'I. G. E. per le case costruite dagli Istituti autonomi case popolari per conto del Ministero dei lavori pubblici. (5079)	11347
DE' COCCI: Perequazione del trattamento economico del personale direttivo delle scuole secondarie ed elementari. (4742)	11339	GENNAI TONIETTI ERISIA: Aumento del compenso giornaliero ai membri interni delle commissioni per gli esami di Stato. (6207)	11347
DE LAURO MATERA ANNA: Ricostruzione della carriera dei professori immessi nei ruoli speciali transitori. (6130)	11340		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

	PAG.		PAG.
GERACI: Diffusione e vendita della pubblicazione <i>Umanità degli italiani</i> . (6128)	11348	MAGLIETTA: Sistemazione degli apprendisti assunti negli uffici postali e telegrafici. (5792).	11357
GIANQUINTO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Moriago (Treviso). (5697)	11348	MAGLIETTA: Revoca della destituzione del presidente del corpo dei battellieri di Capri (Napoli). (5973)	11357
GOMEZ D'AYALA ed altri: Provvidenze per alleviare la crisi del mercato delle patate. (4442)	11349	MAGLIETTA: Corresponsione del salario agli operai del cantiere scuola n. 14375/2 di Pimonte (Napoli). (6314)	11358
GUERRIERI EMANUELE: Ripristino di benefici I. G. E. sul commercio della pietra lavica. (5364)	11349	MAGNO: Irregolarità nell'assunzione della manodopera in agricoltura nel comune di Serracapriola (Foggia). (6103)	11358
INVERNIZZI: Costruzione di un ufficio postale nel comune montano di Garzeno. (Como). (5049)	11349	MAGNO: Applicabilità dell'imponibile della manodopera agricola nella foresta umbra. (6110)	11358
JANNELLI e ANGIOY: Istituzione di un ambulatorio dell'« Enpas » in Salerno. (6133-bis)	11350	MANCINI: Limitazioni alla costituenda fascia frangivento « piana di Sibari » in località Pantano nel comune di Villapiana (Cosenza). (5140)	11359
LACONI: Inclusioni tra i comprensori di bonifica montana del bacino del Rio Baccutinghinu nel comune di Capoterra (Cagliari). (4468)	11350	MANCINI: Normalizzazione dell'amministrazione dell'E. C. A. di San Giovanni in Fiore (Cosenza). (6140)	11360
L'ELTORE: Ricostituzione del tribunale di Civitavecchia (Roma). (6531)	11351	MANCINI: Scioglimento dell'amministrazione comunale di Rocca Bernarda (Catanzaro). (6286)	11360
LENOCI: Concessione di un sussidio alle famiglie indigenti dei lebbrosi di Acquaviva delle Fonti (Bari). (6244)	11351	MANCINI: Andamento dell'inchiesta sulla amministrazione comunale di Cerzeto (Cosenza). (6287)	11361
LOMBARDI CARLO e CAVALLOTTI: Concessione dell'assegno di previdenza a vedove di guerra di Vigevano (Pavia). (5988)	11352	MANCINI: Corresponsione di assegni arretrati ai maestri delle scuole popolari della provincia di Cosenza. (6384)	11361
LOMBARDI CARLO e LOZZA: Parificazione del trattamento giuridico ed economico tra insegnanti per sordomuti in scuole parificate e in istituti statali. (6270)	11352	MANCINI: Criteri di nomina di curatori e di amministratori giudiziari presso i tribunali di Torino, Genova e Roma. (6465)	11361
LOZZA e GULLO: Corresponsione delle quote complementari di carovita al personale femminile con prole minorenni. (5506)	11353	MARABINI: Esecuzione del terzo lotto della bonifica Anzolese (Bologna). (5155)	11361
LOZZA: Inopportunità della nomina di insegnanti non abilitati a membri interni di commissioni di esami presso istituti legalmente riconosciuti. (5937)	11353	MARENGHI: Approvazione del piano dei cantieri di rimboschimento della provincia di Piacenza (<i>già orale</i>). (1149)	11362
MADIA: Aggiudicazione di appalti per la sistemazione del bacino montano del torrente Frumarella (Catanzaro). (6065)	11353	MAROTTA: Acquisto dello stabilimento « Inol » di Venosa (Potenza) da parte dell'Ente Puglia e Lucania. (5573)	11362
MAGLIETTA: Confezione a domicilio di indumenti per le forze armate in Napoli. (4344)	11355	MICELI: Proroga della presentazione delle domande di sgravio dei tributi afferenti i terreni danneggiati dalle alluvioni nella Calabria. (5523)	11362
MAGLIETTA e CAPRARA: Espurgo della Vascia d'Aiello in Palma Campania (Napoli). (4981)	11356	MICHELI: Sistemazione degli argini del fiume Paglia presso Castelviscardo (Terni). (4438)	11363
MAGLIETTA ed altri: Estensione di compensi speciali al personale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castellammare di Stabia (Napoli). (5460)	11356	MICHELI: Sistemazione delle strade provinciali Triponzo-Serravalle-Cascia e Serravalle-Norcia (Perugia). (4460)	11363
MAGLIETTA: Concessione del premio di assiduità al personale dipendente dalla società Ilva di Bagnoli (Napoli). (5603)	11356	MINASI: Sistemazione idraulica del torrente Amusa nel comprensorio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria). (5703)	11363
		MINASI: Sistemazione idraulica del torrente Sant'Agata (Reggio Calabria). (5931)	11364
		MINASI e MANCINI: Integrazione di fondi per l'istituzione di cantieri-scuola nelle province calabresi. (6252)	11364

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

	PAG.		PAG.
MUSOLINO: Raggruppamento dei consorzi di bonifica costituiti nella provincia di Reggio Calabria. (5192)	11365	SAMMARTINO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Colli al Volturmo (Campobasso). (6111)	11376
MUSOLINO: Assegnazione di fondi, per la esecuzione di opere urgenti, ai consorzi di bonifica della provincia di Reggio Calabria. (5193)	11365	SCALIA: Costituzione di centri provinciali per i servizi di profilassi medica sociale. (6005)	11376
MUSOLINO: Abbinamento dei corsi preparatori femminile e maschile di qualificazione per insegnanti di educazione fisica. (6102)	11369	SCALIA: Esenzione dell'olio di oliva dalla imposta di consumo. (6007)	11377
NICOLETTO: Esonero dalle funzioni del collocatore comunale di Collio (Brescia). (6137-bis)	11369	SCAPPINI ed altri: Riapertura delle foci del lago di Lesina (Foggia). (3813)	11377
PAGLIUGA: Retrocessione di vani dell'ex convento di Sant'Antonio in Melfi all'ordinario diocesano di Venosa e Melfi. (5533)	11370	SCHIRO e PINO: Provvedimenti per ovviare all'evasione del versamento di contributi assicurativi da parte delle ditte esportatrici di pomodoro della zona Barcellona-Milazzo (Messina). (5985)	11377
PAJETTA GIULIANO: Divulgazione gratuita da parte del Movimento federalista europeo di volumi fuori commercio sulla C. E. D. (5488)	11370	SCIORILLI BORRELLI: Ratifica dell'accordo per la normalizzazione dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. (2549)	11377
PINO: Arbitri a danno di lavoratori da parte di un funzionario dell'ufficio del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). (5777)	11371	SENSI: Concessione del contributo statale alla cooperativa edilizia <i>Domus Aurea</i> di Cosenza. (5043)	11378
PINO: Completamento della strada di allacciamento Spine Sante-Caldera nel comune di Pozzo di Gotto (Messina). (6309)	11371	SENSI: Concessione di un finanziamento integrativo per la costruzione dell'acquedotto di Longobardi (Cosenza). (5423)	11378
POLANO: Sospensione dei licenziamenti di braccianti disposti dall'« Etfas » ad Alghero (Sassari). (5114)	11371	SENSI: Provvidenze per i contadini dell'agro di Santa Domenica Talao (Cosenza) danneggiati dal nubifragio. (6169)	11378
POLANO: Creazione del centro sociale per la città di Sassari. (5859)	11372	SENSI: Istituzione di cantieri di lavoro nei comuni di Verbicaro e San Giovanni in Fiore (Cosenza). (6170)	11378
RICCIO: Inopportunità del trasferimento della scuola militare agenti di custodia da Portici (Napoli). (6477)	11372	SPADAZZI ed altri: Protezione dei pescatori italiani dell'Adriatico dalla pirateria della marina jugoslava. (3496)	11379
ROBERTI: Risoluzione della vertenza tra gli stabilimenti Cogne (Aosta) e le dipendenti maestranze. (6341)	11372	STORCHI. Revisione degli elenchi delle lavorazioni richiedenti visite preventive e periodiche dei lavoratori. (5716)	11380
ROMUALDI: Allocuzione del presidente della corte di appello di Ancona a conclusione del procedimento per l'uccisione dei conti Manzoni. (6257)	11373	TOGNONI: Concessione di un contributo per l'esecuzione di opere pubbliche nel comune di Arcidosso (Grosseto). (4854)	11380
ROSELLI: Applicazione di un'imposta speciale sui vani di abitazione eccedenti le necessità familiari per la costruzione di case per lavoratori. (5556)	11374	TOZZI CONDIVI: Esenzione dal pagamento dei contributi unificati dei territori compresi nei bacini di bonifica montana. (5878)	11381
ROSINI: Corresponsione del sussidio di disoccupazione ai braccianti agricoli (5824)	11375	VALANDRO GIGLIOLA: Sospensione delle richieste di fondi ai comuni per operazioni di liquidazione degli usi civici. (5465)	11381
RUBINO: Costruzione della strada Arenabianca-Montesano Scalo nel comprensorio di bonifica integrale del Vallo di Diana (Salerno). (5905)	11375	VERONESI: Ammissione a detrazione, per la determinazione dell'imponibile, delle somme pagate per affitto sbloccato. (5784)	11382
SACCENTI e BARDINI: Ritiro del passaporto al sindaco di Prato (Firenze). (6112)	11375	VERONESI: Deliberazioni delle giunte provinciali amministrative sulle modalità per l'applicazione dell'imposta di famiglia. (5987)	11382

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se la risposta negativa data il 20 maggio 1954 dalla direzione generale delle ferrovie alla camera di commercio di Latina, in ordine alla ricostruzione del tronco ferroviario Minturno-Castelforte-Cellole-Fasani (Latina), rappresenti una decisione definitiva; in considerazione di precedenti assicurazioni in senso contrario e di interessi vastissimi che dalla mancata ricostruzione del suddetto tronco vengono lesi in maniera irreparabile ». (5877).

RISPOSTA. — « La risposta negativa fornita il 20 maggio 1954 alla camera di commercio di Latina, in merito alla domanda di ricostruzione del tronco ferroviario Minturno-Castelforte-Cellole-Fasani, è stata data dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, dopo approfondito ed attento esame delle effettive esigenze delle popolazioni di quella zona nonché degli oneri ingenti che deriverebbero alla azienda dalla ricostruzione e dall'esercizio del tronco di linea suddetto.

« Da tale esame è emerso che la ricostruzione del tratto di linea sul vecchio tracciato, con una spesa di alcune centinaia di milioni, è assolutamente sconsigliabile, in considerazione del fatto che la nuova stazione di Cellole, allacciata alla direttissima Roma-Napoli, è in grado di smaltire bene il traffico della zona circostante; tanto più che alle necessità delle popolazioni della zona è stato da tempo provveduto con l'istituzione di servizi automobilistici, dei quali le popolazioni stesse, come insegna l'esperienza acquisita in situazioni analoghe, continuerebbero a servirsi anche nel caso in cui fosse ricostruito il tronco ferroviario in questione.

« Pertanto, l'ingentissima spesa da affrontare, non sarebbe giustificabile sotto il profilo dell'utilità e dei vantaggi che dalla ricostruzione del tronco potrebbero derivare alle popolazioni, le quali sono già servite da adeguati collegamenti automobilistici e per i trasporti ferroviari possono far capo alla nuova stazione di Cellole, che, come già accennato, è allacciata alla direttissima Roma-Napoli. Né la spesa stessa — per la quale per altro mancano in bilancio disponibilità di copertura — può trovare giustificazione con prospettive di un notevole maggiore apporto di traffico; poiché gli elementi di cui si dispone lasciano prevedere un incremento in misura modestissima e assolutamente inadeguata a fronteggiare le forti spese di esercizio che l'amministrazione dovrebbe tuttavia assumersi per assicurare il servizio sulla nuova linea.

« Per tali motivi l'amministrazione si è espressa a suo tempo negativamente sulla richiesta di ricostruzione del tronco ferroviario in parola, motivi che tuttora sussistono validi e portano a ritenere ingiustificata l'ingentissima spesa della ricostruzione stessa ».

Il Ministro: MATTARELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda prendere in sollecita considerazione l'opportunità di assegnare un equo trattamento alla benemerita categoria dei collocatori comunali, i quali non hanno alcun riconoscimento giuridico, non hanno alcun contratto regolare con il Ministero del lavoro, usufruiscono di un miserrimo compenso forfetario, sono assicurati presso l'I.N.P.S. pur essendo iscritti all'E.N.P.A.S. Date le delicate mansioni che i collocatori comunali svolgono, sembra giusto sistemarli adeguatamente, tanto dal punto di vista economico che da quello giuridico ». (6340).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante non ignora che, ad iniziativa degli onorevoli Pastore e Morelli, è stata di recente presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (n. 976) per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

« Lo scrivente ha motivo di confidare che, in sede di discussione, presso la Commissione lavoro della Camera, di detta proposta di legge, i non pochi e complessi problemi, relativi alla auspicata sistemazione del personale di cui trattasi, potranno conseguire favorevole soluzione ».

Il Ministro: VIGORELLI.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali motivi sono addotti per giustificare la mancata esecuzione della legge 12 aprile 1952, n. 88, riguardante il personale femminile coniugato al quale spettano, secondo tale legge, le quote complementari di carovita per la prole minorenni, quando sia data prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento.

« Poiché da parte dei Ministeri competenti si risponde alle richiedenti tale diritto che, fino a quando non verrà pubblicato il regolamento relativo alla predetta legge, non potrà consentirsi la concessione delle quote complementari per i figli a carico, l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno, a distanza di due anni dalla pubblicazione della legge,

elaborare e con sollecitudine pubblicare il regolamento relativo, onde far beneficiare al personale femminile dipendente dallo Stato i benefici riconosciuti dalla legge approvata dal Parlamento della Repubblica ». (5389).

RISPOSTA. — « Lo schema di regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenni al personale femminile in caso di disoccupazione del marito, regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, venne a suo tempo elaborato da questo Ministero d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale.

« Il Consiglio dei ministri, però, esaminato lo schema deliberò di rinviarne l'esame affinché fosse opportunamente rielaborato soprattutto per quanto concerne le garanzie.

« Lo schema in parola è stato pertanto modificato, e, appena le altre amministrazioni interessate si saranno pronunciate in merito verrà nuovamente sottoposto al Consiglio dei ministri ».

Il Sottosegretario di Stato. ARCAINI.

ANGIOY. — *Al Ministro degli affari esteri.*
« Per conoscere se, in relazione alle sollecitazioni che vengono mosse al Governo per una rapida definizione delle liquidazioni dovute all'Etiopia in esecuzione al Trattato di pace, non ritenga opportuno addivenire alla contemporanea corresponsione delle spettanze dovute agli ex-ascari che hanno militato nelle forze armate italiane.

« Come è noto, gli ascari arruolati nei battaglioni coloniali, all'atto della resa, dovevano ancora percepire il soldo dell'ultimo periodo di ferma ed erano creditori, verso le casse dei battaglioni, delle somme versate a titolo di risparmio.

« Agli ascari compete inoltre quanto loro dovuto per soprassoldo di medaglia e la liquidazione delle pensioni di guerra a sé ed agli aventi causa.

« Dato il numero e la dislocazione degli interessati in tutto il vasto territorio etiopico, un tale atto di giustizia avrebbe favorevoli ripercussioni tra quelle popolazioni e contribuirebbe in misura non lieve al miglioramento delle relazioni fra l'Italia e le stesse autorità abissine ». (4109).

RISPOSTA. — « Per scrupolo di esattezza, si precisa anzitutto che nessuna relazione esiste tra le pendenze economiche con l'Etiopia derivanti dal Trattato di pace ed il regolamento delle spettanze dovute agli ex-ascari,

come a tutto il personale ex-militare e civile indigeno della Libria e dell'Eritrea.

« Si apprezza d'altro canto nel loro giusto valore le considerazioni che coincidono con l'esigenza vivamente sentita dal Governo di soddisfare al più presto le legittime aspettative di una valorosa schiera di nostri fedeli ex-servitori.

« Difficoltà finanziarie e tecniche hanno finora impedito di giungere ad un regolamento definitivo della questione. Nelle more, si è tuttavia provveduto a corrispondere anticipi alle categorie più benemerite e bisognose.

« Allo scopo di regolare l'intera materia, è stato predisposto un progetto di legge, che si confida possa essere presentato quanto prima per l'approvazione ai due rami del Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato. BADINI CONFALONIERI.

ANGIOY. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se siano a conoscenza della azione fiscale che viene svolta dagli uffici delle imposte della Sardegna nei confronti delle categorie agricole.

« Risulta infatti che tutti gli atti costitutivi di ipoteche a garanzia di operazioni di credito agrario vengono sottoposti, in sede ispettiva, ad accertamenti suppletivi per ingentissimi valori con conseguente aggravio di notevoli oneri.

« Si viene così a colpire e paralizzare l'attività di credito agrario e di conseguenza i benefici che ne derivano all'agricoltura con ripercussioni che, in una zona particolarmente depressa, non possono che essere gravissime.

« Tali accertamenti, che seguono a quelli già in atto dal 1951, colpiscono in modo particolare le ipoteche a garanzia, concesse da terzi, regolate in conto corrente e le operazioni di credito agrario di miglioramento.

« Poiché questa iniziativa degli uffici delle ipoteche ha generato nelle categorie interessate un grave stato di apprensione, si ritiene necessario l'urgente ed autorevole intervento del Ministero delle finanze ». (4588).

RISPOSTA. — « In base alle accurate indagini esperite ed ai dati forniti dal competente ispettore compartimentale delle tasse di Roma, i rilievi ispettivi ai quali accenna l'onorevole interrogante possono classificarsi in quattro gruppi distinti a seconda della loro specifica motivazione.

« Il primo gruppo comprende quei contratti che hanno per oggetto finanziamenti o

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

anticipazioni fatte dall'Istituto di credito agrario della Sardegna per le operazioni relative all'ammasso della lana tosa dell'anno 1947.

« Per tali atti è stato accertato un solo supplemento di imposta iscritta all'articolo 2471 del campione A.C. dell'ufficio del registro di Macomer essendosi ritenuto che il contratto con il quale i consorzi agrari di Cagliari, Sassari e Nuoro si sono impegnati ad eseguire mediante compenso di lire 15 al chilogrammo tutte le operazioni relative alla raccolta della lana tosata nell'anno 1947 su ordine del gruppo lanero sardo (Alas) e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna si è, a sua volta, obbligato ad eseguirne il pagamento, non può rientrare nel beneficio dell'abbonamento previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le operazioni di credito agrario.

« Trattasi infatti di una convenzione con cui si è dato vita a due rapporti giuridici e cioè un appalto per la raccolta della lana ed un'apertura di credito per finanziare la campagna di acquisti del prodotto anzidetto che nulla hanno di comune con le operazioni di credito agrario di miglioramento o di esercizio indicate nella citata legge n. 1760.

« Il secondo gruppo di rilievi concerne le costituzioni di pegno a garanzia di finanziamenti concessi a cooperative ed associazioni di imprenditori agricoli non produttori o allevatori per la lavorazione dei prodotti dei soci.

« A tali negozi è stato negato il beneficio dell'abbonamento per la mancanza nei soggetti dei requisiti voluti dalle disposizioni sul credito agrario le quali prescrivono che i finanziamenti, per assumere il carattere di operazioni di credito agrario, debbono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici.

« Il terzo gruppo comprende quei contratti con i quali i terzi concedono ipoteche per garantire i finanziamenti accordati per operazioni di credito agrario.

« Detti contratti, in conformità della dottrina e della prevalente giurisprudenza segnata in materia dalla commissione centrale, sono stati ritenuti passibili dei tributi ordinari perché l'ipoteca consentita da terzi a garanzia del mutuante per un finanziamento di miglioramento agrario essendo stipulazione indipendente dall'operazione di credito agrario, non può rientrare nell'economia della legge n. 1760 che regola il credito agrario.

« Avvalora questa prassi la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 4 aprile 1953, n. 261, la quale, avendo stabilito che le garanzie prestate da terzi per operazioni di fi-

nanziamento sono ammesse a fruire dello stesso trattamento privilegiato eventualmente goduto dall'operazione di finanziamento, purché contestuali con il mutuo convenuto per atto pubblico o per scrittura privata, conferma autenticamente la esattezza della tesi che esclude dall'abbonamento gli atti in parola stipulati prima dell'entrata in vigore della legge anzidetta.

« Il quarto gruppo infine riguarda le cessioni dei contributi effettuate ad integrazione ed a migliore garanzia dei finanziamenti concessi per operazioni di credito agrario.

« Al riguardo si comunica che le cessioni di cui trattasi non potendo oggettivamente considerarsi come parte integrante dell'operazione di credito non sono da comprendersi nel trattamento tributario dell'abbonamento.

« Ed infatti tra il mutuo concesso dall'istituto e la cessione dei contributi fatta dagli agricoltori non esiste connessione necessaria, ai sensi dell'articolo 9 della legge del registro e la distinzione tra le due operazioni, oltre ad essere concettuale e giuridica, è anche pratica ed economica, perché mentre il mutuo costituisce impiego del capitale dell'istituto soggetto ad abbonamento, la cessione rappresenta invece l'alienazione di un bene che, ove si dovesse far rientrare nell'esenzione, sfuggirebbe ad ogni tributo.

« Premesso quanto sopra questo Ministero ritiene che, allo stato attuale della legislazione sul credito agrario, i criteri di tassazione adottati in sede di revisione dei contratti succitati siano esatti e conformi alle disposizioni che regolano la materia, perché in tutti i casi sopra ipotizzati le convenzioni vengono a trovarsi al di fuori della sfera di applicazione delle norme emanate per agevolare le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

« In tale situazione non sembra possibile impartire le istruzioni sollecitate dall'onorevole interrogante dato che la risoluzione delle controversie relative all'applicazione delle leggi fiscali rientra, a termini del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma del contenzioso tributario, nell'esclusiva competenza delle commissioni amministrative ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per sapere se non intenda provvedere, a cura ed a spesa della Cassa per il Mezzogiorno, alla costruzione di un acquedotto rispondente alle necessità di rifor-

nimento idrico del comune di San Pietro Amantea (Cosenza).

« L'interrogante fa presente che l'attesa della popolazione interessata è vivissima sin dal 1914 e dal 1937, anni in cui sembrava si stesse provvedendo ad iniziare i lavori, poi non eseguiti per sopraggiunta difficoltà.

« Fa presente, inoltre, che — essendosi da alcuni anni costruita la fognatura — la necessità dell'acqua è anche richiesta da evidenti ragioni igieniche.

« L'interrogante, nel sollecitare concreti, adeguati provvedimenti, attende notizie positive che gli consentano di assicurare le popolazioni interessate » (*già orale*) (1091).

RISPOSTA. — « La costruzione di un acquedotto destinato ad alimentare il comune di San Pietro in Amantea non è prevista nel piano generale degli acquedotti da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno già approvato dal Comitato dei ministri.

« Il problema è stato per altro posto allo studio dalla Cassa per il Mezzogiorno in sede di pianificazione delle opere per la normizzazione dei servizi di approvvigionamento idrico della zona, secondo le disposizioni del predetto comitato.

« Tale studio, destinato a completare il piano già in via di esecuzione in Calabria e nelle altre regioni meridionali, è tuttora in corso ed in relazione ad esso il comune è stato anche visitato dai tecnici della Cassa.

« Allo stato degli atti non è prevedibile che la soluzione da dare al problema possa essere definita prima di qualche mese e cioè quando saranno ultimate le indagini relative alla zona in cui ricade il suddetto comune.

« Comunque, si dà assicurazione all'onorevole interrogante che la Cassa per il Mezzogiorno non mancherà, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, di studiare la possibilità di assicurare al comune di che trattasi l'approvvigionamento idrico nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali nuove scuole di istruzione media, licei, ginnasi, istituti tecnici, agrari, commerciali e per geometri, industriali saranno aperti in provincia di Cosenza col nuovo anno scolastico 1954-1955 ». (5813).

RISPOSTA. — « Nel settore dell'istruzione tecnica sono pervenute al Ministero le se-

guenti proposte di nuove istituzioni nella provincia di Cosenza:

Rende. istituzione di scuola di avviamento professionale a tipo agrario,

Bisignano: trasformazione del corso biennale in scuola di avviamento professionale a tipo commerciale;

Paola. istituzione sezione geometri presso l'istituto tecnico commerciale.

« Dall'esame degli atti sono risultate sufficientemente documentate solo le prime due proposte che sono state incluse nel piano di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1954-55.

« Non è stato possibile, invece, prendere in considerazione la richiesta relativa alla sezione geometri presso l'istituto tecnico commerciale di Paola, anche perché l'istituto stesso è stato istituito con decorrenza 1° ottobre 1953, con provvedimento non ancora perfezionato.

« Per quanto concerne invece il settore dell'istruzione classica, scientifica e magistrale il Ministero non ha alcuna possibilità di creare nuovi istituti, almeno fino a quando non saranno convenientemente incrementati i fondi di bilancio stanziati a tale scopo.

« Con gli attuali fondi non si può che sopprimere solo in parte a due esigenze fondamentali: far fronte alla crescita degli istituti esistenti con la creazione di nuove classi e trasformare in autonome le scuole, ora sezioni staccate di altri istituti ».

Il Ministro MARTINO.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere onde assicurare il necessario approvvigionamento idrico del comune di Laino Borgo (Cosenza).

« L'interrogante, nel far presente che la popolazione tutta di Laino attende con ansia un rapido intervento della Cassa per il Mezzogiorno, sollecita determinazioni positive ». (5946).

RISPOSTA. — « Il comune di Laino Borgo non risulta compreso né fra i centri abitati per i quali era previsto l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno nel piano generale, né fra quelli che il piano regolatore redatto dalla apposita commissione del Ministero dei lavori pubblici considera come abbisognevoli di opere di acquedotti.

« Per altro, in occasione delle indagini per la formazione di un piano aggiuntivo di opere di acquedotto destinato a completare quello

già in via di esecuzione in Calabria e nelle altre regioni meridionali, piano che dovrà poi essere sottoposto all'approvazione del comitato dei ministri per il Mezzogiorno, è stata presa in considerazione anche la situazione del suddetto comune.

« Allo stato delle cose non è possibile precisare quando il suddetto piano aggiuntivo sarà pronto, né se e quali provvidenze possano essere ritenute necessarie per Laino Borgo, occorrendo ancora qualche tempo per completare le indagini e gli studi attualmente in corso ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro Ponti.* — « Per conoscere quali criteri presiederanno alla istituzione del Ministero al cui settore è oggi preposto.

« In particolare, per il turismo, chiede di conoscere:

1°) se al fine di mettere a punto l'organizzazione di un turismo sociale e culturale in Italia, si prevede la istituzione di un servizio « studi » sulle condizioni del turismo sociale e culturale nei paesi stranieri;

2°) se prevede di avvalersi, per tale organizzazione, dell'opera di enti e associazioni già funzionanti in Italia in materia di turismo sociale e scambi culturali con l'estero; ed in quali limiti, dietro quali garanzie ed a quali condizioni;

3°) se verranno istituiti nuovi enti per il turismo con l'estero, specie giovanile;

4°) se la « Cassa turismo sociale » già esistente sarà potenziata e se i turisti interessati ne beneficieranno direttamente o tramite le organizzazioni del turismo sociale e culturale;

5°) se il ministro condivide la opinione che l'attività degli enti ed organizzazioni turistiche giovanili, cui il ministro darà appoggio, debba essere l'attività preparatoria alla formazione del futuro turista, in modo che la propaganda e l'incitamento dei giovani italiani a viaggiare favoriscano lo scambio turistico culturale con i giovani di altre nazioni, provocando, di conseguenza, l'aumento del turismo ricettivo in Italia ». (5948).

RISPOSTA. — « Relativamente alla prima parte, si fa presente che il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport avrà una struttura snella ed operante, al fine di ottenere il massimo risultato senza complessi apparati burocratici.

« Per quanto in particolare concerne il turismo, si comunica che:

1°) L'istituendo Ministero si ripromette di seguire senz'altro lo sviluppo del turismo sociale e culturale nei paesi stranieri, facendone oggetto di particolare studio ed attenzione, al fine di acquisire tutti quegli elementi utili per incrementare ed innovare l'attività turistica in Italia.

2°) Allo stesso scopo, il Ministero si prefigge di avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni che agiscono nel predetto settore, sempre che essi presentino le dovute garanzie. Sembra però prematura stabilire sin d'ora i limiti e le condizioni che dovranno regolare tale collaborazione, dovendo la cosa essere esaminata al momento opportuno.

3°) Del pari non attuale sembra considerare oggi la opportunità di istituire nuovi enti per il turismo con l'estero, specie giovanile, sino a quando il Ministero non sarà funzionante.

« Comunque, il Ministero non mancherà di esaminare la questione a suo tempo, tenendo conto però che già esiste all'estero un'apprezzabile rete di delegazioni e uffici dell'E.N.I.T. e che un'opera meritoria viene svolta in detto campo dagli enti provinciali per il turismo, del che se ne avvantaggia indubbiamente anche il turismo giovanile.

« È da far presente, inoltre, che da otto anni, il nostro paese partecipa all'unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo, incaricata, fra l'altro, dello studio dei problemi turistici a favore di coloro che non dispongono di adeguati mezzi, e quindi dei giovani.

4°) Le provvidenze a favore dei lavoratori, cui si ispirano le finalità della cassa per il turismo sociale, formeranno parte precipua del programma che il Ministero si propone di attuare nel campo sociale. Saranno adottate tutte quelle modalità che si riterranno più funzionali per il maggior vantaggio possibile alle classi economicamente meno dotate.

5°) Si concorda con l'onorevole interrogante sulla opportunità che l'opera degli enti e delle organizzazioni preposti al turismo giovanile debba tendere alla formazione del turista futuro, al fine di provocare intensi scambi di correnti turistiche a vantaggio della ricettività nazionale ».

Il Ministro. PONTI.

BACCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il suo parere circa la proposta — avanzata alle autorità

provinciali di Lucca dal *Giornale di Barga* — di sottoporre a vincolo artistico (come remota e tempestiva preparazione alle celebrazioni centenarie di Giovanni Pascoli del prossimo anno) il Colle di Caprona, che, accanto a quella della sorella Mariù, conserva la salma del poeta, ne eterna — infatti — i ricordi, racchiude l'eco della sua grande poesia ». (4926).

RISPOSTA. — « Aderendo alla proposta dell'onorevole interrogante questo Ministero predisporrà a norma dell'articolo 1, paragrafo 1° e all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di notifica di una zona di rispetto intorno alla casa che racchiude le tombe di Pascoli e della sorella Mariù.

« In attesa dell'espletamento della pratica la soprintendenza ai monumenti di Pisa ha disposto che da parte del comune si proceda ad una pura e semplice opera di pulizia dei locali abitati da Mariù Pascoli, senza che alcun oggetto né tanto meno le carte e i libri del poeta siano rimossi dal loro posto ».

Il Ministro: MARTINO.

BALTARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se e quando intenda emanare il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1949, n. 264, onde il sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione ai lavoratori agricoli involontariamente disoccupati venga finalmente erogato dopo cinque anni dalla promulgazione della legge istitutiva ». (5659).

RISPOSTA. — « Tra le questioni sulle quali, all'atto dell'assunzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si è, di necessità, fermata l'attenzione dello scrivente, è anche quella del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui emanazione è stata, quindi, trovata sospesa.

« Come è ben noto, in argomento sono emerse varie e complesse difficoltà, sia per quanto concerne la natura e le caratteristiche del lavoro agricolo nel cui ambito più che di disoccupazione si verificano stati di sottoccupazione, variabili nello spazio e nel tempo, sia per quanto concerne l'accertamento degli stati di disoccupazione; accertamento cui è condizionata la erogazione delle relative prestazioni.

« Tali difficoltà sono state anche avvertite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione — gruppo lavoro — la quale ha rilevato che, in linea astratta, esse potrebbero essere superate, unicamente attraverso un sistema di assistenza, che solo no-

minalmente potrebbe essere denominato contro la disoccupazione, essendo, in sostanza una forma di integrazione guadagni giustificata dalla situazione della sottoccupazione agricola.

« È evidente che un'estensione pura e semplice della assicurazione contro la disoccupazione si presenta, nel settore agricolo, inattuabile ed, in ogni caso, non idonea a conseguire le finalità raggiunte in altri settori.

« Da ciò discende la necessità di trovare, su un piano di coordinamento generale, una particolare forma di assicurazione che tenga conto sia delle peculiarità del lavoro agricolo, sia degli indispensabili accertamenti degli stati di disoccupazione che in esso si verificano, per tutelarli adeguatamente.

« Questo Ministero ha già tenuto, per lo studio del complesso e difficoltoso problema, alcune riunioni con i rappresentanti dei lavoratori, e altre intende tenerne, affinché sia possibile addivenire alla più auspicabile soluzione di esso ».

Il Ministro: VIGORELLI.

BERLINGUER. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se abbia preso visione delle segnalazioni dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna inviate il 24 marzo 1954 alla direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari, nonché alla direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura, e se si renda conto del giustificatissimo allarme di migliaia di agricoltori delle varie zone dell'isola in seguito agli esosi accertamenti tributari già espletati e in corso di espletamento relativi ad operazioni di credito agrario, particolarmente gravanti su ipoteche di garanzie per tali crediti, ipoteche che vengono adottate in Sardegna su vasta scala; accertamenti che sembrano diretti ad ostacolare l'azione di credito agrario in una regione profondamente depressa quale è quella sarda, in uno speciale momento nel quale si promettono provvidenze eccezionali in favore dell'isola; e se non creda doveroso ed urgente diramare istruzioni che arrestino queste forme di gravame tributario, le quali contrastano con criteri evidenti di sostanziale giustizia e con ogni spinta verso la rinascita della Sardegna ». (4494).

(Vedi risposta all'onorevole Angiò numero 4588).

BIAGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di far precedere la conservazione del ca-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

tasto terreni da un conveniente periodo di pre-conservazione, durante il quale sia disposta l'esecuzione delle seguenti operazioni:

1°) compilazione degli atti notarili, successione, ecc. esclusivamente con riferimento al nuovo catasto;

2°) messa a disposizione degli uffici distrettuali del catasto di un certo numero di tecnici catastali col compito di provvedere alla registrazione delle variazioni nel possesso, per titoli di data anteriore a quella di inizio del periodo di preconservazione e delle domande per rettifica di errori materiali, compresi i tipi di frazionamento e quanto altro occorra;

3°) invito ai possessori di intervenire a tale operazione, sostituendo i manifesti con avvisi modello 16, notificati nel modo in uso per la conservazione.

« L'interrogante fa presente che la procedura prevista dall'articolo 171 del testo unico della legge sul nuovo catasto terreni (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1571), consistente nell'invitare a mezzo manifesti i possessori a presentare le domande di registrazione delle variazioni nel possesso e di correzione di errori materiali, non produce gli effetti dovuti, specialmente nei comuni montani. Fa presente inoltre che tale procedura arreca notevoli danni alle popolazioni interessate, sia perché le ditte intestate nei registri partitari (e quindi nei ruoli dell'imposta fondiaria) non corrispondono a quelle dei possessori, sia perché le dichiarazioni di corrispondenza fra vecchio e nuovo catasto, occorrenti per le suddette registrazioni e rettifiche, vengono imposte a carico ed a spese dei possessori medesimi ». (5830).

RISPOSTA. — « In merito alla proposta di far precedere la conservazione del nuovo catasto da un conveniente periodo di preconservazione, durante il quale dovrebbe essere disposta l'esecuzione delle operazioni suggerite dall'onorevole interrogante, è da osservare che, secondo le vigenti disposizioni, la pubblicazione e l'attivazione del nuovo catasto sono effettuate in modo tale da evitare inconvenienti di sorta se, da parte dei possessori interessati, non venga a mancare la necessaria diligenza nel prendere cognizione degli atti che loro interessano.

« Invero l'omessa rettifica di talune intestazioni o di altri elementi catastali è da attribuire — nella maggioranza dei casi — a deficiente o mancato interessamento dei singoli possessori.

« In merito alle proposte dell'onorevole interrogante giova comunque far presente:

a) che, durante l'eventuale periodo di preconservazione la compilazione degli atti di successione, compravendita, ecc. non potrebbe effettuarsi che con riferimento all'antico catasto in vigore (pur essendo consigliabile la indicazione suppletiva degli elementi del nuovo catasto non ancora attuato);

b) che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non potrebbe, senza grave detrimento del servizio e rilevante onere, distaccare i propri tecnici presso gli uffici distrettuali delle imposte per operazioni rientranti nella competenza di questi ultimi e comunque da effettuarsi nell'interesse dei possessori poco diligenti;

c) che la notificazione di inviti individuali (in luogo della pubblicazione di manifesti), oltre che costituire un notevole aumento di lavoro per l'amministrazione, mentre gioverebbe soltanto a pochi possessori, appesantirebbe l'attuale procedura e la renderebbe ancor più onerosa dal punto di vista della spesa.

« Le considerazioni esposte inducono a non ritenere utilmente attuabili le proposte oggetto della presente interrogazione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

BONINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per sapere in base a quali criteri è stata consentita, senza controllarne la vera utilizzazione, l'importazione di ingenti quantitativi di orzo e di segale apparentemente destinati per uso zootecnico, mentre in effetti sono stati macinati e le farine ricavate miscelate con farine di grano tenero e immesse al consumo in frode alla legge, che regola caratteristiche e qualità organolettiche delle farine da pane.

« Ciò ha determinato:

una illecita concorrenza da parte di industriali molitori senza scrupoli a danno di industriali rispettosi della legge;

contrazione nel consumo del grano tenero e nel ritiro del medesimo dagli ammassi,

una evidente e non punita frode in commercio con il peggioramento della qualità delle farine e del pane in varie zone dell'Italia settentrionale e centrale.

« Per sapere, anche, se non ritengono opportuno con appositi, seri ed immediati controlli, servendosi della polizia tributaria, esperire tutte le indagini necessarie per accertare la effettiva destinazione degli enormi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

quantitativi importati, al fine di poter individuare e colpire i responsabili dalle frodi realizzate in danno dei consumatori ». (3793).

RISPOSTA. — « Il frequente abusivo impiego di farine di segale, in miscela con quella di grano, nella normale panificazione, ha assunto vaste proporzioni in dipendenza dell'eccezionale basso prezzo del prodotto praticato in questo ultimo periodo di tempo dai mercati di origine e, in particolare, dall'Argentina.

« In ordine a tale abuso, è da rilevare che la legislazione vigente non pone alcun divieto all'utilizzo della segale nell'alimentazione umana e quindi non si ha alcuno strumento giuridico per impedire la produzione di farina di segale.

« È prescritto, tuttavia, che non possono essere immesse al consumo farine di frumento miscelate con farine di segale, senza che sia dichiarata la esatta miscelazione, e che il pane, confezionato con farina di frumento miscelata, in qualsiasi proporzione, con farina di altri cereali, deve essere posto in vendita sotto la denominazione di pane di segale, pane di granoturco, ecc.

« Per quanto concerne inoltre la richiesta regolamentazione delle importazioni di segale e di orzo, si fa presente che questo Ministero e l'Alto Commissariato per l'alimentazione hanno chiesto al Ministero del commercio con l'estero di assoggettare l'importazione dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la provenienza, al rilascio dell'autorizzazione ministeriale e di esaminare la possibilità di escludere la voce segale dal contingente valutario previsto dall'accordo italo-argentino per la importazione da quel paese di cereali minori e panelli oleosi, o, per lo meno, di limitarne la importazione ad un contingente specifico, nella misura da concordarsi tra le amministrazioni interessate, per gli effettivi fabbisogni dell'allevamento del bestiame.

« Il suddetto Ministero ha però fatto presente che le importazioni dei prodotti in parola dai paesi membri dell'O.E.C.E. sono state liberalizzate e che la segale e pochi altri prodotti costituiscono le sole contropartite di qualche rilievo alle nostre esportazioni verso l'Argentina. Pertanto, qualsiasi ulteriore limitazione ai nostri acquisti comprometterebbe le nostre esportazioni verso quel paese.

« In considerazione, delle suesposte difficoltà, per rimuovere gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante, non resta altra possibilità che quella di intensificare al massimo presso i molini la vigilanza delle fa-

rine avviate alla panificazione, facendo osservare l'obbligo di indicarne l'esatta miscelazione. Sono stati per tanto interessati l'Alto Commissariato dell'igiene e sanità e l'Alto Commissariato dell'alimentazione perché intensificino il controllo presso i molini ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

BOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga necessaria ed urgente la sistemazione della strada Rocca-secca-San Giovanni Incarico (Frosinone), che oltre ad unire i due centri così importanti, faciliterebbe moltissimo le comunicazioni tra l'Abruzzo e la provincia di Latina.

« L'interrogante fa presente che i lavori riparazione di detta strada, assorbirebbero mano d'opera locale, contribuendo, così, ad alleviare la disoccupazione fortemente sentita da quelle popolazioni, che furono le più danneggiate dagli ultimi eventi bellici ». (3511).

RISPOSTA. — « La domanda dell'Amministrazione provinciale di Frosinone intesa ad ottenere il contributo statale per il completamento della strada di allacciamento San Giovanni Incarico, strada statale del Liri e Casilina, fu trasmessa a suo tempo all'Ufficio del genio civile di Frosinone per il riesame in base alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, ed, in particolare, per stabilire se la strada in parola abbia o meno le caratteristiche previste dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per essere classificata provinciale.

« Qualora tali accertamenti risultino favorevoli, la domanda dell'ente interessato sarà tenuta presente, compatibilmente con le disponibilità dei fondi, in sede di formulazione di nuovi programmi di finanziamento ».

Il Ministro: ROMITA.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza che gli istituti di credito normalmente rifiutano la concessione di mutui agli artigiani dei comuni montani i quali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, chiedono agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchinari onde sviluppare le loro aziende aventi come scopo la trasformazione delle materie prime prodotte nei territori montani. In considerazione di quanto precede si chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministero della agricoltura dal momento che gli istituti di credito adducono come giustificazione del loro

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

rifiuto l'eccessiva durata (30 anni) delle operazioni di credito, frustrando in tal modo le finalità della menzionata legge recante provvedimenti in favore della gente di montagna ». (5395).

RISPOSTA. — « Allo scopo di rimuovere le difficoltà che si incontrano nella applicazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per le richieste di mutuo avanzate da artigiani, questo Ministero ha in corso con quello del tesoro intese rivolte a modificare la suddetta disposizione legislativa.

« Le modifiche progettate hanno lo scopo di rendere concretamente operante il credito di favore alle imprese artigiane nei territori montani, prevedendo a tal fine anche riduzioni dell'attuale periodo di ammortamento del mutuo ».

Il Ministro: MEDICI.

BUFFONE E ANTONIOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritiene di dover chiarire, d'urgenza, il contenuto della circolare del 28 maggio 1954, n. 3384/41, che abroga la circolare n. 3361/50 in ordine alla concessione del premio di presenza al personale insegnante delle scuole elementari comandato presso il Ministero, i provveditorati, gli ispettorati scolastici, le direzioni didattiche o comunque presso qualsiasi altro ufficio, in quanto gli stessi prestano ininterrotto servizio per non meno di sei ore giornaliere anche dopo la chiusura delle scuole.

« Tutto ciò tenuto anche conto che, spesso gli insegnanti in parola, per esigenze di servizio, non fruiscono neppure del congedo ordinario annuale ». (5667).

RISPOSTA. — « Con circolare del 17 luglio 1954, diramata a tutti i provveditori agli studi, il Ministero della pubblica istruzione ha disposto la revoca delle norme contenute nella circolare del 28 giugno 1954, n. 3384/41, e il richiamo in vigore, per la parte che si riferisce ai maestri elementari comandati a prestare servizio presso i provveditorati agli studi, al Ministero e presso gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, delle disposizioni contenute nella circolare del 20 luglio 1953, n. 3361/50.

« Conseguentemente agli insegnanti elementari comandati sarà corrisposto il premio di presenza anche durante i mesi estivi, tranne, si intende, durante il periodo di congedo ordinario.

« La questione sollevata con la interrogazione deve quindi intendersi superata ».

Il Ministro: MARTINO.

CALABRÒ. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se egli — tenendo presente che con la disposizione numero 80715 della direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del 23 marzo 1954, sono venuti meno i benefici che le varie declaratorie ministeriali relative alla legge 29 dicembre 1949, n. 955, accordavano in materia di commercio di pietra lavica, e ciò con sostanziale pregiudizio del corso dei lavori stessi, nonché del loro costo, e del danno delle masse lavoratrici dipendenti che rischiano di non poter essere più oltre occupate — non intenda disporre affinché nell'interesse dell'edilizia e delle categorie interessate, venga ripristinato il beneficio del pagamento dell'imposta generale entrata sulla pietra lavica di Catania nella precedente aliquota di lire 0,50 per cento ». (5402).

RISPOSTA. — « La legge 29 dicembre 1949, n. 995, stabilisce all'articolo 3 che le seguenti pietre: marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro di qualsiasi forma e grado di lavorazione, scontino l'imposta generale sull'entrata con l'aliquota ridotta del 0,50 per cento.

« Poiché, però, tali prodotti possono essere posti in commercio con denominazione diversa da quella usata dalla legge, il Ministero delle finanze riconobbe in passato che l'aliquota ridotta poteva essere applicata anche per gli atti economici relativi ad altre pietre la cui natura e composizione venivano di volta in volta esaminate su istanza dei contribuenti.

« Senonché, in seguito a più attente considerazioni sulla composizione chimica dei materiali di cui trattasi, si rese necessario determinare con miglior fondamento i criteri di applicazione della norma citata; venne quindi stabilito, sentiti i competenti organi tecnici, che il beneficio della norma stessa previsto si rende applicabile, oltre che alle pietre tassativamente ivi elencate, anche ai seguenti prodotti: quarzite di Sanfront; pietra di Maddaloni; calcare saccaroide di Finale Ligure; pietra di Vicenza; pietra di Trani; pietra calcarea.

« Gli stessi criteri escludono dall'agevolazione fiscale i prodotti qui di seguito indicati, cui precedentemente era stato riconosciuto ap-

plicabile il beneficio sancito dall'articolo 3 già menzionato: basaltina di Bagnoregio o grigio aniciato; basalti feldspatici di Rovereto; basalto; pietra lavica di Catania; pietra arenaria, pietra arenaria di Fivizzano; gneiss lamellare, o pietra di Luserna; selce; peperino di Marino; quarzite della cava di Limone di Piemonte; quarzite di Robilant; quarzite di Noli e Vico Forte.

« In conseguenza, gli atti economici aventi per oggetto il commercio di quest'ultimo gruppo di pietre scontano ora l'imposta generale sull'entrata nella normale misura del 3 per cento.

« Per quanto in particolare concerne la richiesta dell'onorevole interrogante, occorre tener presente che la pietra lavica di Catania non avendo i requisiti caratteristici delle pietre indicate dalla disposizione di legge più volte riferita, non può essere ulteriormente ammessa a fruire dell'aliquota ridotta ai fini dell'imposta ».

Il Ministro: TREMELLONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Sull'ennesimo episodio di pirateria da parte della polizia marittima jugoslava, che il 10 gennaio 1954 ha trattenuto in sequestro ben undici motopescherecci della mariniera di San Benedetto del Tronto, che a causa delle tempestose condizioni del mare erano stati costretti a riparare in un porto della Dalmazia. il *Santa Teresa*, il *Fiume*, il *Franca*, il *Pierluisa*, il *Pierarmida*, il *Lina*, l'*Elisabetta*, il *Pier Giorgio*, il *Nuovo Fiore*, il *Francesco* e il *San Marco* ». (3130).

RISPOSTA. — « Dai verbali di interrogatorio redatti dalle competenti autorità italiane nei confronti degli equipaggi interessati risulta che, tra il pomeriggio del giorno 8 e la mattina del 9 gennaio 1954, i motopescherecci *Santa Teresa*, *Annibal Caro*, *Elia*, *Fiume II*, *Franco II*, *Pierluisa*, *Lina*, *Pierluigi*, *Nuovo Fiore*, *Francesco*, *San Marco*, *Benedetto II*, *Pierarmida*, *Elisabetta*, della mariniera di San Benedetto del Tronto, sono stati costretti dalle avverse condizioni di mare ad interrompere le operazioni di pesca in alto Adriatico ed a rifugiarsi nel porto jugoslavo di Raguzza.

« Nelle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno 9, i capitani dei 14 motopescherecci venivano uno alla volta accompagnati a bordo di un mas jugoslavo, dove subivano un breve interrogatorio, al termine del quale erano costretti a firmare una dichiarazione in

lingua slava che, secondo quanto veniva loro assicurato dal comandante del mas era il « costituito di arrivo » in porto, mentre invece, come risulterà poi da una sentenza emessa dalla dogana di Sebenico, si trattava di controfirmare un verbale su cui era dichiarato che i natanti erano stati catturati mentre si trovavano in pesca nell'ambito delle acque territoriali jugoslave.

« Successivamente, dopo che il personale militare dei mezzi navali jugoslavi aveva prelevato da ciascun motopesca notevoli quantitativi di pescato, i capitani ricevevano l'ordine di trasferire tutti i motopescherecci nel porto di Sebenico, malgrado avessero insistito presso quelle autorità di partire il mattino seguente, dato il cattivo tempo e l'approssimarsi della notte.

« Questi precedenti contribuivano a formare negli equipaggi la convinzione che andando a Sebenico sarebbero stati assoggettati alle consuete multe e sequestri delle attrezzature di pesca. Per tanto, appena in mare aperto, approfittando delle avverse condizioni del mare, undici motopescherecci tentavano e riuscivano a fuggire, mentre invece i tre natanti più vicini ai mezzi navali jugoslavi di scorta, e precisamente *Benedetto II*, *Elisabetta* e *Pierarmida*, erano costretti a proseguire la rotta.

« Giunti a Sebenico i capitani dei predetti tre pescherecci venivano nuovamente interrogati ed il giorno 12 gennaio 1954 la dogana di Sebenico si riuniva in commissione e pronunciava una sentenza in base alla quale il *Benedetto II* è stato rilasciato libero perché non riconosciuto colpevole di pesca abusiva in acque jugoslave, mentre invece i pescherecci *Elisabetta* e *Pierarmida* sono stati dichiarati confiscati e i rispettivi due capitani trattenuti a Sebenico in attesa del pagamento della multa loro inflitta, in ragione di 200.000 dinari per il capitano dell'*Elisabetta* e di lire 150.000 dinari per il capitano del *Pierarmida*. La sentenza prevede il diritto di ricorso alla direzione dogane federali di Belgrado entro il 20 gennaio 1954.

« In base alle istruzioni impartite da questo Ministero, la nostra Legazione a Belgrado ed il Consolato generale d'Italia a Zagabria sono prontamente intervenuti presso le autorità jugoslave ed hanno ottenuto il rilascio dei predetti due capitani; indipendentemente dal pagamento delle multe di cui sopra. Inoltre, il Consolato generale in Zagabria ha concesso adeguata assistenza legale e finanziaria agli interessati in relazione al ricorso contro la citata sentenza emessa dalla dogana di Sebe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

nico. Da parte sua la Legazione a Belgrado sta svolgendo ogni possibile interessamento in merito all'accoglimento del ricorso ».

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

CAROLEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno riaprire i termini d'iscrizione ai concorsi per docenze universitarie, limitatamente a quelle discipline i cui esami non sono stati ancora espletati.

« E ciò per consentire ai candidati che sono in possesso dei necessari requisiti di partecipare alle sessioni in corso invece che attendere i successivi concorsi ». (6235).

RISPOSTA. — « Si premette che su 300 commissioni di esami di abilitazione alla libera docenza solo una ventina devono ancora essere convocate, mentre tutte le altre hanno già espletato i propri lavori.

« È quindi ovvio che non è ormai più possibile far luogo ad una riapertura di termini per la presentazione delle domande, neppure limitatamente a quelle discipline per le quali le commissioni non sono ancora state convocate, perché un provvedimento del genere favorirebbe soltanto un gruppo di studiosi; il che non sarebbe né opportuno, né equo ».

Il Ministro: MARTINO.

CASTELLARIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno provvedere — secondo quanto richiesto dall'ordine del giorno presentato nell'ottobre scorso dall'onorevole Cuttitta, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro, e votato all'unanimità dalla Camera — ad estendere il diritto alla reversibilità delle pensioni dell'I.N.P.S. anche alle vedove e agli orfani dei lavoratori deceduti dopo il 1° gennaio 1945 ». (6275).

RISPOSTA. — « Come è noto, il principio della reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, affermato nell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ha avuto applicazione dal 1° gennaio 1945, per espressa disposizione di legge (articolo 40 di detto provvedimento), per dar modo alla gestione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia di costituire le riserve necessarie per sostenere l'onere delle pensioni di reversibilità, con l'afflusso dei contributi che, a tale fine, furono congruamente aumentati a datare dal 1° maggio 1939.

« Siffatta norma si fondò sulla preoccupazione di non gravare la popolazione attiva, soggetta a contribuzione, del non indifferente onere, derivante dall'adozione di un provvedimento estensivo del principio della reversibilità, anche ai casi di decesso anteriori al 1° gennaio 1945, senza — come sembra desumersi dal tenore della interrogazione — alcuna limitazione di tempo.

« Le preoccupazioni di carattere economico sono oggi più che mai attuali, tenuto conto dei notevoli miglioramenti apportati a tutte le pensioni, dirette o di reversibilità, dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

« È indubbio, d'altro canto, che una estensione di così vasta portata determinerebbe una situazione delicatissima, in quanto si verrebbe a creare un diritto patrimoniale per i superstiti di coloro che sono stati pensionati dal luglio 1921 — data di inizio delle liquidazioni delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria (assicurazione introdotta solo dal 1° luglio 1920) — a molti dei quali non sarebbe possibile concedere simile prestazione.

« Il provvedimento di portata generale, quale quello sollecitato dall'onorevole interrogante, esige un laborioso accertamento della situazione di famiglia di tutti i pensionati con decorrenza anteriore al 1945, sia in vita che deceduti, nonché di quegli assicurati che sono deceduti, sempre anteriormente alla detta data, dopo aver raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione.

« Soltanto dopo tali accertamenti potrà essere determinato l'onere che comporterà il provvedimento, onere che è da prevedere cospicuo e in relazione al quale si renderà — comunque indispensabile valutare le fonti e le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti prima di far luogo alla emanazione di apposite disposizioni ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se e come intendono intervenire per lenire l'attuale crisi ortofrutticola e specialmente quella delle patate che nella Campania si quotano fino a lire 10 al chilogrammo e quindi a prezzi che non remunerano neppure le spese di raccolta ». (4555).

RISPOSTA. — « L'attuale politica commerciale è rivolta, attraverso la liberazione degli scambi, a rimuovere difficoltà e limitazioni frapposte alle nostre esportazioni e, in modo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

particolare, a quelle dei prodotti ortofruttilicoli.

« Le statistiche sull'andamento del particolare traffico sono, al riguardo, piuttosto confortanti, nonostante le restrizioni mantenute in vita da non pochi paesi tradizionali acquirenti dei nostri prodotti.

« Per tutelare la produzione ortofruttilicola, questa amministrazione ha promosso, direttamente o indirettamente, una serie di iniziative, quali.

a) la creazione, con il concorso della Cassa per il Mezzogiorno, di centrali ortofruttilicole, con funzioni di mercato alla produzione, mercato all'ingrosso, manipolazione, conservazione e spedizione per conto,

b) l'adozione sperimentale, appoggiata ad opportuna propaganda, di nuovi razionali sistemi di distribuzione di prodotti al consumo;

c) la nuova legge sul riordinamento dei mercati all'ingrosso, che è, attualmente, all'esame della Camera dei deputati.

« Per quanto riguarda la crisi del mercato delle patate, si fa presente che essa non interessa soltanto la zona campana, ma investe tutte le zone produttrici ed è stata determinata dalle giacenze di patate di vecchio raccolto che il mercato interno non ha avuto la capacità di assorbire e che non è stato possibile smaltire all'estero, poiché in quasi tutti i paesi esistono scorte considerevoli.

« È poi da tener presente che l'importazione delle patate dai paesi membri dell'O.E.C.E. è stata liberalizzata, e quindi qualsiasi provvedimento limitativo delle importazioni di tale prodotto dai suddetti paesi costituirebbe una violazione degli impegni internazionali da noi assunti e pregiudicherebbe le esportazioni dei nostri prodotti ortofruttilicoli.

« Il problema, pertanto, non è di facile soluzione.

« Comunque questo Ministero, condividendo pienamente le apprensioni dei produttori di patate, allo scopo di attenuare la crisi, ha cercato, tra l'altro, di non provocare una ulteriore saturazione del mercato con importazioni da paesi nei cui confronti vige il regime della licenza e che, potendo praticare prezzi molto bassi, sono in grado di esercitare una forte concorrenza sul nostro mercato.

« Tra gli interventi di carattere immediato, promossi da questo Ministero, si ritiene di dover segnalare l'organizzazione delle vendite del prodotto attuate localmente dalle prefetture, con apprezzabili risultati, attraverso

gli organi ed enti più qualificati, e l'autorizzazione ai produttori a vendere le patate direttamente al minuto consumo ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Roccamandolfi-Castelpizzuto (Campobasso), che è compresa nel programma delle strade da costruirsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno ». (2258).

« Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada provinciale n. 75 « Volturino Pentrica », secondo tronco, da Monteroduni a Longano (Campobasso) ». (2587).

« Per conoscere quando potrà avere inizio la costruzione della strada Roccamandolfi-Castelpizzuto (Campobasso) ». (4286).

« Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione della strada Roccamandolfi-Castelpizzuto e della strada Longano-Monteroduni (Campobasso) e se è fondata la voce che non si intende più costruirle, il che ha prodotto gravissimo allarme nelle popolazioni interessate ». (5675).

« Il sottoscritto — il quale dal 1951 sa che la costruzione delle strade Monteroduni-Longano e Roccamandolfi-Castelpizzuto (Campobasso) è compresa nel programma della Cassa per il Mezzogiorno — si rivolge di nuovo al Ministro per conoscere quando tali strade saranno costruite ». (6458).

RISPOSTA. — « Le strade Roccamandolfi-Castelpizzuto e Monteroduni-Longano furono a suo tempo comprese nel programma generale delle opere stradali da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

« Successivamente è risultato che la costruzione della prima di dette due strade, inclusa nel programma come antica provinciale di serie, ha perduto quasi ogni importanza in quanto, nel frattempo, nella zona si sono sviluppate altre rotabili.

« Circa la strada Monteroduni-Longano è da dire che i due comuni interessati risultano già collegati ad Isernia e di conseguenza la nuova strada non li avvantaggerebbe, non solo, ma attraversando zone boschive potrebbe essere più un incentivo di distruzione che motivo di valorizzazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

« In considerazione di ciò la Cassa ha proposto di eliminare la costruzione delle strade di che trattasi e di devolvere la somma economizzata al miglioramento delle comunicazioni Campobasso-Roma nonché alla strada di allacciamento Monteroduni con la frazione Vallelonga di Gallo, segnalata dal Ministero dei lavori pubblici.

« In proposito sono state esperite accurate indagini il risultato delle quali sarà sottoposto al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nella sua prossima adunanza, per le definitive determinazioni delle quali si fa riserva di dare notizia all'onorevole interrogante, appena possibile ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante il consorzio volontario « Selvafranca », che ha chiesto da tempo e non è ancora riuscito ad ottenerlo il contributo ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di una linea fissa di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo nelle contrade Selvafranca, Fontana, ecc., del comune di Cercemaggiore (Campobasso) ». (3934).

RISPOSTA. — « Il consorzio « Selvafranca », costituito fra agricoltori di Cercemaggiore (Campobasso), ha chiesto all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, con atto pervenuto a quell'ufficio in data 10 agosto 1953, il contributo dello Stato per la costruzione di un elettrodotto ad uso agricolo, a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

« Il progetto, il cui importo, esposto in lire 7.100.000, è stato ridotto poi dal genio civile, in sede di competente revisione, a lire 6.321.925 prevede l'installazione di una linea ad alta tensione a 9000 Volt per una lunghezza di chilometri 5.510, di 5 cabine di trasformazione e di varie linee di distribuzione a 220 Volt, per una lunghezza complessiva di metri 1462.

« Dell'opera potranno beneficiare 53 piccole aziende agricole. Attesa la rilevante importanza, anche sociale, dell'opera di interesse collettivo in argomento, questa amministrazione provvederà nel corrente anno finanziario alla concessione del contributo ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, perché sia provveduto alla ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale Largo Chiesa (Campobasso), danneggiata dagli eventi bellici ed ora crollata, a seguito di che si è completamente interrotta la strada comunale sottostante e grave pericolo esiste per la pubblica incolumità ». (5372).

RISPOSTA. — « Non è possibile fornire la risposta alla su riportata interrogazione in quanto in essa non è indicata la località per la quale si domanda l'intervento di questo Ministero ».

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dei canali di irrigazione nella pianura di Boiano (Campobasso), alla costruzione, tante volte invocata, di una rete di strade interpoderali, che possa dar modo a più largo e celere impiego di macchine agricole ed alla costruzione di casette di montagna, necessarie allo sviluppo ed all'incremento della pastorizia per sicuro rifugio per uomini ed animali nei violenti temporali che colpiscono il Matese ». (5383).

RISPOSTA. — « Dagli atti di questo Ministero e dell'Ispettorato agrario compartimentale di Pescara, risulta presentato solo un progetto per impianto di irrigazione da parte del consorzio di irrigazione Rio della piana di Boiano. Con decreto ministeriale 31 agosto 1951, n. 5635, a favore del suddetto consorzio è stato concesso il sussidio statale di lire 9.780.655 nella spesa di lire 25 milioni.

« Il tempo utile per la realizzazione dei lavori, fissato dal predetto decreto in mesi 8 a partire dal 18 febbraio 1952, è stato prorogato al 30 giugno 1954, con nota dell'8 febbraio 1954, n. 6648. Tali lavori, però, non risultano essere stati ancora iniziati.

« Per quanto concerne le invocate costruzioni rurali nei territori montani del Matese, sarebbe necessario, per poter fornire ragguagli, conoscere a quali specifiche pratiche l'onorevole interrogante intenda riferirsi ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quanto vi sia di fondato nelle preoccupazioni di nume-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

rosi agricoltori del comune di Sepino (Campobasso), i quali lamentano che, effettuandosi in contrada Coste Irolme lungo gli argini del Tappone sino alle Tre Fontane il rimboschimento, si tolgono ad essi zone di terreni seminati, per cui alcuni possono addirittura essere ridotti alla miseria, ed in alcuni punti si recingono le masserie, sicché i proprietari di esse non hanno modo di portare ad abbeverare i loro animali ». (5454).

RISPOSTA. — « I terreni situati lungo le sponde del torrente Tappone, in territorio di Sepino, sono compresi nel perimetro del bacino montano del fiume Volturno sottobacino Tammaro, il quale forma oggetto di sistemazione idraulico-forestale, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646. I lavori in atto, che riguardano, fra l'altro, il consolidamento delle sponde del suddetto torrente a mezzo di canalizzazioni e drenaggi per la regolamentazione delle acque superficiali, si rendono indispensabili, in quanto i terreni circostanti sono molto dissestati.

« Le preoccupazioni degli agricoltori di Sepino sono quindi del tutto infondate, giacché proprio a seguito di un intervento sistematorio a carattere idraulico-agrario sarà possibile successivamente esercitare una razionale e vantaggiosa agricoltura.

« In merito alla recinzione delle masserie, si chiarisce che trattasi solo della costruzione della chiudenda parallela all'alveo del torrente, a protezione delle piantagioni che si rendono indispensabili per il consolidamento degli alvei. Comunque, tale chiudenda presenta degli opportuni varchi per il collegamento tra le due sponde del torrente e per il transito degli animali da condurre all'abbeveraggio ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quanto vi sia di fondato nelle preoccupazioni degli agricoltori della zona Campitello dell'agro di Sepino (Campobasso), i quali sostengono che tale zona adibita a pascolo, venga molto ristretta, per cui, riducendosi il pascolo, viene ad essere danneggiato il bestiame, che già non trova nei brevi pascoli esistenti sufficiente alimentazione ». (5455).

RISPOSTA. — « La zona in contrada di Campitello, cui si riferisce l'onorevole interrogante appartiene al comune di Sepino ed è costituita da terreni incolti e boschi digra-

danti, i quali offrivano un magro pascolo per il bestiame dei locali agricoltori.

« In tale zona, che è compresa nel bacino montano di Volturno, si stanno eseguendo, a cura della Cassa del Mezzogiorno, dei lavori di sistemazione idraulico-forestale allo scopo di rinsaldare i terreni e proteggere dalle alluvioni la sottostante vallata del Tammaro.

« Detti lavori rivestono carattere di notevole importanza economica e sociale, in quanto, oltre che incrementare l'agricoltura molisana, offrono anche l'impiego alla numerosa mano d'opera locale, alleviandole le disagiate condizioni di vita.

« Le preoccupazioni degli agricoltori di Campitello non hanno poi motivo di essere, sia perché essi possono trovare per il loro bestiame sufficiente pascolo negli altri terreni comunali, sia perché i suddetti lavori non verranno estesi ad altre zone oltre a quella, limitata, in cui si stanno attualmente svolgendo ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione comunale di Castellino sul Biferno (Campobasso), che si rifiuta di effettuare il pagamento di competenze arretrate all'applicato comunale Mastrogiuseppe Pietro, che invano le sta reclamando da anni, e quali provvedimenti, ove tale operato, come è prevedibile, non venga approvato, intende prendere, perché il debito sia soddisfatto ». (5686).

RISPOSTA. — « A seguito dell'interessamento della prefettura di Campobasso, la giunta municipale di Castellino di Biferno, con i poteri del Consiglio, ha deliberato, con atto del 7 luglio 1954, n. 75, la liquidazione delle competenze arretrate, dovute all'applicato Mastrogiuseppe Pietro.

« Allo stato la predetta deliberazione è in corso di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune e successivamente sarà inviata all'autorità di controllo per i provvedimenti di competenza ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, date le particolari esigenze di lavoro degli spedizionieri, presentare al Parlamento un disegno di legge, con il quale si disponga che l'annullamento delle marche che si appongono sui duplicati e copie di note degli spedizionieri, abbia luogo, oltre che ad opera degli uffici del registro o delle dogane, così come

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

dispone l'articolo 24 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, anche ad opera della Banca d'Italia, che invalida i documenti per la riscossione dei crediti provenienti dall'estero al momento dell'incasso da parte dello spedizioniere ». (5828).

RISPOSTA. — L'articolo 24 della tariffa allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, prevede che l'annullamento delle marche da bollo ad imposta fissa da apporsi sui duplicati e sulle copie di ricevute ordinarie, note, conti e fatture deve essere effettuato da parte degli uffici del registro o delle dogane.

« L'opportunità di promuovere un provvedimento legislativo tendente ad estendere la sfera di attribuzione di cui alla norma suddetta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante formò più volte oggetto di attento esame da parte del Ministero in seguito a quesiti proposti dalla Confederazione generale italiana del commercio e della Banca d'Italia.

« In tali occasioni oltre a riconoscere l'inderogabilità della disposizione citata fu osservato che la *ratio juris*, della norma in esame trova il suo fondamento nella necessità di garantire l'interesse dell'erario mediante l'accertamento dell'effettivo soddisfacimento del tributo sugli originali degli atti stessi.

« Motivi di principio e di opportunità suggeriscono che il detto accertamento sia devoluto esclusivamente agli uffici finanziari, sia per le loro specifiche attribuzioni e sia per assicurare una esatta ed uniforme applicazione del tributo.

« È inoltre da tener presente che un'eventuale disposizione legislativa diretta ad estendere l'attribuzione di cui sopra, anche limitatamente agli atti emessi dagli spedizionieri, costituirebbe un precedente per analoghe richieste relative ad altre categorie di atti.

« D'altra parte, atteso che tutte le operazioni degli spedizionieri relative alle esportazioni si compiono presso gli uffici doganali, l'annullamento delle marche da bollo presso i detti uffici, ai sensi dell'articolo 24 soprari-chiamato, non può costituire intralcio alla speditezza dell'attività svolta dalla categoria interessata.

« Le considerazioni suesposte pertanto consigliano di non modificare l'attuale disciplina della materia in argomento ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'applicazione dell'articolo 1 lettera h)

della legge 19 giugno 1940, n. 762 (legge sull'imposta generale entrata) a favore degli spedizionieri in relazione alle prestazioni che effettuano nello Stato nei confronti di committenti esteri, esonerandoli, quindi, dall'imposta generale entrata, non potendosi negare che lo spedizioniere che lavora per committenti esteri percepisce corrispettivi relativi a servizi internazionali ». (5829).

RISPOSTA. — « L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1, lettera h), della legge 19 giugno 1940, n. 762, per le somme introitate in seguito ad esportazione di merci, a noli e ad altri corrispettivi relativi a « servizi internazionali » riflette esclusivamente i servizi a carattere promiscuo che si effettuano fra il territorio nazionale e quello di Stati esteri, mentre i servizi che si concretano e si esauriscono nell'ambito del territorio nazionale, rientrano in pieno nella sfera di applicazione del tributo, a nulla in-fluendo che siano eseguiti per conto di stranieri e che il pagamento dei relativi corrispettivi avvenga eventualmente all'estero.

« In relazione a tali criteri è chiaro che, attuandosi l'attività svolta dagli spedizionieri italiani integralmente nell'ambito del territorio italiano, essa non può in nessun caso essere ricondotta nei confini dei servizi internazionali, per mancanza di presupposti a tal fine richiesti.

« Si fa presente per altro che gli spedizionieri godono di un trattamento largamente agevolativo, giacché sul complesso delle entrate da essi conseguite in dipendenza della loro attività, sono tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento, in base alla modesta aliquota dell'1 per cento.

« Per le ragioni sopra esposte la richiesta dell'onorevole interrogante intesa ad estendere l'immunità dall'imposta generale sull'entrata alle prestazioni effettuate dagli spedizionieri nei confronti dei committenti esteri, non appare suscettibile di accoglimento ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Casacalenda (Campobasso) non è stato ancora compreso nell'elenco dei territori montani, che possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 ». (5847).

RISPOSTA. — « La commissione censuaria centrale non ha mancato di esaminare la domanda del sindaco del comune di Casacalenda

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

(Campobasso), tendente ad ottenere l'inclusione di quel territorio nell'elenco dei comuni montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il cui articolo 1, primo comma, precisa che per l'inclusione nel predetto elenco, il reddito imponibile medio del territorio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non debba superare lire 2.400.

« Detta commissione ha rilevato, al riguardo, che il territorio del comune di Casacalenda ha un reddito complessivo medio (dominicale più agrario) di lire 3.236,64 per ettaro di territorio censito, maggiore cioè del 34,86 per cento del limite di lire 2.400 sopra indicato.

« La commissione censuaria centrale non ha potuto quindi accogliere l'istanza di detto comune, né ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessale dall'ultimo comma del citato articolo 1 di considerare cioè montani anche quei comuni che avendo le caratteristiche prescritte presentino rispetto a quelli classificati montani pari condizioni economico-agrarie.

« Invero la commissione si è finora avvalsa di tale facoltà, entro adeguati limiti e sempre a condizione che la situazione di fatto, quanto ad altitudine e reddito medio, non si discosti in modo rilevante da quella indicata dal legislatore, il che non si verifica riguardo al comune di Casacalenda ».

Il Ministro TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Cercepiccola (Campobasso) è compreso nell'elenco dei comuni considerati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e non è compreso nell'elenco dei comuni montani ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703 ». (5848).

RISPOSTA. « La commissione censuaria centrale non ha mancato di esaminare la domanda del sindaco del comune di Cercepiccola (Campobasso), tendente ad ottenere l'inclusione di quel territorio nell'elenco dei comuni montani ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale, il cui articolo 3 prescrive che per l'inclusione in parola il territorio comunale debba avere le seguenti caratteristiche

a) altitudine minima non inferiore a 600 metri sul livello del mare, ovvero un disli-

vello non inferiore a metri 600 fra altitudine massima e quella minima;

b) reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, non maggiore di lire 800.

« Detta commissione ha rilevato però che il territorio del comune di Cercepiccola ha una quota altimetrica massima di metri 872; una quota altimetrica minima di metri 515, con un dislivello massimo di metri 537, inferiore ai 600 metri prescritti. Inoltre il suo reddito complessivo medio (dominicale più agrario) per ettaro censito risulta di lire 280,81 maggiore cioè del 40,40 per cento del limite di lire 200 stabilito dalla legge.

« La commissione censuaria centrale non ha potuto quindi accogliere l'istanza di detto comune né ha avuto modo di avvalersi della facoltà che consente di includere nell'elenco in parola quei comuni che, essendo limitrofi ad altri già inclusi, abbiano pari condizioni economiche agrarie, dato che tale circostanza non si verifica per il territorio di Cercepiccola ».

Il Ministro TREMELLONI.

COLITTO. *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il territorio del comune di Bonefro (Campobasso) non è stato ancora compreso nell'elenco dei comuni montani ». (5895).

RISPOSTA. — « Il territorio del comune di Bonefro non è in possesso né delle caratteristiche altimetriche (terreno situato almeno per l'80 per cento al di sopra dei seicento metri di altitudine, o con un dislivello non minore di seicento metri fra la quota altimetrica massima e quella minima), né delle caratteristiche di reddito, che non deve essere superiore a lire 2.400 per ettaro censito. Il reddito medio complessivo (dominicale più agrario) tre, non può essere considerato montano in lire 3.864, maggiore cioè del 61 per cento del limite predetto. Il territorio in parola, inoltre, non può essere considerato montano in forza dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che prevede la facoltà per la commissione censuaria centrale di includere nell'elenco dei comuni montani i comuni limitrofi a quelli che sono in possesso delle prescritte caratteristiche e riconosciuti in pari condizioni economico-agrarie, perché tale circostanza non si verifica nel caso in esame.

« Comunque, per quanto il territorio comunale di Bonefro non sia stato incluso dalla commissione censuaria centrale nell'elenco dei territori montani a termini dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, una porzione di esso, e precisamente 884 ettari, beneficeranno ugualmente delle provvidenze contemplate dalla detta legge, perché fanno parte del comprensorio di bonifica montana del Fortore, a' termini dell'articolo 14 e sono stati riclassificati ai sensi del primo comma dell'articolo 15 con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno dotare il comune di San Pietro Avellana (Campobasso) di un armadio farmaceutico, essendo detto comune sfornito di farmacia ». (6000).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato sin dal 1949 ha concesso al comune di San Pietro Avellana un contributo di lire 60.000 per la istituzione di un armadio farmaceutico.

« A seguito della concessione di tale contributo, quella amministrazione comunale, con deliberazione consiliare 12 ottobre 1950, numero 24/A, determinava di istituire, con i predetti fondi, l'armadio farmaceutico in parola e la prefettura di Campobasso concedeva la relativa autorizzazione.

« Ciò premesso e tenute presenti le buone condizioni economiche del comune di San Pietro Avellana che potrebbe far fronte con propri mezzi ad una eventuale spesa per il proprio armadio farmaceutico, questo Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non ritiene di concedere altro contributo, anche in considerazione che è già stato indetto pubblico concorso per l'autorizzazione all'apertura di una regolare farmacia in quel comune ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

COLITTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Spinete (Campobasso) di un fabbricato a cura della gestione I.N.A.-Casa ». (6145).

RISPOSTA. — « Poiché la questione attiene alla competenza dello scrivente, si comunica che, per il comune di Spinete non fu, a suo

tempo, prevista alcuna costruzione, non potendo tale comune essere compreso nel programma di costruzione formulato dal competente comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa.

« Infatti, tenuto conto dei fondi disponibili e degli elementi demografici (numero dei lavoratori contribuenti — indice di affollamento — distruzioni belliche) presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 10, legge 28 febbraio 1949, n. 43, per ciascun centro, non si raggiunsero i valori minimi stabiliti per la inclusione.

« Allo stato attuale, comunque, essendo i mezzi finanziari di competenza del settennio di validità della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ormai integralmente impegnati, non vi è alcuna possibilità di ulteriori programmazioni ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno istituire nel comune di Spinete un cantiere di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la costruzione di un muraglione al lato rinforzo sud ». (6150).

« Per conoscere se non creda opportuno istituire nel comune di Spinete (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la sistemazione della strada di allacciamento del centro al cimitero ». (6151).

RISPOSTA. — « Come per analoghe interrogazioni si è avuto occasione di chiarire, questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri di lavoro sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali, ufficio del lavoro e prefetture, incaricati di redigere un piano di cantieri, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

« A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni.

« Per il comune di Spinete i predetti organi non hanno, tuttavia, proposto la istituzione di alcun cantiere per il corrente esercizio finanziario; pertanto non si rende possibile autorizzare quelli segnalati dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno istituire al comune di Campolieto (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la sistemazione delle strade interne del comune ». (6267).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che per il comune di Campolieto, l'ufficio provinciale del lavoro d'intesa con la prefettura ha proposto per il decorso esercizio finanziario l'istituzione di un cantiere di lavoro per la sistemazione di strade comunali che è stato autorizzato, all'inizio dell'esercizio stesso, per una spesa di lire 1.936.130.

« Per quanto concerne l'esercizio finanziario 1954-1955, gli organi provinciali predetti non hanno invece proposto l'istituzione di alcun cantiere e, pertanto, non si rende possibile intervenire nel senso desiderato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno istituire nel comune di Castropignano (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la esecuzione di importanti opere pubbliche ». (6358).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover comunicare che, non essendo pervenuto, ad opera dei competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura di Campobasso), alcuna proposta circa la istituzione di un cantiere di lavoro in Castropignano, non ricorre la possibilità di adottare il provvedimento richiesto dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno istituire nel comune di Castelmauro (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che giovi ai numerosi disoccupati locali e consenta insieme la esecuzione di opere pubbliche ». (6359).

RISPOSTA. — « Risulta a questo Ministero che, ad opera dei competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura di Campobasso), è stata formulata la proposta di istituzione di un cantiere di lavoro in Castelmauro, quale prolungamento del precedente cantiere n. 6685.

« Si confida che, una volta espletati i necessari adempimenti che debbono precedere l'approvazione dei piani predisposti per l'esercizio 1954-55, sarà possibile autorizzare il cantiere richiesto ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Macchia Valforte (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre aiuterebbe i disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade interne del comune ». (6400).

RISPOSTA. — « Si fa rilevare, al riguardo, che per il comune di Macchia Valforte (Campobasso), i competenti organi provinciali non hanno richiesto, nel piano di proposte elaborato per l'esercizio finanziario 1953-54, la istituzione di alcun cantiere di lavoro.

« Si è spiacenti, pertanto, che non si renda possibile adottare alcun favorevole provvedimento nel senso desiderato ».

Il Ministro: VIGORELLI.

CONCETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere alle zone marchigiane colpite da recenti alluvioni e da recentissime grandinate (esempio quella abbattutasi il 14 giugno 1954 nella vallata dell'Aso e che ha procurato danni ingenti nelle ubertose campagne di Petritoli, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano (Ascoli Piceno), un equo sussidio atto a lenire le disastrose conseguenze derivatene ». (5991).

RISPOSTA. — « Esula dalla competenza di questo Ministero ogni intervento inteso a risarcire danni sofferti per effetto di grandinate e di nubifragi.

« Come misura, invece, di pronto soccorso e di assistenza immediata alle famiglie povere della vallata dell'Aso, le cui condizioni di bisogno si erano aggravate in conseguenza del fortunale del 14 giugno scorso, questo Ministero ha erogato una sovvenzione straordinaria di lire 650 mila ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il provveditore agli studi di Napoli non ancora ha provveduto a costituire ed insediare il nuovo consiglio di amministra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

zione del patronato scolastico della città di Napoli, pur essendo trascorso già da tempo il periodo di mesi cinque, stabiliti dalla legge, per la reggenza commissariale ». (5902).

RISPOSTA. — « L'interrogazione è da considerare ormai superata dagli avvenimenti, in quanto il consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Napoli è stato regolarmente ricostituito con provvedimento del provveditore agli studi di Napoli in data 23 giugno 1954, e di ciò ha dato notizia l'intera stampa locale ».

Il Ministro: MARTINO.

D'AMBROSIO. — « *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali siano stati i motivi per cui il provveditore agli studi di Napoli abbia sciolto il consiglio del patronato scolastico, facendo cadere sui componenti del detto consiglio dei gravi sospetti lesivi alla loro dignità di uomini e di funzionari delle pubbliche amministrazioni. »

« I giornali cittadini e le riviste scolastiche, pur deplorando tale atto, hanno chiesto inutilmente le ragioni di tale provvedimento ». (5980).

RISPOSTA. — « Il consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Napoli fu sciolto per scarsa funzionalità. »

« I motivi che determinarono tale provvedimento furono ritenuti legittimi ed opportuni da questo Ministero, che respinse i ricorsi di alcuni membri della giunta del disciolto consiglio ».

Il Ministro: MARTINO.

DANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per i quali è stato escluso il comune di Ucria (Messina) dall'elenco dei comuni montani e se — considerando: a) che il comune di Ucria sorge ad oltre 750 metri di altitudine; b) che è un comune povero; c) che ha un largo bracciantato agricolo che non trova possibilità di impiego locale; d) che ogni anno viene applicato l'imponibile di mano d'opera obbligatoria — non ritenga di intervenire per riparare ad una grave ingiustizia sollecitando la reinscrizione di tale comune nell'elenco dei comuni montani ». (5911).

RISPOSTA. — « Il comune di Ucria (Messina), già incluso nell'elenco dei territori montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ne è stato escluso dalla com-

petente commissione censuaria centrale presso il Ministero delle finanze, a far tempo dal 1° gennaio 1954, perché, a seguito della recente entrata in conservazione del nuovo catasto, il reddito imponibile medio per ettaro è venuto a risultare superiore al limite massimo di lire 2.400 fissato dalla citata disposizione. »

« Ai termini degli articoli 1 e 2 delle norme integrative e di attuazione della legge n. 991, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979. Il comune interessato potrà presentare nuova istanza alla commissione censuaria centrale onde tentare un riesame del provvedimento Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, il cosposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge, sempre che dalla relazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, che dovrà corredare l'istanza, risulti la parità delle condizioni economico-agrarie, del territorio comunale di Ucria, rispetto a quelle di altri comuni che si trovino tuttora inclusi nell'elenco ».

Il Ministro: MEDICI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere — con riferimento ad altra analoga interrogazione, alla quale ebbe risposta il 1° febbraio 1954 col n. 841 di protocollo — se le considerazioni esposte per giustificare il provvedimento di non corresponsione delle indennità di presenza delle scuole elementari per il mese di congedo annuale, anche se di esso non si fruisce, non valgano anche per i presidi e i direttori delle scuole medie, chiarendo così il punto fondamentale rimasto senza riscontro — della interrogazione precedente, la quale poneva soprattutto in evidenza la disparità di trattamento al personale dell'uno e dell'altro ordine di scuole, che causa giustificati rilievi e vivo malcontento ». (4742).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che il Ministero, considerato che presentemente lo stanziamento di bilancio non consente la liquidazione del premio di presenza al personale di vigilanza delle scuole elementari per tutto l'anno; considerato, d'altra parte, che tale indennità viene corrisposta ai presidi e ai direttori delle scuole secondarie anche per il mese di congedo non fruito, chiederà al Tesoro la integrazione dei fondi necessari a porre su un piede di parità il personale direttivo delle scuole secondarie e quello delle scuole elementari ».

Il Ministro: MARTINO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere entro quale termine di tempo l'ufficio competente porterà a compimento il lavoro di ricostruzione della carriera, ai fini del trattamento economico, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, per i professori immessi nei ruoli speciali transitori in data 1° ottobre 1951, idonei e abilitati alla cattedra per la quale furono dichiarati vincitori, che abbiano compiuto con esito positivo il triennio di prova.

« L'applicazione dei predetti articoli si ritiene urgente in quanto, in molti casi, si tratta di insegnanti i quali hanno molti anni di servizio fuori ruolo e per i quali si è ormai maturato il termine utile per il passaggio al grado superiore ». (6130).

RISPOSTA. — « Il problema sollevato dall'onorevole interrogante, consistente nella concreta attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, è già da tempo allo studio di questo Ministero, che, per i casi più urgenti — quali quelli di collocamento a riposo, dimissioni, ecc. — ha provveduto o sta provvedendo ad emanare i decreti relativi al riconoscimento dei servizi scolastici prestati anteriormente all'iscrizione nei ruoli speciali transitori, ai fini della determinazione del trattamento economico, e dei servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, comunque utili ai fini del trattamento di quiescenza.

« Data la complessità e la mole del lavoro, non è agevole prevedere in quanto tempo esso sarà espletato; certo è che l'ufficio competente del Ministero vi provvede e vi provvederà con il massimo impegno.

« Quanto all'ultimo punto toccato dall'onorevole interrogante, giova rilevare che, a norma di legge, ai professori di ruoli speciali transitori non viene attribuito un grado, ma un trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i professori di ruolo cui essi sono equiparati e agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e per quello immediatamente superiore. Il professore di ruolo speciale transitorio quindi, che possiede o consegna, nei termini di legge, il titolo di abilitazione per l'insegnamento impartito, e che abbia compiuto favorevolmente un triennio effettivo di prova, ottiene la conferma della iscrizione nel ruolo speciale transitorio e non il passaggio al grado superiore di cui impropriamente parla l'onorevole interrogante ».

Il Ministro: MARTINO.

DEL FANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente esaminare la possibilità di includere nei piani di sistemazione idraulico-forestale del teramano anche i torrenti delle zone di Bisenti, Campli, Atri e delle altre zone limitrofe e particolarmente impervie, dando così un ordinato regime idraulico-forestale a tutta la provincia di Teramo ». (6013).

RISPOSTA. — « I territori dei comuni di Bisenti, Campli e Atri ricadono, rispettivamente, nel perimetro dei bacini montani Fino, Tordino e Corrano-Calvano.

« Nel bacino del Fino sono già in corso interventi sistematori in esecuzione del programma decennale della Cassa per il Mezzogiorno.

« Nel bacino del Tordino si interverrà prossimamente, essendo stato compreso nelle proposte di finanziamento relative all'esercizio 1954-55.

« Nel bacino del Corrano-Calvano, infine, pur essendo detto bacino compreso tra quelli di nuovo intervento, non si potrà intervenire prima dell'attuazione del programma relativo all'esercizio 1955-56, in quanto è stato convenuto, in sede di formulazione delle proposte relative all'esercizio precedente, di procedere ad un preliminare ed accurato studio della situazione di fatto e dei rimedi per eliminare il dissesto esistente nel bacino stesso.

« In particolare, per quest'ultimo bacino si precisa, che il 30 maggio 1954 ad iniziativa della camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo, ha avuto luogo, nella sede comunale di Atri, una riunione al fine di esaminare il problema della sistemazione dei calanchi nel territorio di detto comune.

« In detta riunione — alla quale hanno partecipato tra l'altro un rappresentante del servizio bonifiche della Cassa, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Teramo, i capi degli Ispettorati agrari provinciali di Teramo e dell'Aquila, funzionari dell'amministrazione provinciale e della prefettura di Teramo, il presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Teramo — è stata discussa e riconosciuta la necessità tecnica e la convenienza economica — oltre che sociale — di risolvere il problema della sistemazione dei calanchi della zona.

« Per quanto riguarda la competenza ad eseguire i lavori, di preminente carattere idraulico-agrario, è stato ritenuta la opportunità di sollevare l'Ispettorato ripartimentale

delle foreste di Teramo dalla condotta degli stessi.

« Non essendo attualmente costituito alcun ente di bonifica, che operi nella zona anzidetta, è emersa la necessità di costituire un apposito consorzio di bonifica o quanto meno un consorzio di miglioramento fondiario. Della costituzione di un siffatto ente si sta interessando un privato proprietario della zona (il dottor Tornese) con l'ausilio tecnico degli organi locali interessati.

« Tale costituendo consorzio provvederà, a suo tempo, alla progettazione e alla esecuzione delle opere che — stante la accennata inclusione del territorio di Atri nei bacini di nuovo intervento della Cassa — potranno ottenere i benefici di legge ».

Il Presidente del comitato dei ministri CAMPILLI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per conoscere se, in seguito al tragico episodio di Scanno in provincia di Aquila, nel quale hanno trovato la morte cinque persone, non ritenga opportuno ed urgente emanare più rigorose disposizioni onde evitare il ripetersi di altre esplosioni che, purtroppo, si verificano sovente nelle fabbriche di fuochi pirotecnici ». (6156).

RISPOSTA. — « La materia delle fabbriche di fuochi artificiali è disciplinata dalle norme contenute nel capitolo 28 dell'allegato *b* al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; norme che, di per sé, danno sufficiente garanzia per la incolumità degli addetti alla lavorazione e per la sicurezza pubblica e la cui osservanza viene controllata dalle commissioni tecniche provinciali, sia mediante sopralluogo prima del rilascio del relativo titolo di polizia, sia mediante saltuarie visite quando la fabbrica è in attività.

« La fabbrica in località Fiumata del comune di Scanno, nella quale il 28 giugno 1954 si è verificata un'esplosione che ha causato la morte del proprietario Passaretti Pasquale e di altre tre persone che occasionalmente lo aiutavano nella preparazione degli artifici, era peraltro gestita clandestinamente dallo stesso Passaretti, che non era in possesso per tale fabbrica di alcuna autorizzazione.

« Il Passaretti aveva avanzato richiesta di licenza per impiantare una fabbrica di fuochi artificiali, ma non nella località citata, bensì in locali costruiti in zona Colle Spinelli; licenza non ancora concessagli in attesa della

esecuzione di alcune prescrizioni di sicurezza imposte dalla commissione provinciale degli esplosivi che, in data 9 giugno 1954, aveva compiuto il necessario sopralluogo trovando detti locali completamente vuoti di materiali e di attrezzatura.

« Il doloroso episodio non può, pertanto, essere attribuito alla deficienza di norme tecniche in materia; chè anzi dagli accertamenti compiuti dalla direzione di artiglieria di Roma è risultato che venivano impiegate nella lavorazione miscele (alluminio in polvere, clorato di potassio e solfuro di antimonio) espressamente vietate dalle citate disposizioni regolamentari.

« È stata, comunque, richiamata l'attenzione degli organi di pubblica sicurezza sulla necessità di assicurare la rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti nelle fabbriche autorizzate e di intensificare la vigilanza diretta a prevenire e reprimere la fabbricazione e il commercio abusivi di sostanze esplosive ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

DE MARZI E VALANDRO GIGLIOLA.

— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i criteri con i quali l'Ente nazionale previdenza dipendenti statali sceglie nelle province i medici per i servizi di controllo dell'istituto stesso ed in modo particolare quali sono stati questi criteri per le recenti assunzioni di quest'anno in provincia di Padova ». (5860).

« RISPOSTA. — « Le assunzioni del personale sanitario necessario al funzionamento dei servizi diretti ed indiretti avvengono, per tutte le sedi dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali, secondo l'ordine della graduatoria interna di merito, che un'apposita commissione, nominata dal comitato esecutivo dell'ente medesimo, da tempo provvede a formulare, esaminando e valutando, con criteri approvati dal consiglio di amministrazione, i titoli accademici e professionali esibiti dagli aspiranti.

« Di tale commissione fanno parte, tra altri componenti, un sanitario in rappresentanza dell'A.C.I.S. e altro in rappresentanza dell'ordine dei medici.

« Come per le altre sedi, così pure per quanto riguarda l'ufficio di Padova, è stato rigorosamente rispettato, nel disporre l'utilizzazione di nuovo personale tecnico, l'ordine della suaccennata graduatoria, sia quando si è dovuto provvedere ad assumere medici da adibire alle cure dirette, sia per fronteggiare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

necessità di istituto nel campo della assistenza indiretta.

« Del resto, l'unico provvedimento di assunzione, adottato nell'anno in corso presso la sede di cui trattasi per il servizio dei controlli, risulta essere quello deliberato dal comitato esecutivo dell'ente in questione nella seduta del 3 febbraio 1954, secondo la prassi sopra cennata, relativo al dottore Luigi Monteleone, incaricato di effettuare visite fiscali domiciliari, in sostituzione del dimissionario dottore Barbato ».

Il Ministro. VIGORELLI.

D'ESTE IDA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se intenda emanare il regolamento previsto dall'articolo 8, comma quarto, della legge 8 aprile 1952, n. 212, che prevede la corresponsione al personale femminile coniugato delle quote complementari di carovita per la prole minorenni quando sia data la prova della disoccupazione del marito.

« Molte dipendenti statali che si trovano nelle suddette condizioni aspettano l'applicazione di detto articolo ». (5403).

(Vedi risposta all'onorevole Angelucci Mario n. 5389).

DE VITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero stesso ad annullare, per la seconda volta, il concorso per applicato di segreteria nella scuola media di Chiaromonte Gulfi (Ragusa), regolarmente espletato nella più rigorosa legalità ». (6064).

RISPOSTA. — « Da accertamenti effettuati da questo Ministero in seguito ad un ricorso presentato dal signor Salomone Giuseppe, contro l'assunzione di un applicato di segreteria presso la scuola media di Chiaromonte Gulfi, risultò che il preside, nel procedere alla predetta nomina, non aveva osservato le disposizioni impartite con la circolare del 10 agosto 1952, n. 5850.

« Non fu possibile, pertanto, convalidare l'operato del preside, il quale fu invitato ad emanare un nuovo avviso di disponibilità del posto, con la scrupolosa osservanza delle citate norme.

« Il preside interessato ottemperò a quanto sopra, ma omise di notificare il provvedimento adottato da questo Ministero al signor Salomone, il quale, venuto a conoscenza della nuova nomina, ha presentato un secondo ricorso, giustificando la mancata presentazione della domanda di assunzione nei prescritti

termini con l'ignoranza dei provvedimenti adottati in merito al primo ricorso.

« Per la seconda volta, quindi, questo Ministero non ha potuto convalidare l'assunzione di un applicato di segreteria presso la scuola media in questione, perché la mancata notifica del sopra menzionato provvedimento, mantenendo il Salomone in attesa dell'esito del suo ricorso, lo ha indotto ad una errata valutazione della situazione ».

Il Ministro. MARTINO.

DI PRISCO. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere quali provvedimenti il questore di Verona ha preso o intenda prendere verso i funzionari di pubblica sicurezza in servizio la sera del 25 giugno 1954 al comizio tenutosi in località Piazzetta Santa Toscana in Verona, i quali, in assoluto dispregio dell'articolo 21 della Costituzione, sono intervenuti per proibire la raccolta di firme di cittadini su una petizione diretta alle autorità governative.

« Quali provvedimenti altresì sono stati presi verso quel sottufficiale di pubblica sicurezza che con atto volgare e provocatorio lacerava davanti all'interrogante una copia della petizione dopo che l'aveva strappata dalle mani di un cittadino.

« Chiede altresì di conoscere in base a quali disposizioni il commissario di pubblica sicurezza presente al comizio per servizio, si sia opposto a rilasciare all'interrogante il nome del sottufficiale in parola ». (6115).

RISPOSTA. — « La sera del 25 giugno 1954, in Verona, al termine del comizio tenuto dall'onorevole interrogante e dal segretario provinciale della federazione comunista, furono distribuiti ai presenti alcuni stampati contenenti una « petizione » contro lo sgombero delle sedi delle sezioni socialista e comunista di Veronetta.

« Poiché per la diffusione in pubblico di detti stampati non era stata richiesta, né rilasciata, la licenza prescritta dall'articolo 113 delle leggi di pubblica sicurezza, il funzionario di pubblica sicurezza, dirigente il servizio, ordinò che fossero sequestrati.

« Non sussiste che un sottufficiale di pubblica sicurezza abbia lacerato una copia della « petizione ». È avvenuto, invece, che un cittadino si rifiutò di consegnare al detto sottufficiale la copia in suo possesso, trattenendola con forza e lacerando, quindi, la parte che era riuscito a conservare, incitato a fare ciò da alcuni presenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

« L'onorevole interrogante chiese di conoscere il nome del sottufficiale, ma il funzionario gli fece presente che questi poteva, se necessario, essere identificato in sede competente ».

Il Sottosegretario di Stato. Russo.

DRIUSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno emanare apposite istruzioni ai provveditori agli studi affinché sia ritardata la formazione delle graduatorie per gli incarichi per l'insegnamento nelle scuole medie per il prossimo anno scolastico 1954-55 a quando sarà conosciuta la graduatoria degli insegnanti dichiarati « idonei » nei precedenti concorsi.

« Ciò allo scopo di evitare che le graduatorie per gli incarichi vengono compilate solo sulla scorta di quelle — già pubblicate — degli insegnanti dichiarati « abilitati » il che — soprattutto per il carattere di stabilità che si intenderebbe dare ai futuri incarichi — suonerebbe ingiustizia e sarebbe di grave danno per quegli insegnanti che, avendo riportata la « idoneità » al momento per altro non ufficialmente riconosciuta a causa degli adempimenti burocratici, si vedrebbero posti in condizione di inferiorità di fronte a colleghi rimasti ad essi inferiori nelle prove d'esame dei concorsi ». (6137).

RISPOSTA. — « Come è stato già comunicato in risposta ad altre interrogazioni presentate sull'argomento, la richiesta dell'onorevole interrogante non può essere accolta, in quanto, per motivi di tempestività, non potranno essere prese in considerazione, ai fini dell'assunzione degli insegnanti non di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'anno 1954-55, la idoneità, conseguite nei concorsi indetti con decreti ministeriali 27 aprile 1951.

« Infatti, i concorsi-esami di stato di cui ai decreti ministeriali sopra citati, non sono stati ancora espletati, dovendo le relative graduatorie essere sottoposte, oltre che all'approvazione dello scrivente, alla prescritta registrazione della Corte dei conti.

« Ora, è ovvio che fino a quando dette graduatorie non saranno state perfezionate con il visto del suddetto organo di controllo, nessuna efficacia potranno avere le idoneità conseguite.

« La registrazione è, pertanto, una condizione essenziale in quanto, essendo l'idoneità la risultante della somma dei voti riportati nelle prove d'esame e del punteggio assegnato

ai titoli posseduti, più facilmente si presta agli eventuali ribevi della Corte dei conti, specie per quanto si riferisce alla valutazione data ai titoli.

« Per coloro che hanno conseguito l'abilitazione nei concorsi — esami di stato indetti con i già citati decreti ministeriali ed i cui risultati non sono stati ancora pubblicati nel *Bollettino ufficiale*, il Ministero ha creduto opportuno regolarsi diversamente, perché l'abilitazione è costituita dal solo punteggio riportato nelle prove d'esame e, pertanto, non è suscettibile di revisione, in sede di controllo, da parte della Corte dei conti.

« Quanto alla proposta di ritardare la formazione delle graduatorie, si fa presente che la complessità del lavoro che devono svolgere le commissioni incaricate di formare le graduatorie stesse, dato il numero degli aspiranti ed i documenti da controllare, è tale che se si accogliesse quest'ultima proposta, non sarebbe possibile nominare i professori incaricati all'inizio dell'anno scolastico, con grave danno per il buon andamento della scuola ».

Il Ministro MARTINO.

FERRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere come intenda assicurare la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di collocamento di fronte a episodi di aperta violazione delle medesime, come quello avvenuto recentemente a Stia (Arezzo), dove l'amministrazione forestale dello Stato ha preteso di assumere manovali comuni da adibirsi ad escavazione di buche per piantagioni con richiesta nominativa al collocatore comunale; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'ufficio del lavoro di Arezzo, che con lettera del 25 maggio 1954 aderiva alla predetta richiesta dell'amministrazione forestale.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere con riferimento ai fatti suesposti come l'onorevole Ministro intenda che si debba interpretare l'articolo 17 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e se possano essere considerati avventizi, operai giornalieri assunti dall'amministrazione forestale per una durata di poche settimane al fine di provvedere a lavori di piantagione ». (5921).

RISPOSTA. — « In data 27 maggio 1954, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Arezzo ebbe a richiedere, nominativamente, al collocatore comunale di Stia — per effettuare lavori straordinari di rimboschimento nel comune — 25 operai, essendo insufficiente per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

detti lavori la mano d'opera di ruolo dipendente dall'ispettorato stesso.

« Il collocatore comunale soddisfece la cennata richiesta, ritenendo applicabile — considerato che i prestatori d'opera interessati risultavano iscritti nelle liste di collocamento dell'ufficio — la speciale procedura stabilita dalla vigente disciplina giuridica dell'avviamento al lavoro (legge 29 aprile 1949, n. 264) per l'assunzione dei salariati avventizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

« Gli articoli 13 e 17 della legge 29 aprile 1949, infatti, stabiliscono, rispettivamente, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di rivolgersi agli uffici di collocamento « limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico » e che i medesimi enti ed amministrazioni possono chiedere all'ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la manodopera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

« In conseguenza, poiché non è dubbio che i manovali comunali assunti, in via transitoria, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Arezzo, debbano considerarsi « salariati avventizi », si ritiene legittimo l'avviamento al lavoro disposto dall'ufficio di collocamento di Stia.

« Per quanto riguarda, infine, l'interpretazione da darsi ai citati articoli 13 e 17 della legge 29 aprile 1949, n. 264, questo Ministero ritiene che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici abbiano la facoltà di assumere il personale salariato occorrente e per l'assunzione del quale non sia prescritto concorso pubblico, adottando la procedura di cui all'articolo 17 della legge n. 264, in ogni caso.

« Le disposizioni contenute nel suddetto articolo, infatti non si riferiscono alla possibilità per le amministrazioni in parola di esercitare la richiesta nominativa (in tal caso l'articolo sarebbe superfluo perché costituirebbe un duplicato dall'articolo 14), ma rappresentano la particolare disciplina che regola l'assunzione dei salariati presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici.

« Né può suscitare perplessità alcuna il termine « specialità » ricorrente nell'articolo in esame, che non è usato nel senso tecnico e oggettivo di specializzazione, ma, riferito come è alle amministrazioni richiedenti, assume il significato generico di lavorazione.

« Nulla vieta naturalmente che le amministrazioni in parola, alle quali l'articolo 17 conferisce in materia di assunzione di salariati una facoltà che rappresenta un di più rispetto alla richiesta numerica, possano, quando lo vogliano, esercitare quest'ultima.

« Un siffatto comportamento, tuttavia, non costituisce mai un obbligo giuridico per le suddette amministrazioni, ma semplicemente lo spontaneo esercizio di una facoltà minore, anziché di quella maggiore ad esse concessa dalla legge ».

Il Ministro VIGORELLI.

FIORENTINO E MUSOTTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Se non ritenga utile dotare le stazioni centrali di Agrigento e Caltanissetta di rispettive pensiline, in corrispondenza dei marciapiedi che ne sono sprovvisti con grave disagio dei viaggiatori costretti a percorrerli e a sostarvi sotto il sole o la pioggia ». (6218).

RISPOSTA. — « Nella stazione di Agrigento sono state ricostruite sia la pensilina addossata al fabbricato viaggiatori, sia la pensilina sul marciapiedi intermedio e pertanto i viaggiatori che si recano ai treni sono protetti dalle intemperie.

« Resterebbe da ricoprire, con pensilina, il marciapiedi addossato al fabbricato servizi accessori, con una spesa valutata in 10 milioni circa.

« Nella stazione di Caltanissetta centrale è stata ricostruita la pensilina addossata al fabbricato viaggiatori.

« Manca la pensilina sul marciapiedi intermedio che però, essendo largo soltanto metri lineari 4,00, non consente la costruzione della pensilina per le limitazioni imposte dal transito della sagoma ferroviaria. Si renderebbe quindi necessario allargare il marciapiedi, portandolo alla larghezza di metri lineari 6,00, facendo salire la spesa a circa 35 milioni, in quanto si dovrebbe rimaneggiare l'intero piano di stazione.

« Le attuali disponibilità di bilancio per tali lavori non consentono di affrontare le spese anzidette. Si assicura, ad ogni modo, che la questione sarà tenuta nel dovuto conto non appena se ne presenterà l'occasione favorevole ».

Il Ministro: MATTARELLA.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un progetto di legge che riconosca ai professori delle scuole me-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

die gli anni di servizio prestati nel ruolo *B* per la progressione in quello *A*, analogamente a quanto è stato fatto per gli insegnanti elementari ai fini della carriera nelle scuole medie ». (6077).

RISPOSTA. « Fin dal 25 novembre 1952, questo Ministero trasmise a quello del tesoro, per l'esame di competenza, uno schema di disegno di legge, composto di tre articoli, tendente a sancire i seguenti provvedimenti:

a) computo, per intero, del servizio prestato nel ruolo di provenienza all'atto dell'inquadramento nel ruolo superiore, come se l'insegnante avesse appartenuto sempre al nuovo ruolo;

b) revisione della carriera, con decorrenza agli effetti economici dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai professori attualmente in servizio che siano passati per concorso da uno degli altri due ruoli a quello di appartenenza;

c) abrogazione dell'articolo 18 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

« Purtroppo però a tutt'oggi le trattative svolte dal tesoro sono rimaste infruttuose, avendo il detto dicastero avanzato riserve e formulato obiezioni su alcuni punti del provvedimento predisposto, pur non dichiarandosi completamente contrario alla sua emanazione.

« Lo scrivente considera tuttora aperto il problema e si ripromette di riproporlo al tesoro anche perché, nel frattempo, è intervenuta una decisione della VI sezione del Consiglio di Stato — per effetto della quale ad un ruolo superiore, in seguito a concorso, l'anzianità di lui deve essere stabilita valutando l'intero servizio, prestato nel ruolo inferiore dal medesimo, in base alle norme che regolano la carriera del ruolo superiore ».

Il Ministro: MARTINO.

FODERARO. — *Al Governo.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare la esportazione all'estero di pellicole che, soffermandosi su descrizioni di miseria e di malavita — non corrispondenti alla realtà dei fatti — offendono il decoro e la dignità della nazione e degli italiani; nonché quali provvedimenti intenda adottare per incrementare la produzione di pellicole esaltanti le bellezze naturali della penisola al fine di un maggior sviluppo del turismo in Italia ». (6080).

RISPOSTA. — « La esportazione dei film nazionali è subordinata al nulla osta dell'amministrazione, che è concesso previo il parere

espresso dalle commissioni di revisione cinematografica nei limiti e secondo le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

« Si assicura comunque, che gli organi governativi, nei limiti segnati dalla legge, non mancheranno di intervenire, come si è verificato altra volta, onde assicurare il rispetto di quelle esigenze che l'onorevole interrogante ha giustamente posto in rilievo.

« Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione si osserva che ai sensi delle vigenti norme di legge l'attività di produzione di film è libera e, pertanto, lo Stato italiano non interviene direttamente in tale campo che è invece riservato alla libera iniziativa privata.

« A favore della industria cinematografica sono previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 varie provvidenze ma in mancanza di apposite disposizioni di legge non è consentito al Governo di concedere ulteriori benefici per determinati tipi di film.

« Si fa comunque presente all'onorevole interrogante che i cortometraggi a carattere turistico prodotti in Italia negli ultimi anni raggiungono il centinaio e diversi tra questi sono stati realizzati in collaborazione con l'Ente nazionale industrie turistiche ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
ERMINI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del comune di Squillace (Catanzaro), nel cui territorio la totalità del raccolto è andata distrutta a seguito di una grandinata ». (5656).

RISPOSTA. « Questa amministrazione era già a conoscenza dei danni causati alle colture dalla recente grandinata verificatasi nel comune di Squillace (Catanzaro), ma non può disporre alcun intervento a favore degli agricoltori danneggiati in quanto mancano disposizioni di legge e, quindi, fondi in bilancio che consentano la concessione di sussidi o contributi per perdite derivanti da avversità meteorologiche ».

Il Ministro: MEDICI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, predisporre un provvedimento di legge a favore di quegli insegnanti di religione che — raggiunti i prescritti limiti di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

eta — lasciano l'insegnamento senza alcun diritto al trattamento di pensione ordinaria e di quiescenza, se non la pensione inisoria per invalidità e vecchiaia ». (6255).

RISPOSTA. — « L'insegnamento della religione nelle scuole medie statali è assegnato, per incarico. Per il fatto stesso che non trattasi di materia d'insegnamento costituita in cattedra di ruolo e, quindi, di dipendenti statali con rapporto d'impiego che dia diritto a trattamento di quiescenza.

« Per la particolare natura dell'insegnamento della religione, per il numero esiguo delle ore che tale insegnamento comporta per le singole classi, per l'analoga rivendicazione che potrebbero avanzare altri insegnanti di discipline presentemente ancora affidate per incarico, questo Ministero ritiene che non possa essere promosso un provvedimento diretto ad assicurare, secondo la proposta dell'onorevole interrogante, la pensione a carico dello Stato in favore dei docenti di religione ».

Il Ministro MARTINO.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga necessario proporre provvedimenti legislativi integrativi delle vigenti leggi di riforma agraria-stralcio, al fine di concedere la possibilità di sviluppo edilizio, ad opera di privati od enti, in aree espropriate od in corso di espropriazione, nelle zone in cui non vi è alcun terreno disponibile all'infuori di quelli colpiti da esproprio ». (5015).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, consapevole della situazione esposta dall'onorevole interrogante e rendendosi conto delle esigenze prospettate, non ha mancato, già da tempo, di esaminare la possibilità di adottare, nello spirito delle leggi di riforma fondiaria, provvedimenti atti a favorire lo sviluppo di altre attività, non escluse quelli edili, collaterali all'agricoltura nelle zone di riforma.

« Posto che le iniziative, che danno tono e vigore alle nuove economie dei piccoli proprietari della riforma, rientrano nei fini perseguiti dalle suddette leggi, gli enti, nei casi in cui risulti possibile, sono stati autorizzati, tra l'altro, a proporre permutate di limitate superfici di terreno, al fine di favorire gli atfesi sviluppi della nuova vita contadina, particolarmente nelle aree di espansione riservate intorno ai borghi rurali.

« Allo stato attuale, per altro, mancano specifiche disposizioni e questo Ministero non

esclude la opportunità di una disciplina legislativa della materia, anche sotto l'aspetto auspicato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro. MEDICI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine all'imposta di fabbricazione sugli alcoli di seconda categoria, allorché cesserà di avere efficacia il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, successivamente convertito in legge e se sia suo intendimento rendere definitive, le norme contenute nei provvedimenti legislativi suddetti.

« Si osserva, al riguardo, che la predetta legge è stata particolarmente efficace agli effetti di una azione moralizzatrice nel settore dell'industria distillatoria, avendo tolto qualsiasi incentivo alla frode, nell'impiego delle materie prime alcoligene.

« D'altro canto, mentre risultano superate le ragioni che avevano indotto ad assumere — a suo tempo — provvedimenti di differenziazione nel regime fiscale degli alcoli di seconda categoria (esempio: crisi vinicola), le norme contenute nella citata legge possono beneficamente influire sul mercato della frutta di produzione nazionale ». (5457).

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazione nella legge 21 gennaio 1954, n. 3, per effetto del quale gli spiriti di 2ª categoria, provenienti da frutta diversa dai datteri e dall'uva passa, sono stati esentati per il periodo 3 dicembre 1953-15 settembre 1954 dal pagamento del diritto erariale, si è inteso eliminare la disparità di trattamento fiscale prima esistente tra l'alcole da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa e quello ottenuto dalla distillazione del vino e di altre materie vinose. E deve convenirsi con l'onorevole interrogante sugli effetti conseguiti, così com'era negli intendimenti, per una moralizzazione dell'industria distillatoria e per migliorare le condizioni del mercato frutticolo alquanto appesantito.

« Si assicura che le favorevoli ripercussioni del provvedimento saranno tenute nel debito conto per una valutazione di insieme ai fini di una eventuale proroga dei benefici fiscali in esso previsti. La questione per altro dovrà essere sottoposta all'esame delle altre amministrazioni competenti a pronunciarsi sul particolare problema per la necessaria tutela degli interessi dei vari settori agricoli ed industriali nonché del mercato di consumo ».

Il Ministro. TREMELLONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

FRANZO, SODANO, STELLA, GRAZIOSI E FERRARIS EMANUELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere dove la Cassa per la piccola proprietà contadina abbia operato dal giorno della sua costituzione, e, in riferimento al Piemonte, in quali province e per quali superfici ». (5672).

RISPOSTA. — « Dal giorno della sua costituzione, fino alla data del 31 maggio 1954, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha acquistato terreni per una superficie complessiva di ettari 12.151, dei quali ettari 3.406 nell'Italia settentrionale, ettari 7.250 nell'Italia centrale ed ettari 1.495 nell'Italia meridionale ed insulare.

« Di detti terreni, ettari 11.208 sono stati già rivenduti a 6.665 contadini, dei quali 3.789 singoli e 2.876 associati in 26 cooperative.

« Le vendite hanno avuto luogo come segue:

Italia settentrionale, ettari 3.406;

Italia centrale, 6.307;

Italia meridionale ed insulare, ettari 1.495.

« Nel far presente che sono in corso ulteriori acquisti di terreni per complessivi ettari 708 (260 nell'Italia settentrionale, 318 nell'Italia centrale e 130 nell'Italia meridionale ed insulare) si precisa che la Cassa non ha avuto modo di operare nel Piemonte, in quanto nessuna richiesta d'intervento è stata finora presentata alla Cassa stessa da parte di manuali coltivatori e loro associazioni di quella regione ».

Il Ministro MEDICI.

GATTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non si tenga anti-giuridica la esazione, come effettuata, dell'imposta generale sull'entrata dagli Istituti autonomi case popolari per le case che essi costruiscono in forza della legge 4 marzo 1952, n. 137.

« Gli istituti provvedono a tali costruzioni in nome e per delega del Ministero dei lavori pubblici.

« Detto Ministero trattiene il 3 per cento di imposta generale sull'entrata sui versamenti che esegue all'istituto in base agli stati di avanzamento dei lavori, che vengono a maturarsi a favore dell'impresa assegnataria. Il Ministero delle finanze pretende poi che una seconda trattenuta sull'imposta generale sull'entrata venga eseguita nel momento in cui l'istituto, che ha ricevuto le somme dal Ministero, le passa all'impresa.

« Si chiede che, ove il Ministero delle finanze non aderisca a modificare le disposi-

zioni impartite, il Ministero dei lavori pubblici provveda ad emettere i mandati di pagamento direttamente a favore delle ditte costruttrici ». (5079).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha disposto opportune indagini in ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante.

« Si fa riserva di risposta definitiva non appena in possesso degli elementi di giudizio necessari per chiarire l'esatta natura dei rapporti che sarebbero stati ritenuti soggetti ad imposta sull'entrata dal Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro TREMELLONI.

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché sia equamente elevato l'esiguo compenso giornaliero in lire 300, attualmente corrisposto ai « membri interni » facenti parte delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione e di maturità al termine degli studi secondari.

« Si fa notare che tali membri interni hanno responsabilità e lavoro pari agli altri membri in trasferta e che, pur non spostandosi dalla sede consueta, sono tuttavia costretti ad un lavoro che li impegna l'intera giornata in periodo di ferie, talvolta con aggravio delle spese familiari ». (6207).

RISPOSTA. — « Le affermazioni della onorevole interrogante, secondo le quali ai professori chiamati a far parte delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione e di maturità verrebbe corrisposto soltanto il compenso giornaliero di lire 300, non sono completamente esatte.

« Infatti, ai predetti, oltre ai compensi previsti dal 1° comma, articolo 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, e che sono costituiti da un compenso fisso di lire 300 e dalla propina di lire 40 per ogni candidato esaminato, spetta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 novembre 1950, n. 888, richiamate nella circolare di questo Ministero del 13 settembre 1951, n. 3240, diretta ai provveditori agli studi, un gettone di presenza di lire 250 giornaliere, da corrispondere soltanto per 15 giorni in ogni mese.

« La precisazione, ad ogni modo, non sposta i termini della questione, giacché, pur tenendo conto del gettone di presenza sopraindicato, il trattamento economico riservato ai componenti le commissioni esaminatrici non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

può essere considerato adeguato alla prestazione offerta dagli stessi.

« La questione, cui questo Ministero non è insensibile, ha formato l'oggetto di due proposte di legge; entrambe di iniziativa parlamentare, e, precisamente:

proposta di legge degli onorevoli Franceschini Giorgio ed altri — atto parlamentare n. 993;

proposta di legge dell'onorevole Sciorilli Borrelli — atto parlamentare n. 993;

« Le stesse sono, ora, all'esame del Ministero il quale, convinto come è, di addivenire alla adozione di un provvedimento legislativo che ponga termine allo stato di disagio morale ed economico in cui si dibattono i professori tacenti: parte delle commissioni esaminatrici anzidette, non mancherà di esprimere parere favorevole verso quel disegno di legge che apparirà il più idoneo a risolvere il problema ».

Il Ministro: MARTINO.

GERACI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere se ha notizie di una pubblicazione in fieri intitolata *Umanità degli italiani* con amministrazione in Roma, via del Mascherino, 75, e di cui sono ignoti gli iniziatori e gli autori: che tale pubblicazione si venderebbe a beneficio dei grandi invalidi di guerra, sede centrale di Roma; che delle ispettrici della cennata amministrazione girano l'Italia collocando preventivamente la pubblicazione al prezzo intero di lire 10.000; mentre sulla copia-quietanza si legge che su tale prezzo verrebbe versato un acconto di lire 2800 all'atto della sottoscrizione ed il resto in lire 7200, più l'imposta generale sull'entrata, più spese di spedizione, all'atto della ricezione in contrassegno della pubblicazione, che le ispettrici esigono, all'atto della prenotazione, da parte delle famiglie officiate — ciò che ebbe a verificarsi in casa dell'interrogante, dove si presentò la ispettrice signora Antonietta Ricci Ferraro, come da generalità risultanti dal biglietto da visita prodotto e dalla firma apposta sulla copia-quietanza — la firma del capo famiglia ». (6128).

RISPOSTA. — « La pubblicazione *Umanità degli italiani*, di cui è autore Vittorio Emanuele Bravetta, risulta di proprietà della società *Humanitas*, con sede in questa capitale via del Mascherino 75, la quale ne ha curato la stampa e la diffusione a seguito di accordi intervenuti con l'Associazione nazionale grandi invalidi di guerra, cui viene devoluta parte degli utili derivanti dalla vendita

« Trattasi di operazione commerciale, nella quale non si riscontrano estremi di attività regolate da particolare disciplina, neanche per ciò che concerne l'opera svolta dai collocatori, il cui mestiere, un tempo subordinato a licenza di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto-legge 26 dicembre 1938, n. 1949, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 684, che dettava norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, non è in atto sottoposto ad alcuna speciale disciplina, essendo state dette norme abrogate dalla legge 11 maggio 1950, n. 222 ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

GIANQUINTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi del ritardo nella costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Moriago (Treviso). Il vecchio edificio, adibito a scuola, è ormai del tutto inservibile, tanto che nei giorni molto piovosi deve rimanere chiuso, causa del condizioni del tetto. Va notato ancora che, disponendo di due sole aule, l'insegnamento si svolge abbinando due classi, la terza e la quarta, al mattino e, nel pomeriggio, la prima e la quinta: intollerabile situazione, cui è urgente provvedere ». (5697).

RISPOSTA. — « Il comune di Moriago presentò a suo tempo domanda per il contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, da destinare alla costruzione dell'edificio della frazione Mosnigo.

« La richiesta del comune fu accolta, in linea di massima, dal predetto Ministero e inserita nel programma dell'esercizio 1952-53 per la spesa di 8 milioni. Ma l'amministrazione comunale interessata ha fatto pervenire allo stesso Ministero, una richiesta di integrazione del contributo in quanto nella redazione del progetto esecutivo la spesa preventivata è risultata di 11 milioni anziché di 8.

« La richiesta dell'integrazione di 3 milioni sarà esaminata dal Ministero dei lavori pubblici in sede di elaborazione dei programmi per l'esercizio 1954-55 e questo Ministero, per parte sua, non mancherà di tenerla nella più attenta considerazione ai fini del parere da esprimere, a norma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Non risulta che vi sia in corso alcuna pratica per l'assegnazione di un contributo da destinare ad un edificio scolastico nel capoluogo. D'altra parte secondo gli accertamenti effettuati a suo tempo da questo Ministero, la situazione di maggiore necessità è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

quella della località di Mosnigo, che dispone attualmente di 2 sole aule costruite nel 1920 per più di 100 alunni, con quattro insegnanti. Nel capoluogo, invece, per la scuola frequentata da 120 alunni, con 5 insegnanti, esiste un edificio costruito nel 1912 e ampliato nel 1935, con 4 aule ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
MARTINO.

GOMEZ D'AYALA, CREMASCHI E GRIFONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intende adottare per far fronte alla gravissima crisi in atto sul mercato delle patate ». (4442).

RISPOSTA. — « La crisi del mercato delle patate, segnalata dall'onorevole interrogante, è stata determinata dalle giacenze del vecchio raccolto, che il mercato interno non ha la capacità di assorbire, e dalla forte concorrenza esercitata da svariati paesi che possono praticare prezzi molto bassi per le notevoli scorte di cui dispongono.

« A ciò bisogna aggiungere che l'importazione delle patate dai paesi membri dell'O.E.C.E. è stata liberalizzata, e quindi nessun provvedimento limitativo di tali importazioni si può adottare senza violare gli impegni assunti in sede internazionale.

« Comunque, questo Ministero fa quanto è possibile per attuare la crisi, cercando tra l'altro di non provocare una ulteriore saturazione del mercato con importazioni da paesi nei cui confronti vige il regime della licenza.

« Per quanto riguarda la situazione contingente, questo Ministero ha promosso, tramite le prefetture interessate e col concorso di organi ed enti qualificati, l'organizzazione di adatte forme di collocamento del prodotto, quali l'acquisto del prodotto stesso da parte di comunità e la vendita al minuto da effettuarsi direttamente dai produttori ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario ripristinare, per gli atti economici concernenti il commercio della pietra lavica, il beneficio della riduzione dell'imposta sulla entrata a lire 9.50 per cento dell'entrata imponibile, già praticata fino al marzo 1954, in applicazione della legge del 29 dicembre 1949, n. 955.

« Tale beneficio è stato revocato con la ministeriale del 23 marzo 1954, n. 80715, che dispone l'applicazione dell'aliquota del 3 per cento.

« Il nuovo ed oneroso trattamento fiscale, che danneggia sensibilmente l'edilizia siciliana, con riflessi notevoli anche nel campo dell'occupazione operaia, non appare giustificato in relazione alla lettera e allo spirito della legge surriferita ». (5364).

(Vedi risposta all'onorevole Calabrò numero 5402).

INVERNIZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali siano i motivi che hanno informato la decisione avversa alla costruzione di un ufficio postale nel comune montano di Garzeno (Como).

« Se è a sua conoscenza che Garzeno è lontana 10 chilometri dal più prossimo ufficio postale e che il procaccia deve compiere a piedi tale distanza per il ritiro della posta.

« Se non crede che soddisfare tale richiesta, senza subordinarla a contributi da parte del comune, sia dovere elementare per un Governo democratico ». (5049).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si fa presente che, in base ad un programma di carattere generale, l'attivazione degli uffici nei capoluoghi di comune era stata subordinata all'impegno, da parte dei comuni stessi, di provvedere ai locali, al loro arredamento, all'illuminazione ed al riscaldamento, nonché ai servizi accessori di recapito della corrispondenza e di procacciato.

« Il comune di Garzeno, che inizialmente, su espresso invito di questo Ministero, si era dichiarato disposto a sostenere gli oneri di cui sopra, fece in un secondo tempo presente di non essere in grado, per il momento, di sostenere gli oneri stessi.

« In conseguenza si dovette soprassedere all'istituzione dell'ufficio nel suddetto comune, tenuto conto che per la gestione dei nuovi uffici l'amministrazione viene a sostenere delle considerevoli spese, non compensate dai modesti introiti provenienti dai servizi resi.

« Considerato tuttavia il particolare disagio in cui si trova la località di cui trattasi, soprattutto per la notevole distanza che la separa dall'ufficio postale dal quale è attualmente servita, è stata interessata la competente direzione provinciale delle poste e telegrafi di Como affinché faccia conoscere se sia possibile reperire a Garzeno, e a quali condi-

zioni, un idoneo locale per l'ufficio, e come potrebbero essere sistemati il servizio di recapito della corrispondenza e quello di procacciato.

« Dopo che la suddetta direzione avrà riferito, sarà esaminata la possibilità di addivere all'istituzione di cui trattasi, senza subordinarla a contributi da parte del comune ».

Il Ministro CASSIANI.

JANNELLI E ANGIOY. — *Al Ministro dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se sono a conoscenza che il medico provinciale di Salerno, in accoglimento di una conforme istanza dell'Ordine dei medici di quella provincia, avrebbe espresso parere sfavorevole all'apertura di un locale ambulatorio E.N.P.A.S. per il diretto espletamento del relativo compito di istituto in favore dei dipendenti statali e che il prefetto, a sua volta, avrebbe avallato tale deliberazione del consiglio sanitario provinciale.

« Se non ritengano, in conseguenza di ciò, di intervenire efficacemente in difesa delle categorie tutelate per legge con la diretta assistenza sanitaria del predetto ente, sia per ragioni sociali che presiedono l'attività di questo, sia per il diritto derivante agli assistiti dal corrispettivo posto a loro carico con ritenuta sulle retribuzioni ». (6133-bis).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia formante oggetto dell'interrogazione rientra nella competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue anche per il Ministero dell'interno e per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Il prefetto di Salerno ha già autorizzato con decreto del 9 giugno scorso, sia pure con limitazioni, l'istituzione ed esercizio di un ambulatorio dell'E.N.P.A.S. in Salerno.

« È bene rilevare, però, che questo Alto Commissariato conviene pienamente sul parere espresso da quel consiglio provinciale di sanità circa la inopportunità della istituzione, da parte di enti mutualistici ed assicurativi, di nuovi complessi sanitari (ospedalieri od ambulatoriali) in centri dove il servizio può essere agevolmente disimpegnato, con apposite convenzioni, da istituti pubblici già esistenti e sufficientemente attrezzati all'espletamento dei servizi anche per tali enti.

« Ciò allo scopo di evitare, da un lato, che vengano creati inutili doppioni con sciupio di mezzi e di energie che potrebbero essere più utilmente impiegati in quei centri in cui l'assistenza sanitaria difetta e, d'altro lato, di arrecare agli istituti pubblici esistenti grave

danno economico, sottraendo ai loro già dissestati bilanci, le entrate derivanti dall'assistenza ai mutuati ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica TESSITORI.

LACONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga di dover promuovere l'inclusione tra i comprensori di bonifica montana del bacino del rio Baccutighinu sito nel territorio del comune di Capoterra (Cagliari), in modo che si possa procedere rapidamente alla sistemazione idraulico-forestale della zona, prevenendo così nuovi e più gravi danni al rione Concia del citato comune ove abitano ben 56 famiglie ». (4468).

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i territori montani aventi i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge stessa e che a causa del degrado fisico o del grave dissesto economico non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana.

« Ciò premesso, si fa presente che la superficie ricoperta dal bacino del rio Baccutighinu nel territorio del comune di Capoterra (Cagliari) ha una altitudine massima ed una minima sul livello del mare rispettivamente di metri 390 e di metri 109, inferiore, cioè, a quella stabilita dall'articolo 1 della citata legge n. 991.

« Non sussistono pertanto le condizioni volute dalla legge per promuovere la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino di cui trattasi.

« Si fa, però, presente che le opere di sistemazione forestale — che possono indicarsi come le uniche atte a regimare le acque superficiali nella zona — potranno essere incluse nel programma integrativo da attuarsi con i finanziamenti a carico della Cassa per il Mezzogiorno, nel nuovo bacino montano Riu di Uta e Capoterra ».

Il Ministro MEDICI.

L'ELTORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ricostituire il tribunale di Civitavecchia (Roma) soppresso nel 1923 dal Governo fascista, e la cui mancanza si è in questi anni gravemente ripercossa sull'andamento del lavoro giudiziario della pretura di Civitavecchia e del tribunale di Roma; e se non ritenga il provvedimento stesso giustificato anche dalle

aspirazioni delle popolazioni interessate, espresse attraverso i voti dei consigli comunali di Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Santa Marinella, aspirazioni confortate dai conformi pareri del consiglio forense, delle autorità amministrative e della magistratura.

« Inoltre, se non ravvisi tale necessità in considerazione della dislocazione geografica delle sedi di tribunale nel Lazio, per cui tutto il vasto circondario a nord della capitale, sino ai confini della Toscana, è inopportunamente compreso nel tribunale di Roma ». (6531).

RISPOSTA. — « Si comunica che la situazione segnalata riguardo alla circoscrizione giudiziaria dell'alto Lazio dovrà formare oggetto di attenta considerazione — attesa la sua importanza — in sede di revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie, tenendo presente le esigenze delle popolazioni interessate in relazione allo stato attuale delle altre circoscrizioni giudiziarie ».

Il Ministro: DE PIETRO.

LENOCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere sollecitamente per venire incontro alle umane improrogabili richieste dei ricoverati nel lebbrosario di Acquaviva delle Fonti (Bari), che in questi giorni — dato il sistematico ritardo col quale viene corrisposto l'irrisorio contributo mensile disposto per i sussidi alle loro famiglie non abbienti — si sono ammutinati ricorrendo contemporaneamente allo sciopero della fame.

« L'interrogante chiede altresì che vengano alleviate le sofferenze senza nome di quegli infelici, predisponendo i mezzi legali e finanziari per la concessione continuativa di un congruo sussidio da corrispondersi alle famiglie dei lebbrosi non abbienti in proporzione al loro nucleo familiare ». (6244).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia formante oggetto dell'interrogazione rientra nella competenza di questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, si risponde quanto segue anche per il Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno.

« Com'è noto, in data 24 febbraio 1953, venne presentata alla Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, il disegno di legge n. 3206 concernente « la concessione di un sussidio a titolo di soccorso gior-

naliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi ». Senonché il predetto disegno di legge fu approvato dalla I Commissione della Camera nella precedente legislatura, ma decadde per l'anticipato scioglimento del Senato. Approvato nuovamente dal Consiglio dei ministri, il provvedimento in questione è stato recentemente ripresentato alla Camera e, in data 2 luglio 1954 è stato deferito all'esame ed all'approvazione della I Commissione (Interni), in sede legislativa.

« Ciò premesso, si segnala che, in attesa della auspicata conversione in legge del predetto disegno governativo, questo Alto Commissariato aderendo alle reiterate premure del prefetto di Bari, dal dicembre 1953 al giugno 1954, ha concesso all'amministrazione dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, sei sussidi straordinari di lire 500.000 ciascuno, perché fossero devoluti, come effettivamente sono stati, a favore dei lebbrosi ricoverati (circa 70) a titolo di soccorso provvisorio.

« L'erogazione di dette somme, non potendo avere carattere periodico e continuativo, in difetto di appositi fondi, è stata autorizzata, di volta in volta, imputandone la spesa sul capitolo 280/2 del bilancio che prevede genericamente sussidi per la tutela e profilassi sanitaria nel campo della lotta contro la lebbra. Anzi, al fine di aderire alla urgenza delle richieste, a mano a mano segnalate dal prefetto, le stesse somme sono state anticipate sui fondi stanziati per la costruzione del lebbrosario in agro di Gioia del Colle.

« Si assicura, pertanto, che questo Alto Commissariato ha corrisposto sempre con la massima tempestività alle suddette segnalazioni autorizzando per via telegrafica le anticipazioni di cui sopra.

« Ciò è avvenuto in carenza di provvedimenti legislativi e di apposito stanziamento che consentissero la regolarità amministrativa, nonché la disponibilità dei fondi indispensabili per le dette erogazioni.

« Con l'occasione si segnala che, pur nelle difficoltà su accennate, questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di fronte ad analoghe richieste dei lebbrosi ricoverati negli appositi reparti di Genova e di Messina, sta adottando lo stesso criterio di trattamento. Infatti con autorizzazione commissariale in data 28 giugno 1954 è stato disposto un sussidio di lire 350.000 per l'ospedale Piemonte di Messina ed un altro di 2 milioni è proposto per l'ospedale San Martino di Genova ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

LOMBARDI CARLO E CAVALLOTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se il comportamento dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pavia non appaia viziato per equivoco nella seguente occasione: nel mese di marzo 1951 una trentina di vedove di guerra 1915-18 di Vigevano hanno presentato all'Ufficio provinciale del tesoro di Pavia domande tendenti ad ottenere l'aumento delle pensioni di guerra a norma della legge 648.

« Con queste domande generiche dette vedove intendevano chiedere la concessione dell'assegno di previdenza, in quanto per l'aumento fissato dalla legge non occorreva alcuna domanda.

« L'Ufficio provinciale del tesoro di Pavia ha applicato l'aumento fissato dalla legge ed ha archiviato le domande. Poiché le vedove attendono ancora oggi la concessione dell'assegno di previdenza in virtù di quella domanda, gli interroganti chiedono che il ministro faccia dare corso a quelle domande giacenti presso l'Ufficio del tesoro di Pavia perché dovrebbe essere chiaro, benché non specificato, che le vedove di guerra intendevano, con le loro domande, ottenere la concessione dell'assegno di previdenza e non il normale aumento per il quale la legge non chiedeva la domanda dell'interessata.

« Gli interroganti chiedono che, con una larga interpretazione della legge 648, sia ridato corso a quelle domande, permettendo a quelle povere vecchie che hanno perduto il loro marito nella guerra 1915-18 di beneficiare dell'assegno di previdenza ». (5988).

RISPOSTA. — « Si comunica che, a seguito degli accertamenti eseguiti, è risultato che all'Ufficio provinciale del tesoro di Pavia pervennero soltanto n. 7 domande di vedove della guerra 1915-18, residenti nel comune di Vigevano, dirette ad ottenere l'applicazione in loro favore della legge 10 agosto 1950, n. 648.

« Le dette domande, trasmesse per il tramite dell'ufficio provinciale di Pavia dell'Istituto nazionale confederale di assistenza, appaiono tutte redatte su di un modulo, predisposto a macchina, formulato in modo generico per la richiesta « a termini di legge, dell'aumento della pensione di guerra », e riguardano le seguenti pensionate: Biscaldi Luigia, iscrizione n. 603.889; Gaban Adele, iscrizione n. 989.177; Lunghi Maria, iscrizione n. 992.929; Mottini Maria, iscrizione numero 752.682; Rubini Maria, iscrizione numero 1.052.640; Sala Teresa, iscrizione n. 794.191; Santagostino Giuseppina, iscrizione n. 736.376.

« L'ufficio provinciale del tesoro provvede a liquidare gli aumenti che, in osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del 1° dicembre 1950, n. 1030, della Direzione generale della pensioni di guerra, era autorizzato a concedere, e cioè gli aumenti delle pensioni e degli assegni, limitatamente a quelli già in godimento per eguale titolo in base alle leggi precedenti.

« Ogni altro beneficio previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 — e tale deve considerarsi l'assegno di previdenza a favore delle vedove, istituito con l'articolo 56 della legge stessa — doveva essere richiesto, a norma del quarto comma del successivo articolo 117, con apposita domanda alla prefata direzione generale.

« Per altro le istanze pervenute all'ufficio provinciale del tesoro non furono inoltrate alla competente amministrazione centrale, in quanto, formulate genericamente nel modo surriferito, non contenevano alcun accenno alla richiesta dell'assegno di previdenza o, almeno, di assegni accessori della pensione.

« Dagli accertamenti eseguiti è risultato che col ruolo di variazione del 25 gennaio 1954, n. 636.504, la Direzione generale delle pensioni di guerra ha concesso alla signora Sala Teresa l'assegno di previdenza di lire 42 mila annue, con decorrenza dal 1° luglio 1952.

« Si informa, altresì, l'onorevole interrogante che, pervenute dall'ufficio provinciale di Pavia alla competente Direzione generale del tesoro che ne aveva fatto richiesta, le domande a suo tempo presentate dalle predette pensionate sono state, a cura di essa Direzione generale, rimesse a quella delle pensioni di guerra per l'esame di merito della loro regolarità.

« Devesi, però, avvertire che non appare possibile che possa essere adottato alcun provvedimento a favore delle vedove in questione, le quali, invece, per ottenere quanto desiderato, dovrebbero affrettarsi a trasmettere, senza ulteriore indugio, le domande specifiche, ai sensi del citato articolo 117 della legge n. 648, per il riconoscimento del diritto del beneficio a cui esse aspirano ».

Il Sottosegretario di Stato: ARCAINI.

LOMBARDI CARLO E LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'accordo — tenuto conto della importante ed indispensabile funzione degli insegnanti elementari che prestano servizio nella scuola parificata dell'Istituto pio sordomuti di Pavia — di disporre con apposita circolare, al provveditore di Pavia, la sospen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

sione immediata del rimborso della somma richiesta per gli emolumenti percepiti in più dal 1947 al 1952, abrogando la circolare ministeriale del 18 aprile 1953, n. 1718/21.

« Gli interroganti chiedono altresì se non sia d'accordo che debba essere esteso agli insegnanti per sordomuti in scuole parificate lo stesso trattamento giuridico ed economico degli insegnanti dei tre istituti statali per sordomuti (Milano, Roma, Palermo) come riconoscimento dell'opera che vanno compiendo questi benemeriti insegnanti ». (6270).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la prima richiesta contenuta nella interrogazione si fa rilevare che lo Stato, per ovvii motivi di retta amministrazione e di contabilità, non può disporre la sospensione del recupero di somme indebitamente pagate.

« D'altra parte con lettera del 30 marzo 1954 anche in adesione alle premure rivolte dal prefetto di Pavia, il Ministero ebbe già ad autorizzare il provveditore agli studi di quella città ad accettare la proposta formulata dal presidente del pio Istituto, intesa ad ottenere la rateizzazione dell'onere che dal recupero suddetto deriverà all'ente durante il corrente esercizio finanziario.

« Relativamente al secondo punto, dell'interrogazione, si fa presente che i maestri delle scuole elementari parificate per sordomuti già godono di un trattamento giuridico ed economico equivalente a quello di cui fruiscono gli insegnanti degli istituti statali per sordomuti in quanto, con la circolare del 18 aprile 1954, n. 1718/21, venne concesso a tutto il personale insegnante delle scuole elementari parificate uno sviluppo di carriera che si esaurisce all'ultimo aumento periodico di stipendio del grado IX, grado che costituisce tuttora il limite della carriera degli insegnanti che prestano servizio negli istituti statali sopraccennati.

« Si ritiene opportuno aggiungere che è allo studio un provvedimento la cui approvazione consentirebbe agli insegnanti degli istituti statali per sordomuti uno sviluppo di carriera fino al grado VIII, provvedimento che costituirebbe il presupposto necessario per un eventuale ulteriore miglioramento della posizione economica e di carriera dei maestri delle scuole parificate per sordomuti ».

Il Ministro. MARTINO.

LOZZA E GULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non sono d'accordo che sia davvero tempo di emanare le norme regola-

mentari previste dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al fine di ottenere finalmente l'applicazione del citato articolo a favore del personale femminile statale coniugato avente il marito disoccupato ». (5506).

(Vedi risposta all'onorevole Angelucci Mario n. 5389).

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali motivi è stato nominato come membro interno nella commissione di abilitazione tecnica, nello Istituto San Giorgio di Novi Ligure (Alessandria), il professore Alerici, il quale non è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento ». (5937).

RISPOSTA. — « La nomina dell'ingegnere Alerici a membro interno per gli esami di abilitazione tecnica presso l'Istituto tecnico legalmente riconosciuto San Giorgio di Novi Ligure fu determinata dal fatto che, al momento delle nomine, non era disponibile alcun insegnante della scuola in possesso del titolo di abilitazione.

« Sarà comunque richiamata la particolare attenzione di quel provveditore agli studi perché sia evitata, finché è possibile la nomina di insegnanti non abilitati a membri interni nelle commissioni di esame presso gli istituti legalmente riconosciuti ».

Il Ministro: MARTINO.

MADIA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per sapere se siano vere le notizie pubblicate dall'Agenzia *L'informazione parlamentare*, il 25 giugno 1954; e cioè che la ditta Leanza Francesco di Messina si sia aggiudicato l'appalto indetto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catanzaro, per la sistemazione del bacino montano del torrente Fiumarella, con una riduzione del 40,15 per cento; e la ditta Bently Emanuele di Palermo con un ribasso (sull'importo base di 58 milioni e 125 mila lire) del 41,15 per cento per la sistemazione del bacino montano del fiume Ali; e la ditta Mariano Terranova di Messina si sia aggiudicato un altro appalto per l'importo di 35 milioni e 300 mila lire, per la sistemazione del bacino montano del torrente Corace, con un ribasso del 31,80 per cento. E nel caso le notizie siano esatte, chiede al ministro di sapere se siano gli uffici appaltanti, e per quali ragioni, a esagerare nella determinazione dei vari costi, o se siano le ditte appaltatrici, e per quali ragioni, a eseguire il lavoro sottocosto, nella presunzione che

detti lavori siano eseguiti col rispetto delle norme del capitolato: tanto più che, di contro a tali spettacolose riduzioni sull'importo della base d'asta, vi sono poi lavori concessi con scarto irrisorio (la ditta Vincenzo Zucaro di Cosenza, per lavori di sistemazione del fiume Alto Bradano, avrebbe avuto attribuito l'appalto con una riduzione del 6,24 per cento sull'importo base di 34 milioni, e la ditta Emilio Carnevali di Roma si sarebbe aggiudicato l'appalto per la fornitura di pietristo per 45 milioni e 810 mila lire senza alcuna riduzione) ». (6065).

RISPOSTA. — « Circa le notizie pubblicate dall'Agenzia *L'informazione parlamentare* del 25 giugno 1954 in merito a forti ribassi d'asta offerti da alcune ditte per l'aggiudicazione di lavori eseguiti dal Corpo forestale con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, risponde a verità il fatto che tre imprese (Leanza Francesco e Mariano Terranova di Messina e Bently Emanuele di Palermo) siano rimaste aggiudicatari di lavori con ribassi rispettivamente del 40,15 per cento; 41,15 per cento e 31,80 per cento.

« L'elevatezza dei ribassi offerti per l'assunzione — in genere — di appalti non può considerarsi, in via assoluta, come l'indice di una determinazione esagerata dei vari costi fatta dalla stazione appaltante, la quale, in tal modo, verrebbe a consentire, ove non venissero presentate offerte di ribassi sensibilmente elevati, eccessivi guadagni da parte delle imprese aggiudicatari, e nemmeno come la conseguenza di calcoli poco cauti o di considerazioni poco scrupolose da parte degli appaltatori che, pertanto, si troverebbero nell'impossibilità di assicurare una buona esecuzione dei lavori ed il rispetto delle norme di legge e di contratto ad essi relative, ben potendo la misura dei ribassi trovare la sua spiegazione e la sua giustificazione in quella numerosa serie di elementi, obiettivi e subiettivi, variabili, quindi, da lavoro a lavoro e da impresa ad impresa, che influiscono, in ciascun determinato appalto, sulla formazione delle offerte.

« La questione, come è noto, non è nuova e non riguarda, in modo esclusivo, i lavori di competenza della Cassa; essa si è costantemente imposta, fin da tempi lontani, all'attenzione non solamente delle amministrazioni statali e delle altre pubbliche amministrazioni, ma anche di tutti gli studiosi che si sono interessati o si interessano della materia e che, invano hanno cercato di escogitare sistemi atti ad evitare i possibili inconvenienti derivati da ribassi eccessivi.

« Come sopra si è accennato, vari sono i fattori che determinano la formulazione delle offerte e, non può escludersi che talora possano avere influenza anche quelli sopra menzionati, relativi, cioè, a previsioni di prezzi non rispondenti alle condizioni del mercato vigenti nella zona al momento dell'appalto, nonché quelli derivanti da scarsa accortezza e, talvolta, anche da malafede di talune delle imprese concorrenti: ma in via generale, così come è stato riconosciuto da tutti gli studiosi della materia, vi sono — per usare un'espressione del Cuneo (*Cfr. Cuneo: Appalti pubblici e privati*, 1937, pagine 60 e seguenti) — ragioni « elementari e logiche per qualunque persona dell'arte che spiegano e motivano la ragione del ribasso ». Infatti, oltre ai fattori di natura obiettiva che giustificano l'offerta di ribassi informati tutti agli stessi criteri di notevole elevatezza, come ad esempio l'apertura di una strada realizzata dopo la progettazione dell'opera che si deve appaltare, la istituzione nella zona di industrie che prima non esistevano, il trasferimento di maestranze specializzate non potuto prevedere, ecc., altri ve ne sono che giustificano particolari ribassi anche se questi possono apparire eccessivi. Vi sono, ad esempio, lavori per i quali è possibile lo impiego di speciali mezzi meccanici che non sono alla portata di tutte le imprese e che, ovviamente, consentono ribassi che appaiono ingiustificati o comunque eccessivi non solo rispetto ai prezzi di progetto, ma anche nei confronti dei ribassi offerti dagli altri concorrenti, come vi sono appaltatori che, per avere nella zona altri lavori in corso di esecuzione e che favorevolmente possono influire sulla buona esecuzione dei lavori in gara — sia per la conseguente riduzione di spese a carattere generale, sia per la possibilità di dislocare più proficuamente le maestranze, trasferendole a seconda delle esigenze dall'uno all'altro cantiere, sia per l'eventuale possibilità di utilizzare materiale di risulta dall'uno all'altro lavoro o per altre varie circostanze sono in grado, non solo di assumere l'appalto a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione di quelli che possono offrire altre imprese, ma anche di eseguire i lavori a regola d'arte e di rispettare tutte le norme legislative e contrattuali ad essi relative e, nello stesso tempo, di conseguire guadagni che — sebbene modesti — possono considerarsi, per l'assuntore delle opere e sotto particolari aspetti, come il sistema migliore per conseguire la propria affermazione nel campo degli appalti in determinati settori di opere o anche come il rimedio alla inattività dei propri cantieri, alla migliore

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

o più razionale utilizzazione di mezzi d'opera — da ammortizzare o ammortizzati — di capitali o di materiali propri o conseguibili, per particolari motivi, a condizioni di favore, ecc.

« Nei riguardi dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nella valutazione del maggior ribasso, vanno ricordati due fattori di notevole importanza: le agevolazioni tributarie previste per tali lavori e la sollecitudine con la quale avviene la contabilizzazione e la liquidazione dei pagamenti all'impresa nei confronti delle analoghe procedure vigenti per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici in genere, obbligati al rispetto di tutte le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e delle norme sul servizio di tesoreria dello Stato.

« Per quanto concerne, in modo particolare, lo svolgimento dell'attività della Cassa in materia di determinazione dei prezzi, giova considerare che tutti i progetti delle opere di propria competenza, sia che vengano redatti dalle amministrazioni o dagli enti concessionari o affidatari, sia che vengano predisposti — attraverso l'opera dei propri funzionari o di liberi professionisti — dalla Cassa stessa, sono sottoposti al vaglio e all'esame di vari organi, ai quali ben difficilmente potrebbero sfuggire prezzi non adeguati alle effettive condizioni dei mercati o non rispondenti alle particolari esigenze connesse con la natura dei lavori da eseguire.

« Per quanto, poi, riguarda la scelta del contraente, premesso che la Cassa osserva scrupolosamente le norme previste nella legge e nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, compatibili con la lettera e con lo spirito della propria legge istitutiva, in quanto è convinta che solo in tale modo è possibile conseguire una valida garanzia di serietà e di obiettività nell'aggiudicazione degli appalti, si fa presente che, in via normale, viene disposto l'esperimento di licitazione private, al quale sono invitate unicamente quelle ditte che abbiano dimostrato di possedere quei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, nonché di rettitudine e di correttezza, atti ad assicurare che, ognuna di esse, in caso di aggiudicazione, sia in grado di eseguire i lavori senza dare luogo ad inconvenienti e senza violare le norme tecniche, amministrative e salariali ad esse relative.

« La scelta delle ditte da invitare a dette licitazioni è fatta da una apposita commissione di tecnici nominata d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

« I risultati di ogni licitazione sono, come è noto, sottoposti all'approvazione della Cassa che, in tale sede, procede per ogni appalto e per ogni impresa ad una valutazione di tutte le circostanze obiettive e subietive che possono avere determinato l'offerta di ribassi eccessivamente elevati. Allorquando essi non trovino sufficienti spiegazioni e giustificazioni, il presidente della Cassa (al quale il consiglio di amministrazione ha conferito i relativi poteri) non approva i risultati della gara dispone la ripetizione dell'esperimento sotto l'osservanza di particolari modalità e condizioni, atte a meglio garantire l'amministrazione da ribassi sconsiderati o, comunque, ingiustificati. Infatti sono state più volte disposte gare con la scheda del massimo e minimo ribasso, limiti ottenuti con un particolare sistema di media aritmetica delle offerte presentate, maggiorata o diminuita, rispettivamente, per avere il massimo ed il minimo da un coefficiente segreto determinato dalla Cassa di volta in volta.

« Inoltre è da ricordare che il consiglio di amministrazione della Cassa ha sempre seguito il criterio della offerta non limitata, salvo — come già si è detto — la facoltà discrezionale di non approvare i risultati delle gare che non siano giustificabili.

« Nei casi segnalati dall'agenzia *L'Informazione parlamentare* e che hanno formato oggetto dell'interrogazione cui si risponde, non sono stati riscontrati elementi tali da consigliare e giustificare la non approvazione dei risultati delle relative gare e la ripetizione delle medesime ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — « Sulle ditte fornitrici di materiale di abbigliamento alle Forze armate che usano — a Napoli — dare il lavoro a domicilio, contravvenendo ad una esplicita clausola dei capitolati d'appalto, con un'aperta violazione anche di quanto disposto dal Ministro del lavoro sul rispetto dei contratti e delle leggi sociali; sui provvedimenti che si adotteranno perché cessi quanto denunciato ». (4344).

RISPOSTA. — « Per intese intercorse con la amministrazione della difesa, si ha il pregio di comunicare all'onorevole interrogante quanto segue.

« Allo scopo di assicurare il rispetto degli obblighi sulle assicurazioni sociali da parte delle ditte che eseguono lavori e forniture per

le Forze armate, l'amministrazione militare suole inserire nei rispettivi contratti un'apposita clausola che l'autorizza a sospendere, in caso di inadempienza agli obblighi suddetti e su denuncia dell'ispettorato del lavoro, la liquidazione del saldo e — se non ancora eseguito in tutto o in parte — anche il pagamento degli acconti, limitatamente al 20 per cento del loro importo complessivo. Tale sospensione mantenuta fino a quando la ditta non abbia soddisfatto agli obblighi di cui trattasi.

« Ciò premesso, si fa rilevare che, in seguito ad accertamenti eseguiti dalle competenti autorità militari, è risultato che nessuna denuncia è stata formulata dall'ispettorato regionale del lavoro di Napoli, circa l'asserita utilizzazione di lavoro a domicilio, non coperto da assicurazioni sociali, da parte delle ditte di quella città che confezionano oggetti di vestiario e di equipaggiamento per le Forze armate ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. VIGORELLI.

MAGLIETTA E CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per l'espurgo della Vasca d'Aiello sita in Palma Campania (Napoli), dove, col consenso della popolazione interessata, i disoccupati hanno da qualche giorno iniziato spontaneamente i lavori opportuni ». (4981).

RISPOSTA. — « L'espurgo della Vasca di Aiello in Palma Campania, rientra nella competenza del Ministero dell'agricoltura ed i relativi lavori dovrebbero essere quindi eseguiti con finanziamento a carico del predetto dicastero.

« Data, tuttavia, la nota e costante deficienza di fondi per tale genere di lavori, l'ufficio del genio civile competente ha proposto al comune interessato che il ricavamento venga attuato mediante la istituzione di un cantiere scuola che assorbirebbe molta parte della mano d'opera disoccupata.

« Sembra che il comune abbia avanzato richiesta in tal senso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Il Ministro. ROMITA.

MAGLIETTA, CAPRARA E GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del tesoro*. — « Sulla provenienza dei fondi distribuiti a titolo di premio a 18 impiegati sui 22 in servizio presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Castellammare di Stabia (Napoli), il 21 maggio 1954, escludendosi proprio i lavoratori che hanno una più modesta retribuzione; sui metodi che presiedono alla distribuzione dei premi e sulla necessità di estenderli a tutto il personale ». (5460).

RISPOSTA. — « La concessione di compensi speciali al personale dipendente dallo Stato è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, secondo cui in casi assolutamente eccezionali e in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza alle retribuzioni dovute per il lavoro straordinario.

« La disposizione citata precisa che i compensi in parola non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese.

« Per il personale dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette le somme per i premi di cui trattasi vengono prelevate dai fondi stanziati negli appositi capitoli (219 e 219/R per l'esercizio 1953-54) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

« I nominativi dei funzionari ed impiegati, nei limiti del trenta per cento del personale in servizio, ai quali detta amministrazione ha elargito un compenso speciale durante il corrente esercizio, sono stati segnalati dai competenti ispettorati compartimentali.

« Per l'ufficio di Castellammare di Stabia l'ispettorato di Napoli ha indicati come meritevoli di compenso speciale 5 elementi, su 18 in servizio, ed agli stessi è stato corrisposto il premio in questione.

« È appena il caso di rilevare che, per il carattere stesso dei compensi speciali, intesi soprattutto a premiare l'effettivo, eccezionale rendimento del personale, non è influente, nella scelta dei meritevoli, la posizione gerarchica.

« Quanto alla pura considerazione di coloro che possono trovarsi in condizioni particolari di necessità economica, viene abitualmente provveduto, ove vi sia domanda seriamente giustificata, col criterio del sussidio, e non può valere quello del premio eccezionale per una segnalata attività ».

Il Ministro. TREMELLONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — « Sulla necessità di convocare di urgenza — in sede ministe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

riale — le parti interessate per la discussione sul cosiddetto premio di assiduità dell'Ilva; sulla necessità di risolvere una questione per la quale si prese formale impegno in occasione della recente lotta dei lavoratori dell'Ilva di Bagnoli che chiedono che detto premio non sia erogato con assurdi criteri di discriminazione ». (5603).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di assicurare al riguardo, che, per l'esame della questione inerente alla corresponsione, da parte della società Ilva, di premi di assiduità al dipendente personale, si è disposta la convocazione delle organizzazioni sindacali interessate per il giorno 16 corrente mese ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quale sorte intende serbare agli apprendisti assunti negli uffici postali e telegrafici circa due anni or sono; e se non ritiene doveroso sistemarli nella amministrazione postale, dopoché per due anni questi giovani hanno lavorato per otto ore al giorno senza alcuna retribuzione ». (5792).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si fa presente che la figura e la condizione dei cosiddetti apprendisti è espressamente regolata dalle tassative disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, secondo le quali essi non sono che estranei all'amministrazione temporaneamente autorizzati, per un periodo massimo di un biennio, a frequentare gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche a mero scopo di istruzione, senza alcuna effettiva compartecipazione nel servizio. Per tali loro caratteristiche, la legge espressamente esclude qualsiasi diritto ad emolumenti, e ciò in relazione appunto alla natura unicamente didattica della loro frequenza dell'ufficio, che nettamente li differenzia dagli apprendisti veri e propri dell'artigianato, dell'industria, ecc. Infatti, la legge, oltre a stabilire, come si è detto, il limite massimo di un biennio, dopo il quale « l'autorizzazione a frequentare l'ufficio scade di diritto » senza possibilità di rinnovo, prevede anche la facoltà di concedere l'autorizzazione stessa che può essere sospesa in qualunque momento nell'interesse dell'amministrazione.

« Gli apprendisti di cui sopra conseguono per altro, con la frequenza dell'ufficio, il vantaggio di avere una valutazione preferenziale nei futuri concorsi per titoli e per esami per

la nomina dei supplenti, concorsi che potranno essere banditi dopo il riassorbimento, pure previsto dalla legge, dei supplenti iscritti nel quadro di riserva (articoli 47 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, sopracitato).

« D'altronde, gli apprendisti già ammessi a frequentare l'ufficio, fin dal momento di tale ammissione, erano perfettamente a conoscenza che non avrebbero percepito alcuna retribuzione, e che loro unico vantaggio sarebbe stato quello suaccennato di avere una valutazione preferenziale nei concorsi per supplenti.

« Scaturisce da quanto precede, che non è attualmente suscettibile di essere presa in considerazione la possibilità di corrispondere una retribuzione agli apprendisti già ammessi, né di adottare altri provvedimenti non contemplati dalla legge in vigore, perché ciò altererebbe uno dei principi basilari del nuovo ordinamento dell'istituto della ricevitoria postale e telegrafica di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e creerebbe un aggravio di spesa non solo non previsto dal bilancio, ma anche non necessario, dal momento che gli apprendisti frequentano l'ufficio in soprannumero al normale assegno di personale, e tanto più che l'amministrazione deve sistemare i numerosi supplenti iscritti nel quadro di riserva.

« Inoltre, un provvedimento che permettesse una sistemazione dei detti apprendisti contrasterebbe con l'indirizzo e con le norme specifiche del citato nuovo ordinamento delle ricevitorie, nonché con i principi che regolano la pubblica amministrazione, improntati gli uni e gli altri al criterio della selezione degli aspiranti ad un impiego pubblico, da operarsi mediante concorsi ».

Il Ministro CASSIANI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Sulle ragioni della destituzione del presidente del consorzio volontario dei battellieri della Grotta Azzurra (Capri); sulla nomina del commissario; sulla necessità di rispettare la volontà degli associati e la elezione da loro fatta ». (5973).

RISPOSTA. — « Nel gennaio corrente anno, in seguito a vari reclami ed istanze ripetutamente ed insistentemente avanzati anche da componenti del corpo dei battellieri e dei motoscafisti di Capri, il Ministero della marina mercantile dispose un'indagine sul funzionamento del corpo stesso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

« Da tale indagine emersero molte gravi deficienze nell'organizzazione e nell'amministrazione del corpo del quale era presidente il signor Pasquale Desiderio, estraneo al corpo stesso.

« In conseguenza questo Ministero, per prima cosa, dispose che venisse rinnovata la elezione del presidente.

« Svoltesi le elezioni alla fine dello scorso mese di marzo, a presidente del corpo venne rieletto il signor Pasquale Desiderio.

« Poiché la nomina del presidente, a termini dell'articolo 8 del regolamento del corpo dei battellieri, è subordinata al benessere dell'amministrazione marittima quando la scelta cada su persona estranea al corpo stesso, questo Ministero non ha ritenuto di approvare la nomina a tale carica del Desiderio considerate le cennate gravi deficienze verificatesi negli anni scorsi sotto la di lui presidenza.

« Contemporaneamente, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi nell'attuale stagione, in cui più intensa è l'attività del corpo, la direzione del corpo stesso è stata affidata al capitano di porto Pietro Billeri, in modo che nessun pregiudizio derivi ai componenti del corpo dalla temporanea carenza dell'organo direttivo ».

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sul cantiere-scuola di Pimonte (Napoli) n. 14375/2 gestito dalla Curia di Castellunare che, da un mese, non paga i lavoratori ». (6314).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che fin dal 15 gennaio 1954 questo Ministero ha provveduto a mettere a disposizione dell'ente gestore del cantiere n. 014375 L di Pimonte la somma di lire 8.610.000, con ordine n. 1937, a titolo di finanziamento per la gestione del cantiere stesso.

« Risulta che in data 8 corrente l'ufficio regionale del lavoro di Napoli ha finanziato l'ente gestore nella misura di lire 3.630.000, prelevando l'importo dall'apertura di credito sopra indicata.

« Il ritardo nei pagamenti non può, quindi, che attribuirsi all'ente gestore, il quale non ha richiesto in tempo debito il finanziamento all'ufficio regionale del lavoro di Napoli ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « In merito alle irregolarità verificatesi nella commissione per il massimo impiego in agricoltura di Serracapriola (Foggia) e, in particolare, circa le responsabilità del suo segretario, dipendente comunale Tiberi Carlo ». (6103).

priola (Foggia) e, in particolare, circa le responsabilità del suo segretario, dipendente comunale Tiberi Carlo ». (6103).

RISPOSTA. — « A seguito di segnalazioni pervenutegli circa alcuni inconvenienti verificatisi in seno alla commissione comunale per la massima occupazione in agricoltura di Serracapriola (in particolare per esenzione dall'imponibile concesse, dietro donativi, da qualche componente la commissione stessa) l'ufficio provinciale del lavoro di Foggia ebbe a provvedere per l'invio sul posto di un proprio funzionario per una ispezione straordinaria.

« Dall'esame degli atti della commissione sono emerse irregolarità amministrative, quali avviamenti di operai non inclusi negli appositi elenchi degli aventi diritto all'ingaggio obbligatorio ed esenzioni dal carico imponibile di mano d'opera attribuite ad aziende, senza documento giustificante la concessione ottenuta.

« Poiché, inoltre, si è avuto modo di accertare che il signor Tiberi Fortunato Carlo, segretario della commissione, avrebbe chiesto ed ottenuto somme in danaro per sé e per il signor Alberico Antonio, altro componente della commissione, allo scopo di dispensare gli interessati da ogni ingaggio obbligatorio, l'ufficio provinciale del lavoro di Foggia ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria, le persone in parola ed a chiedere alla prefettura sia lo scioglimento della commissione di cui trattasi, che la sospensione dall'incarico del collocatore comunale Ettore De Simone in attesa dell'acclaramento delle responsabilità di quest'ultimo ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere l'esito del ruolo a suo tempo compilato e trasmesso al prefetto di Foggia dall'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo contro l'amministrazione delle foreste demaniali che, nel luglio 1952, respinse 118 lavoratori agricoli avviati al lavoro presso la Foresta Umbra, in applicazione della legge sul massimo impiego della mano d'opera agricola ». (6110).

RISPOSTA. — « La questione della applicabilità o meno dell'imponibile di mano d'opera agricola nei confronti delle foreste demaniali dello Stato e, nel caso specifico dell'amministrazione della Foresta Umbra, risale agli anni 1949-50, quando le commissioni comunali di Monte Sant'Angelo, Vico Garganico e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

Vieste si pronunciarono favorevolmente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, mentre il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fu decisamente contrario.

« Detto Ministero provvide, successivamente, a richiedere il parere delle amministrazioni interessate circa la dibattuta questione (Ministero dell'interno, delle finanze, del tesoro e del lavoro), le quali tutte si pronunciarono per la non applicabilità dell'imponibile nei confronti delle foreste demaniali, per essere — queste — beni patrimoniali indispensabili, e perciò sottratte alla osservanza delle norme che disciplinano i beni privati.

« Nel frattempo il prefetto di Foggia aveva invitato i comuni di Monte Sant'Angelo, Vico Garganico e Vieste a volersi astenere dall'inviare la mano d'opera agricola alle direzioni delle rispettive foreste, ma, ciò nonostante, il comune di Monte Sant'Angelo, in data 20 agosto 1952, trasmise alla prefettura, perché fosse reso esecutorio, un ruolo per l'ammontare di lire 2.438.767, per mancata assunzione di operai agricoli avviati nel mese di agosto 1952, alla amministrazione della Foresta Umbra.

« Detto ruolo, trattenuto dal prefetto in attesa di ulteriori istruzioni chieste al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (il quale per altro confermò il proprio punto di vista negativo), venne successivamente restituito al comune di Sant'Angelo senza il visto di esecutorietà.

Tale decisione fu adottata in conseguenza delle argomentazioni avanti riferite, constatato pure che un ulteriore impiego di mano d'opera, da parte della Foresta Umbra, sarebbe andato a gravare sul bilancio di questa con un onere passivo non compensato da maggiori introiti, né presenti, né futuri, e si sarebbe risolto in un aggravio del *deficit* annuo di gestione, già in atto nell'amministrazione di detta foresta ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è informato sulla situazione in cui sono venuti a trovarsi venti piccoli agricoltori di Villapiana (Cosenza) da moltissimi anni in possesso di terreni comunali da essi migliorati e coltivati, per i quali l'ispettorato regionale del corpo forestale di Reggio Calabria ha negato lo scorporo dal progetto di costituzione della fascia frangivento « piana di Sibari »; e per sapere quali provvedimenti intende adottare per con-

sentire una più giusta soluzione che tenga conto delle difficili condizioni dei piccoli agricoltori ». (5140).

RISPOSTA. — « Da accertamenti eseguiti in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante è risultato che, nell'anno 1949, l'amministrazione comunale di Villapiana (Cosenza) concesse a 7 contadini del comune la coltivazione di 4 ettari di terreno in località Pantano. La concessione era revocabile a fine di ogni annata agraria ed obbligava i concessionari al pagamento di un canone annuo di sole lire 1.500 per quota di circa mezzo ettaro. I suddetti lavoratori negli anni scorsi, e non sempre tutti gli anni si sono limitati ad arare il terreno ed a seminarvi grano, ricavandone però una minima produzione, essendo il terreno ricoperto da erbe palustri.

« Nessuna opera di miglioramento è stata eseguita, e d'altra parte sarebbe stato impossibile pretenderla, dovendosi effettuare anzitutto una costosa bonifica idraulica del terreno.

« Detti appezzamenti sono stati poi occupati dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza per l'esecuzione dei lavori previsti da una perizia esecutiva, finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di una fascia frangivento lungo il litorale di Sibari, a protezione delle colture agrarie dell'entroterra. E poiché proprio in corrispondenza della località Pantano la fascia litoranea si restringe fino a misurare la larghezza di appena 100 metri, non è stato possibile esonerare dall'occupazione gli appezzamenti concessi ai 7 contadini di Villapiana, in quanto, diversamente, sarebbe stata compromessa l'efficacia protettiva della costituzione fascia frangivento ».

Il Ministro: MEDICI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per essere informato sulle capacità professionali, sulla competenza amministrativa, sulle virtù particolari del signor Pugliese Anselmo; il quale invece deve godere di largo prestigio presso la prefettura di Cosenza se nel giro di sei mesi è stato nominato prima commissario *a latere* del sindaco e successivamente, con procedura nuova e non preceduta da alcuna contestazione nei confronti dei legittimi amministratori, commissario all.'E.C.A. di San Giovanni in Fiore (Cosenza); ed in ogni caso per sapere se non intenda suggerire al prefetto di Cosenza l'opportu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

nita, del resto doverosa, di un maggior rispetto alle norme costituzionali e delle autonomie comunali prospettandogli, sulla base di un'esperienza che il ministro dell'interno ha personalmente fatto, l'inutilità del ricorso a sistemi che, se momentaneamente soddisfano le richieste di screditate cricche locali, alla lunga rafforzano le amministrazioni popolari e ne aumentano la forza per la giusta reazione della maggioranza dei cittadini onesti ». (6140).

RISPOSTA. — « Fin dall'agosto 1953 apposta ispezione disposta dal prefetto di Cosenza ebbe a rilevare le seguenti irregolarità nel funzionamento dell'E.C.A. di San Giovanni in Fiore.

a) l'assistenza veniva effettuata direttamente dal presidente dell'E.C.A. nel proprio domicilio, o altrove, con criteri personali e non obiettivi, anziché, come avrebbe dovuto, dal comitato amministrativo dell'E.C.A. nelle forme volute dalla legge e nella sede dell'E.C.A. medesimo;

b) in conseguenza delle cennate circostanze erano stati erogati sussidi a persone che non avevano titolo alle provvidenze assistenziali;

c) gli amministratori comunali interferivano nell'amministrazione dell'E.C.A., rilasciando buoni di assistenza a loro firma e disponendo la successiva liquidazione a carico dell'E.C.A.;

d) l'elenco degli assistibili comprendeva persone proprietarie di immobili rustici e urbani, pensionati e benestanti, ed era soggetto ad arbitrarie continue modifiche da parte degli amministratori comunali.

« Le cennate irregolarità furono contestate all'E.C.A. con invito a normalizzare l'attività assistenziale e a sanare, entro il più breve termine, le irregolarità medesime. Ma, dopo una ispezione eseguita *in loco* a distanza di circa sei mesi, venne accertato che la irregolarità di funzionamento dell'E.C.A. permaneva ancora, per cui il prefetto ritenne necessaria la nomina di un commissario presso l'ente in questione che, in sostituzione del comitato, provvedesse a una urgente, completa revisione dell'elenco delle persone ammesse a fruire dell'assistenza con criteri di obiettività. Il comitato dell'E.C.A. è stato, pertanto, sospeso, temporaneamente, dalle proprie funzioni.

« Il signor Pugliese, al quale è stato affidato l'incarico di commissario, ha alte qualità morali, è sereno ed obiettivo e ha una profonda conoscenza dell'ambiente locale, cir-

costanza questa assai importante per i compiti da svolgere.

« Si deve a dette qualità se in precedenza il prefetto ritenne di affidare al signor Pugliese il mandato di commissario *a latere* dell'amministrazione comunale allo scopo di regolarizzare alcune inadempienze accertate in seguito a una ispezione e che avevano determinato un vivo malcontento fra la popolazione tanto da costituire un grave pregiudizio per gli interessi della civica azienda.

« Sull'operato del prefetto, che ha agito nei limiti dei poteri deferitigli dalle disposizioni vigenti, a salvaguardia degli interessi dell'ente e della pubblica assistenza locale, nessuna censura può essere mossa da parte di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato BISORI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali ragioni il prefetto di Catanzaro non è ancora intervenuto per dichiarare lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Roccabernarda da più tempo in crisi per le dimissioni date e confermate dagli assessori e dai consiglieri comunali; e per sapere altresì se non ritenga opportuno intervenire perché la legge comunale sia rigorosamente applicata e le nuove elezioni sollecitamente indette ». (6286).

RISPOSTA. — « Le dimissioni, determinate da contrasti col sindaco, rassegnate il 29 maggio 1954 da due assessori supplenti e sei consiglieri comunali di Roccabernarda direttamente al prefetto, furono da questi trasmesse al sindaco perché fossero sottoposte all'esame del consiglio comunale e della giunta municipale, ai sensi dell'articolo 158 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

« Poiché nessun provvedimento è stato finora adottato, in proposito, dai predetti organi, il consiglio, composto attualmente di 15 membri sui 15 assegnati al comune, è in condizioni di deliberare validamente e, per tanto, il prefetto non può legittimamente intervenire per dichiararlo decaduto ».

Il Sottosegretario di Stato RUSSO.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali ragioni la prefettura di Cosenza ha disposto un'inchiesta nei confronti dell'amministrazione di Cerzeto (Cosenza) e a quali criteri si attiene il funzionario inviato, il quale interroga numerosi cittadini, fino a notte inoltrata, nella caserma

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

dei carabinieri pretendendo dichiarazioni scritte; e per sapere altresì se non ritenga opportuno, per il buon nome dell'amministrazione, dare disposizioni rigorose che proibiscano il ricorso a metodi e sistemi contrari alle norme della vita democratica ». (6287).

RISPOSTA. — « La facoltà di disporre accertamenti sul funzionamento degli enti locali rientra fra i normali poteri di vigilanza spettanti, per legge, al prefetto.

« A prescindere, comunque, da tale difficoltà, l'ispezione, recentemente disposta dal prefetto presso il comune di Cerzeto, si è resa necessaria a seguito delle numerose lamentele pervenute in prefettura sull'andamento in genere di quella amministrazione comunale, lamentele cui si sono associati membri della stessa giunta municipale e della maggioranza consiliare, i quali per iscritto, hanno chiesto « un rigoroso controllo di tutti i lavori eseguiti, allo scopo di accertare gli eventuali danni subiti dal comune, nell'intendimento più assoluto di rifare l'ente degli eventuali danni ». Un consigliere della maggioranza, tale Cilento Valerio, si era già dimesso per le irregolarità commesse dalla giunta.

« Gli accertamenti condotti dal funzionario inquirente non hanno mai assunto qualsiasi carattere intimidatorio: gli interrogatori, alcuni dei quali raccolti per iscritto col consenso degli interrogati, sono stati, qualche volta, effettuati in ore serali presso la stazione dei carabinieri per comodità di quei cittadini, molti dei quali si sono presentati spontaneamente al funzionario, che, risiedendo nelle frazioni o in case distanti dall'abitato, avrebbero dovuto, diversamente, interrompere le loro normali occupazioni ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

MANCINI — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere — con riferimento alle formali assicurazioni date in risposta a precedente interrogazione dell'ottobre 1953 — per quali motivi non sono stati ancora corrisposti ai maestri delle scuole popolari della provincia di Cosenza gli assegni spettanti per il periodo febbraio-marzo 1949 e quando si provvederà finalmente alla definizione della pendenza ». (6384).

RISPOSTA. — « Si assicura di aver disposto l'accreditamento delle somme necessarie per il pagamento delle competenze ancora dovute agli insegnanti dei corsi popolari della provincia di Cosenza per il periodo febbraio-marzo 1949.

« Il relativo ordine è in corso di registrazione ».

Il Ministro. MARTINO.

MANCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che presso diversi tribunali (Torino, Genova, Roma) non sempre si osserva la richiesta oculatezza della nomina dei curatori e degli amministratori giudiziari e il dovuto rigore nelle sostituzioni qualora intervengano atti che tale provvedimento impongono; e per sapere inoltre se è informato sul modo come vengono concessi gli anticipi ai predetti, che a volte risultano superiori alle tariffe vigenti, e sul fatto che non sempre si osservino le prescrizioni dell'articolo 35 della legge fallimentare per quanto riguarda le cessioni di beni immobili e le transazioni.

« L'interrogante in conseguenza di quanto sopra chiede di sapere quali provvedimenti saranno adottati ». (6465).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione, ed affinché possano essere eventualmente adottati i provvedimenti richiesti nella ultima parte dell'interrogazione medesima, si prega l'onorevole interrogante di voler favorire la segnalazione dei casi concreti in rapporto a quanto ha fatto presente, riferendosi ad alcuni tribunali, sulla nomina dei curatori e degli amministratori giudiziari, sulla concessione ai predetti di anticipi eccessivi e sull'inosservanza di disposizioni di legge in materia fallimentare ».

Il Ministro: DE PIETRO.

MARABINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritiene di disporre affinché venga provveduto urgentemente all'approvazione e all'inizio dei lavori del terzo lotto della bonifica Anzolese (Bologna).

« L'urgenza di tale lavoro è motivato dalla necessità di scongiurare il ripetersi in modo impressionante delle alluvioni, colle conseguenze gravissime derivanti ». (5155).

RISPOSTA. — « La bonifica interessante il comprensorio del Consorzio Reno Samoggia (bonifica Anzolese) è seguita con particolare attenzione da questo Ministero, il quale, nel febbraio scorso ha autorizzato l'istruttoria sul progetto dei lavori del terzo lotto.

« Detto progetto, con gli atti dell'istruttoria svolta dagli uffici tecnici locali, è stato ora trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il definitivo esame e parere ».

Il Ministro. MEDICI.

MARENGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Perché provveda urgentemente a soddisfare ai bisogni della provincia di Piacenza in tema di cantieri di lavoro e di rimboschimento, secondo l'elenco che l'ufficio provinciale del lavoro di Piacenza proporrebbe in base alle bene controllate richieste pervenute dai singoli comuni interessati e rispondenti ai bisogni indilazionabili. Perché il ministro voglia tener presente che di fronte ai necessari 81 cantieri di lavoro ed ai 27 di rimboschimento richiesti, l'assegnazione di 54.970 giornate di lavoro è irrisoria anche se si potesse opporre che questa assegnazione si basa su dati relativi alla disoccupazione, perché praticamente non servono a soddisfare alle esigenze economiche e sociali della provincia di Piacenza » (*già orale*) (1149).

RISPOSTA. — « Si assicura, al riguardo, che si confida di poter integralmente approvare il piano dei cantieri di rimboschimento, elaborato dai competenti organi provinciali di Piacenza, piano che, per altro, non è stato ancora sottoposto al prescritto parere della commissione centrale per il collocamento.

« Si fa comunque presente che la quota di giornate assegnata alla provincia di cui trattasi è il risultato di calcoli statistici, condotti secondo un criterio che è uguale per tutte le province. Poiché i fondi a disposizione sono stati tutti ripartiti, non è, quindi, in atto possibile concedere alla provincia di Piacenza un numero di giornate-operaio maggiore di quello già comunicato da questo Ministero ».

Il Ministro. VIGORELLI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga di autorizzare il già proposto acquisto, da parte dell'Ente riforma fondiaria di Puglia e Lucania, dello stabilimento per la lavorazione degli oli e della sansa della società I.N.O.L. di Venosa (Potenza), sia in considerazione del beneficio che potrà derivare alla attività dell'ente dalla disponibilità di un moderno complesso industriale del genere, sia per evitare la sua inattività e la conseguente miseria di tanti operai, dato che l'I.N.O.L. per mancanza di capitale circolante non è in grado di conservare in efficienza lo stabilimento medesimo ». (5573).

RISPOSTA. — « L'acquisto dello stabilimento I.N.O.L., da parte della sezione di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, non è risultato conveniente perché, a presen-

dere da considerazioni di ordine tecnico, gli impianti e la capacità di assorbimento di mano d'opera sono notevolmente superiori alle produzioni medie annuali delle materie prime ottenibili nella zona ed in quelle vicine. Né i recenti impianti di olivi possono modificare tale situazione, dato il lungo tempo occorrente per raggiungere la produzione economica del frutto.

« Per garantire il minimo di materia prima indispensabile al razionale esercizio dello stabilimento sarebbe necessario provvedere al suo riformamento con le produzioni dell'intero comprensorio di riforma.

« Esclusa tale possibilità, perché antieconomica ed irrazionale, non resterebbe che ricorrere al libero mercato della materia prima, ma in tal caso l'esercizio dell'impianto comporterebbe eccessivi rischi commerciali ed industriali ed una speciale organizzazione.

« Per i suddetti motivi non sussiste la possibilità di utilizzare lo stabilimento I.N.O.L. in relazione a quelli che sono i fini da perseguire attraverso l'attuazione della riforma fondiaria ».

Il Ministro: MEDICI.

MICELI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia stato disposto al 30 aprile 1954 il termine massimo per l'accettazione delle domande di esenzione o riduzione imposto per gli alluvionati calabresi e se — in considerazione delle grandi distanze, delle scarse comunicazioni, del diffuso analfabetismo caratteristici della regione calabrese — non intenda prorogare detto termine almeno al 31 dicembre 1954, fornire agli uffici tecnici erariali adeguati fondi acciocché possano eseguire celermente ed esaurientemente i necessari accertamenti » (5523).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta di prorogare al 31 dicembre 1954 il termine utile per la presentazione delle domande di sgravio totale o parziale dei tributi afferenti i terreni della Calabria danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1953, occorre osservare che — giusta l'articolo 181 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 — per conseguire la moderazione d'imposta prevista dall'articolo 47 del predetto testo unico, il possessore danneggiato deve presentare ricorso alla competente intendenza di finanza, anche per mezzo dell'ufficio distrettuale delle imposte, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

« Tuttavia, tenuto conto dello stato di disagio in cui si trovano le popolazioni colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1953, questo Ministero ha autorizzato in via eccezionale le competenti intendenze di finanza a prendere in considerazione anche le domande che verranno prodotte entro e non oltre il 31 luglio 1954, sempreché, dato il tempo trascorso, sia possibile la constatazione tecnica dei danni.

« Per altro non sembra possibile consentire una proroga oltre detto termine, data la urgente necessità di normalizzare la situazione tributaria determinatasi nelle province di Catanzaro e di Reggio Calabria a seguito delle alluvioni in questione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

MICHELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se intende provvedere alla concessione di fondi al genio civile di Terni per la sistemazione degli argini del fiume Paglia nei pressi della frazione Monterubiaglio nel comune di Castelviscardo (Terni), in conseguenza dei gravi danni arrecati ai terreni circostanti ». (4438).

RISPOSTA. — « La zona in cui il fiume Paglia ha esondato non ricade in comprensorio classificato di bonifica, e per tanto nessun intervento è possibile adottare nell'ambito di competenza di questo Ministero.

« D'altra parte, le opere necessarie per ovviare ai danni lamentati sono di natura idraulica; ma perché il Ministero dei lavori pubblici possa nella sua competenza intervenire, occorrerà che si proceda preventivamente alla loro classifica ».

Il Ministro: MEDICI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per sapere se nel programma futuro da aprontarsi non appena sarà approvata dal Parlamento la legge di proroga della durata della Cassa centro-nord, intendano proporre al comitato dei ministri il finanziamento della sistemazione della strada Tripenzo-Serravalle-Cascia e Serravalle-Norcia (Perugia), diramazioni importanti della strada Valnerina in corso di sistemazione in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647.

« Con il completamento di tale tronco si verrebbe a dare una sistemazione definitiva alla più importante arteria della montagna

umbra e di vitale necessità per il traffico commerciale e turistico fra l'Umbria, le Marche e la Sabina nonché a soddisfare le giuste aspirazioni di tanti onesti montanari che da decenni attendono la realizzazione di tante loro aspirazioni ». (4460).

RISPOSTA. — « All'interrogazione dell'onorevole Micheli si risponde anche per conto del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

« La strada provinciale Triponzo-Serravalle-Cascia e la strada provinciale Serravalle-Norcia, hanno un tracciato tortuoso con curve e controcurve ed una larghezza stradale, misurata tra i cigli esterni, non superiore a metri 6.

« Per la sistemazione di dette due strade specialmente mediante rettifica delle curve ed allargamento della sede stradale a metri 8, occorrerebbe la presumibile complessiva spesa di lire 500 milioni, di cui lire 420 milioni per la Triponzo-Serravalle-Cascia e lire 80 milioni per la Serravalle-Norcia.

« Nessun affidamento può attualmente darsi per il finanziamento dell'opera da parte della Cassa per il centro-nord sino a che non sarà approvato, da parte del Parlamento, il disegno di legge contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere se non intenda disporre che venga sollecitamente finanziato il progetto n. 1908 (Archivio Cassa) del consorzio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) per tempestivamente eliminare una situazione di pericolo che minaccia delle vite umane e circa 100 ettari di agrumeti ». (5703).

RISPOSTA. — « Sul progetto che forma oggetto della interrogazione cui si risponde, concernente opere di sistemazione idraulica sul torrente Amusa, la Cassa per il Mezzogiorno non ha ancora potuto prendere alcun provvedimento definitivo in quanto è in attesa del completamento di un gruppo di altre opere finanziate allo stesso fine. Dette opere interessano un tronco del predetto torrente, immediatamente a monte di quello considerato dal progetto in parola.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

« Pertanto, prima di procedere alla esecuzione di altre opere, si rende necessario valutare l'efficacia degli interventi in corso ».

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per sapere se non intenda sollecitare gli organi competenti perché facciano riprendere i lavori per la sistemazione idraulica del torrente Sant'Agata (Reggio Calabria) alle ditte Giunta, Medurri e Galati e per completare tempestivamente un'opera che giova a neutralizzare la tendenza distruttiva del predetto torrente e per alleviare la accentuata disoccupazione esistente in Cardero ». (5931).

RISPOSTA. — « Accertato che non si tratta di lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, si informa l'onorevole interrogante che l'oggetto della interrogazione cui si risponde è stato segnalato, per competenza al Ministero dei lavori pubblici, affinché provveda alla risposta definitiva ».

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

MINASI E MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda integrare tempestivamente ed adeguatamente i fondi posti a disposizione delle tre province calabresi per la istituzione dei cantieri per il prossimo esercizio 1954-55, i cui piani provinciali sono in corso di compilazione.

« Difatti, l'assegnazione dei predetti fondi da parte del Ministero alle singole province non resta proporzionata all'effettivo rapporto esistente tra « disoccupati e popolazione effettiva », rapporto che si è venuto ad aggravare enormemente in seguito all'alluvione ultima, ed i cui dati statistici sfuggono al controllo degli uffici di collocamento in quanto per diverse categorie sociali, come artigiani, coloni, piccoli proprietari coltivatori diretti, ecc., è venuta a mancare la fonte di lavoro con la distruzione del centro abitato, con lo sfollamento del centro abitato pericolante, con la distruzione di intere zone agricole.

« Inoltre l'ammontare dei predetti fondi è di molto inferiore per ogni provincia calabrese all'ammontare dei fondi assegnati per l'esercizio 1952-53, il che non trova giustificazione alcuna nel rapporto tra « disoccupati e popolazione attiva » esistente allora, ed in quello esistente oggi ». (6252).

RISPOSTA. — « Nella redazione del piano di ripartizione degli interventi attraverso i cantieri-scuola per l'esercizio finanziario 1954-1955, era intendimento di questo Ministero, poter conoscere, preventivamente, gli interventi predisposti, per le singole province, dalle amministrazioni ed enti pubblici che promuovono occasioni o fonti di lavoro.

« L'acquisizione dei dati relativi avrebbe consentito a questo Ministero — i cui interventi hanno carattere integrativo — di poter indirizzare (in sede di compilazione del piano provinciale di ripartizione) ancor più efficacemente la sua azione verso quelle province nelle quali i provvedimenti predisposti dalle altre amministrazioni ed enti non si fossero dimostrati sufficienti a fronteggiare la disoccupazione.

« Poiché, tuttavia, gli elementi di cui si è in possesso sono parziali, la ripartizione degli interventi di competenza ha dovuto essere effettuata anche per il corrente esercizio finanziario, tenendo conto, per ciascuna provincia, soltanto della media degli iscritti nella I e II classe delle liste di collocamento (rispettivamente disoccupati già occupati e giovani inferiori ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinvii dalle armi) registrata nell'anno solare 1953 e della popolazione attiva.

« Tale criterio, per quanto si presti ad inevitabili critiche, risulta, però, anche per l'esperienza acquisita, il più idoneo, perché tiene conto di dati ufficialmente registrati e quindi non facilmente suscettibili di alterazioni.

« È per tali considerazioni che questa amministrazione non poteva tener conto, come richiesto dagli onorevoli interroganti, della particolare situazione creata in Calabria in seguito all'alluvione, non avendosi — in effetti — elementi precisi per determinare l'entità dei maggiori interventi da predisporre a favore della province calabresi.

« Pertanto, le specifiche esigenze delle province calabresi potranno esser tenute presenti, mediante l'assegnazione di giornate-operative prelevate dalla quota di riserva, accantonata dal Ministero per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale.

« Si desidera, comunque, far rilevare che quanto si afferma nella interrogazione — e ciò che l'assegnazione dei fondi da parte del Ministero sulle singole province calabresi non resta proporzionata all'effettivo rapporto esistente tra disoccupati e popolazione attiva, rapporto che si è venuto ad aggravare enor-

memente in seguito all'alluvione ultima — non sembra esatto.

« Infatti, le cifre degli iscritti nelle liste di collocamento indicano che la media della disoccupazione, registrata nelle suddette province, è passata da 72.896 e 75.703 unità (rispettivamente negli anni 1951 e 1952) a 98.920 nel decorso anno 1953. Se la disoccupazione registrata è stata, pertanto, influenzata dall'evento di carattere eccezionale, prodottosi in Calabria, del relativo aumento è stato tenuto conto automaticamente, nella ripartizione degli interventi di cui si è fatto cenno.

« Quanto all'altra osservazione formulata dagli onorevoli interroganti, e cioè che l'ammontare dei fondi è di molto inferiore per ogni provincia calabrese all'ammontare dei fondi per l'esercizio 1952-53, essa non può ritenersi esatta perché non tiene conto che, nell'esercizio finanziario 1952-53, il piano predisposto dal Ministero del lavoro prevedeva una distribuzione complessiva di 42.809.000 giornate-operaio, mentre quello relativo all'esercizio corrente ne prevede 21.100.000. Allora, alle province calabresi fu assegnato il 5,54 per cento (pari a 2.370.000 giornate-operaio del totale degli interventi, attualmente tale percentuale è, invece, salita al 6,46 per cento (pari a 1.363.320 giornate).

« In sede consuntiva, poi, le giornate effettivamente attribuite alle province calabresi nell'esercizio finanziario 1952-53 furono 2 milioni 372.405, pari al 5,51 per cento del totale delle assegnazioni effettuate (44.657.337 giornate-operaio).

« Nel successivo esercizio finanziario 1953-1954, alle stesse province erano state preventivamente assegnate 764.418 giornate, portate successivamente, a causa dell'alluvione, a 928.655 sino a tutto il decorso mese di giugno.

« Pertanto, l'assegnazione del corrente esercizio finanziario (1.363.320 giornate-operaio) è, inizialmente, molto superiore a quella dell'esercizio precedente ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga necessario e conveniente, anche per l'amministrazione dello Stato, il raggruppamento di tutti i consorzi di bonifica, costituiti e non ancora raggruppati, nella provincia di Reggio Calabria, dove la riottosità dei grossi proprietari impedisce la unificazione dell'attività bonificatoria, in specie nella zona ionica, la più devastata dalle recenti alluvioni: ciò con grave pregiudizio degli interessi generali e particolari di quelle popolazioni.

« L'interrogante fa rilevare che ad una sua precedente interrogazione nella passata legislatura, presentata al Senato, il ministro del tempo, onorevole Fanfani, in accoglimento di una sua richiesta, aveva promesso di procedere d'ufficio al raggruppamento di tutti i consorzi, gradualmente, ma che le varie vicende politiche non hanno consentito l'attuazione che per un solo consorzio.

« La Cassa per il Mezzogiorno, per un evidente criterio di unicità di indirizzo, tecnico-economico, ha interesse di vedere raggruppati i consorzi, che il Ministero dell'agricoltura in base alla legge del 1933, n. 215, ha facoltà di attuare d'ufficio ». (5192).

RISPOSTA. — « Come è noto all'onorevole interrogante, nella provincia di Reggio Calabria furono costituiti i seguenti sei consorzi di bonifica: Caulonia, Rosarno, Caselle Zillastro, piani della Milea, Amendolea, La Verde e Careri-Bonamico.

« Questo Ministero dispose a suo tempo il raggruppamento dei primi quattro di essi in un unico ufficio denominato consorzi di bonifica raggruppati della provincia di Reggio Calabria, al quale, con decreto presidenziale 1° dicembre 1952, venne poi aggregato anche il consorzio La Verde.

« Resta, pertanto, con ufficio autonomo, il solo consorzio del Careri-Bonamico, per il quale, almeno per il momento, non si ravvisa l'opportunità di procedere di ufficio all'aggregazione.

« Detto consorzio ha, peraltro, sempre la possibilità di aderire volontariamente al raggruppamento, con l'osservanza delle prescritte disposizioni ».

Il Ministro: MEDICI.

MUSOLINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere i motivi del ritardo, frapposto dagli organi tecnico-finanziari della Cassa per il Mezzogiorno, nell'assegnazione dei fondi occorrenti alla esecuzione delle opere urgenti, progettate e approvate, nei confronti dei consorzi raggruppati di bonifica della provincia di Reggio Calabria, dove il problema bonificatorio riveste, a causa anche delle recenti alluvioni, carattere di capitale importanza, riconosciuto dallo stesso Presidente del comitato, a cui la presente interrogazione è rivolta ». (5193).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che lo sviluppo dei lavori appaltati nei comprensori di bonifica della provincia

di Reggio Calabria procede normalmente, salvo temporanee interruzioni dovute quasi sempre all'avverso andamento climatico della stagione e talvolta a difficoltà di carattere amministrativo o formale indipendenti dalla competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

« Comunque, qualche ritardo si verifica talvolta nella fase istruttoria dei progetti esecutivi, per necessità di revisione sostanziale degli elaborati e spesso per l'esigenza di puntualizzare, in via preliminare, gli studi generali delle condizioni fisico-ambientali in cui si devono inserire gli stessi elaborati esecutivi.

« Ciò vale in special modo per gli importanti settori della sistemazione idraulica e della irrigazione, la quale ultima è subordinata ad una serie di studi e ricerche già avviati in accordo con i consorzi, specie nei comprensori di Rosarno, Amendolea, Careri e Caulonia.

« Si unisce un quadro completo dei progetti in istruttoria, nonché dei progetti approvati ed in corso di esecuzione per i comprensori di bonifica di che trattasi ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

DESCRIZIONE DELLE OPERE	Numero della concessione	Data della concessione	Importo concesso	Stato dei lavori
COMPENSORIO PIANA DI ROSARNO				
ESERCIZIO 1950-51				
Sistemazione canale Vena a valle della strada statale n. 18 .	458	14 maggio 1952	21.696.000	41 per cento
Strada allacciante passerella Papatari della strada statale n. 18 - Nicotera Limbadi .	230	10 ottobre 1951	46.440.000	ultimato
Strada argine in sinistra Mesima-provinciale Rosarno per Laureana	499	29 maggio 1952	82.911.000	98 per cento
Strada in sinistra torrente Mammella	534	16 giugno 1952	29.098.000	99,5 per cento
ESERCIZIO 1952-53				
Strada San Ferdinando Tranova	629	6 settembre 1952	11.208.000	ultimata
Sistemazione canale Vena a monte della strada statale n. 18 .	685	12 novembre 1952	69.344.000	32 per cento
Strada Serricella	702	3 dicembre 1952	45.685.000	ultimata
Perizia per piano generale di bonifica	688	14 novembre 1952	2.810.000	—
Irrigazione piana Ravello (1° strumento)	780	9 marzo 1953	50.495.000	40 per cento
Strada alla confluenza del Misuri	—	—	92.020.000	autorizzazione gara 5 aprile 1954
Strada fondovalle Marepotamo.	—	13 marzo 1954	55.800.000	—
COMPENSORIO DI CARERI				
ESERCIZIO 1951-52				
Sbarramento subalveo alla stretta Anconi	408	17 aprile 1952	184.059.000	90,6 per cento
ESERCIZIO 1953-54				
Sistemazione torrente Congiato.	1018	20 ottobre 1953	18.651.000	—
Sistemazione torrente Bonamico	1019	20 ottobre 1953	36.890.000	—
Sistemazione torrente Careri . .	1020	20 ottobre 1953	40.324.000	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

DE-SCRIZIONE DELLE OPERE	Numero della concessione	Data della concessione	Importo concesso	Stato dei lavori
COMPENSORIO DI CAULONIA				
ESERCIZIO 1951-52				
Canali irrigazione in destra e sinistra Amusa (Mighionico).	234	12 ottobre 1951	25.581.000	ultimati
Trivellazioni e sondaggi nell'Allaro alla stretta Urstini . . .	57	5 giugno 1952	3.025.000	ultimate
ESERCIZIO 1952-53				
Ripristino e consolidamento arginature Allaro	653	11 ottobre 1952	51.640.000	ultimata
Arginature e sistemazione tronco vallico torrente Amusa . . .	882	18 giugno 1953	53.865.000	38 per cento
ESERCIZIO 1953-54				
Canali irrigazione in destra e sinistra Amusa (Narano).	964	19 ottobre 1953	5.242.000	39 per cento
Difesa sponde ed argini per asta valliva torrente Allaro.	917	11 luglio 1953	79.464.000	20 per cento
Sistemazione torrente Precanti	—	12 maggio 1953	33.226.000	—
COMPENSORIO DI AMENDOLEA				
ESERCIZIO 1951-52				
Trivellazioni nell'alveo Amendolea	343	20 febbraio 1952	1.694.000	ultimate
ESERCIZIO 1952-53				
Sistemazione torrente Bruca e Mangani	113	9 gennaio 1953	68.657.000	—
ESERCIZIO 1953-54				
Perizia per piano generale di bonifica	1017	11 dicembre 1953	1.998.000	—
Sistemazione tratto collinare del fosso Rodmo	1083	23 marzo 1954	8.157.000	—
COMPENSORIO DI ASPROMONTE (Amministrazione provinciale di Reggio Calabria)				
ESERCIZIO 1953-54				
Strada Melva di Scilla 1° Tronco	960	18 agosto 1953	70.358.000	—
» » » 2° »	—	17 aprile 1954	156.220.000	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

PIANI DI ASPROMONTE — AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Perizia per studio nuovo piano
generale di bonifica perve-
nuto il 21 maggio 1953 . . . L. 4.700.000

Consorzio bonifica Caulonia.

Completamento sistemazione
tronco vallivo dell'Allaro
da San Giovanni al mare,
pervenuto il 14 dicembre
1953 L. 90.500.000

Sistemazione dell'Allaro dalla
stretta Ursini alla stretta
San Giorgio, pervenuto il
25 giugno 1953 » 23.900.000

Sistemazione tronco vallivo
del torrente Amusa dal mo-
lino Hyerace alla contrada
Foresta, pervenuto il 27
marzo 1954 » 76.800.000

Sistemazione torrente Precari-
riti; 2ª strada arginature e
difesa di sponda dalla con-
trada Oliveto alla contrada
Cotura, pervenuto il 27
marzo 1954 » 92.500.000

Perizia per piano generale di
bonifica, pervenuto il 29
gennaio 1954 » 2.300.000

Perizia per piano generale di
bonifica presentato dalla
Opera pubblica Sila, perve-
nuto il 25 maggio 1953 . . . » 7.500.000

Consorzio bonifica Rosarno

Rimboschimento litoraneo per-
venuto il 5 luglio 1953 . . . L. 63.600.000

Strada dalla comunale di Ser-
rata alla Valle del Mare-
potamo fino all'allaccia-
mento con la costruenda
strada che attraversa il Ma-
repotamo in contrada Li-
trò, pervenuto il 25 maggio
1953 » 238.000.000

MUSOLINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre l'abbinamento del corso preparatorio di qualificazione per insegnanti di educazione fisica femminile, a quello maschile, istituito a Messina, allo scopo di agevolare la partecipazione delle donne calabresi e siciliane, le quali non potranno

recarsi a Roma, sede di unico corso femminile, per la lontananza dai paesi di origine.

« L'anno scorso, per questo motivo, vi è stata una generale astensione delle donne meridionali, ragione per cui il corso femminile è stato ripetuto ». (6102).

RISPOSTA. — « Il Ministero della pubblica istruzione nei limiti delle possibilità ha cercato di venire incontro alle necessità delle insegnanti di educazione fisica residenti in Sicilia e a Reggio Calabria, le quali debbono frequentare i corsi di qualificazione per insegnanti incaricate di educazione fisica. Infatti, mentre in un primo momento nella sede di Messina era stato istituito un solo corso a carattere preparatorio per gli insegnanti maschi, successivamente il Ministero autorizzò pure lo svolgimento a Messina di un corso di perfezionamento sia per i maschi che per le femmine.

« In base a tale disposizione, ben 65 insegnanti femmine e 22 maschi che, per le disposizioni date in origine, avrebbero dovuto recarsi in sedi lontane per frequentare detto corso, sono stati ammessi nella sede di Messina.

« Tali elementi sono tutti residenti in Sicilia e a Reggio Calabria, non avendo potuto estendere il beneficio agli insegnanti residenti nelle altre provincie della Calabria per ragioni organizzative e per evitare un maggiore ammassamento in detta sede, i cui impianti sportivi necessari per lo svolgimento dei corsi non sarebbero stati sufficienti.

« Per le stesse predette ragioni, il Ministero, sensibile alle esigenze delle donne siciliane e calabresi, pur avendo preso in esame con ogni benevola attenzione la possibilità di istituire nella sede di Messina un corso preparatorio femminile, non ha potuto realizzare tale intendimento. Sicché il corso nazionale preparatorio femminile ha luogo per tutte le insegnanti in unica sede e cioè a Roma ».

Il Ministro. MARTINO.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno esonerare dalle sue funzioni o trasferire in altra località, il collocatore comunale di Collio (Brescia) Ronchini Franco che si è dimostrato incompetente, incapace e fazioso nelle sue funzioni, suscitando l'indignazione di tutti i lavoratori e di tutti i disoccupati di Collio ». (6137-bis).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di disporre una apposita ispezione,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

allo scopo di accertare se l'operato del signor Ronchini Franco, incaricato del servizio del collocamento nel comune di Collio (Brescia) sia conforme alle disposizioni vigenti.

« Dagli elementi di cui si è in possesso, a seguito degli accertamenti in questione e dei contatti all'uopo avuti con tutte le autorità locali, si è in grado di smentire che il signor Ronchini svolga le funzioni commessegli con spirito di faziosità e con incompetenza.

« Poiché, pertanto, nessun addebito particolare può essere a lui rivolto, lo scrivente non ritiene di doverlo esonerare dall'incarico di collocatore, in atto ricoperto ».

Il Ministro. VIGORELLI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere la ragione che giustifica la mancata approvazione finora del deliberato dell'amministrazione provinciale di Potenza in data 15 giugno 1945, n. 238, col quale furono ceduti all'autorità ecclesiastica, in dipendenza del concordato, alcuni locali dell'ex convento di Sant'Antonio in Melfi, e quale insormontabile ostacolo esiste tuttora, dopo ben 9 anni, che impedisce l'esecuzione del predetto deliberato ». (5533).

RISPOSTA. — « La deliberazione 15 giugno 1945, n. 238, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza consentiva la retrocessione di otto vani dell'ex convento di Sant'Antonio in Melfi, con parte del cortile, all'ordinario diocesano di Venosa e Melfi fu approvata dalla giunta provinciale amministrativa fino dal 18 luglio 1945. E questo Ministero comunicò fin dal 1950 alla prefettura di Potenza che nessuna obiezione moveva circa il titolo in base a cui la provincia di Potenza si riteneva proprietaria di detti vani.

« Però la retrocessione non ha potuto finora avere esecuzione perché i vani anzidetti, in conseguenza della guerra, erano stati occupati da sinistrati, e lo sono tuttora, nonostante che l'amministrazione comunale di Melfi si sia interessata per sistemare altrove gli occupanti ».

Il Sottosegretario di Stato. BISORI.

PAJETTA GIULIANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere in virtù di quali disposizioni o particolari convenzioni la sede centrale del Movimento federalista europeo (Roma, piazza Trevi, 87) ha in deposito e distribuisce gratuitamente il volume fuori commercio *Trattato istitutivo la Comunità*

europea di difesa e documenti annessi, stampato nella tipografia riservata del Ministero degli affari esteri. L'interrogante chiede, altresì, di conoscere chi ha coperto le spese di questa pubblicazione ». (5488).

RISPOSTA. — « È nota la grande importanza che tutti i settori dell'opinione pubblica e parlamentare — non escluso quello cui ella appartiene — giustamente attribuiscono al Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa.

« Proprio in vista di tale importanza il Governo ha ritenuto doveroso di adoperarsi affinché il testo ufficiale del Trattato e dei documenti annessi venga largamente ed obiettivamente conosciuto; seguendo in questo, del resto, un voto espresso ripetutamente ed unanimemente dall'opinione pubblica.

« In tale quadro alcune centinaia di esemplari del testo stesso, stampato a cura del Ministero degli affari esteri, sono state date, a sua richiesta, al Movimento federalista europeo. L'onorevole interrogante non ignora al riguardo che la politica di unificazione europea — ai cui ideali il citato Movimento si ispira — costituisce una delle linee fondamentali dell'azione del Governo, come esso lo indico tra l'altro chiaramente al Parlamento in occasione della sua prima presentazione dinanzi ad esso.

« Del resto le copie del volume in questione sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nei limiti del possibile ».

Il Sottosegretario di Stato. BADINI CONFALONIERI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla inqualificabile condotta del funzionario dell'ufficio del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) signor Cutroni Paolo fu Francesco che — già fervente milite fascista e partecipe di azioni di violenza contro i cittadini durante l'infausto ventennio — ha instaurato e continua indisturbato a seguire nel suo ufficio metodi di arbitrario e di sopraffazione tali da provocare le proteste ed i ricorsi dei lavoratori. Oltre un mese fa, quell'ufficio di collocamento ebbe a ritirare al giovane disoccupato Buta Antonino fu Vito, da Pozzo di Gotto, il tesserino di disoccupato, adducendo che egli aveva lavorato senza nulla osta. Il locale commissariato di pubblica sicurezza avendo invece accertato la totale insussistenza dell'accusa, l'ufficio del lavoro era in obbligo di riconsegnare al disoccupato il tesserino e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

riconoscergli l'anzianità di disoccupazione, ed a questo fine in data 7 giugno 1954 il Buta si presentò al dirigente l'ufficio provinciale Stefano Mezzaglia. Invitato dal dirigente a restituire il documento, il Cutrone rispose schiaffeggiando ripetutamente il Buta.

« Di fronte ad un episodio di tale gravità ed allo sdegno profondo dei lavoratori, l'interrogante chiede di conoscere nei loro particolari quali misure saranno adottate, se e con quale urgenza, ed in specie, al fine di prevenire legittime reazioni, il ministro, non creda dover sospendere immediatamente il Cutroni dal suo posto in attesa delle ulteriori decisioni di giustizia ». (5777).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di disporre accertamenti in ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante con la sopra trascritta interrogazione.

« È emerso, al riguardo, che in effetti, presso la sezione staccata dell'ufficio del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, ebbe a verificarsi un incretinoso episodio fra l'alunno d'ordine Cutroni Paolo ed il lavoratore Buta Antonio.

« L'incidente sarebbe stato determinato dalla supposizione che il Buta lavorasse presso la ditta Carbone Pietro senza esservi stato avviato, tanto che la ditta venne denunciata alla pretura di Barcellona ed il tesserino sarebbe stato ritirato per far luogo agli accertamenti del caso.

« Sebbene il dirigente della sezione avesse dato disposizioni per la restituzione del tesserino stesso, malauguratamente seguì l'incidente di cui trattasi.

« Ciò premesso, in considerazione del comportamento suddetto, lo scrivente ha disposto che l'alunno d'ordine Cutroni Paolo sia sottoposto a procedimento disciplinare; il detto impiegato è stato inoltre trasferito, per esigenze di servizio, ad altro ufficio ».

Il Ministro VIGORELLI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali, a distanza ormai di oltre 18 mesi, non sia stato ancora finanziato il cantiere di lavoro per il completamento della strada di allacciamento Spine Sante-Calderà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La relativa spesa, prevista nel progetto elaborato da quel comune era di lire 6.214.205, di cui lire 4.264.205, a carico del Ministero per mano d'opera e lire 1.950.000 a carico del comune, ente gestore del cantiere. Secondo quanto risulta all'interrogante tale

progetto è stato approvato dal Genio civile di Messina, previa riduzione a lire 2.078.102 della spesa a carico del Ministero, e così modificato è stato trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con foglio del 9 gennaio 1953, n. 1106, da parte dell'assessorato regionale del lavoro.

« E se e quali provvedimenti il ministro intende adottare ». (6309).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che la richiesta d'istituzione del cantiere di lavoro nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per il completamento della strada di allacciamento Spine Sante-Calderà, risulta, in effetti, inclusa tra le proposte trasmesse a suo tempo dai competenti organi provinciali, ma, non risultando mai pervenuto a questo Ministero il relativo progetto, non si è reso possibile adottare le determinazioni del caso.

« Ciò stante, si assicura che è stato già interessato il competente ufficio del lavoro in merito all'invio della documentazione occorrente, in base alla quale sarà poi disposto per l'apertura del cantiere ».

Il Ministro VIGORELLI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio creata ad Alghero (Sassari) con i licenziamenti in massa dei braccianti dipendenti dall'ente trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna e dal ripartimento forestale, per cui nel predetto comune vi sono attualmente sui 600 braccianti disoccupati; e se, al fine di alleviare tale così grave situazione, non intenda intervenire presso l'E.T.F.A.S. ed il ripartimento forestale perché si sospendano i licenziamenti, vengano riassorbiti tutti i licenziati ed altri lavoratori disoccupati con l'apertura di nuovi lavori di trasformazione, di bonifica e di rimboscamento nelle migliaia di nuovi ettari di terreni incorporati nell'E.T.F.A.S., per affrettare la loro assegnazione ai contadini ». (5114).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti effettuati in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, è risultato che l'E.T.F.A.S. e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Sassari — quest'ultimo per i lavori di rimboscamento in corso di attuazione nel perimetro litoraneo Nurra di Alghero finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646 — hanno assorbito, in de-

terminati periodi, non solo tutta la mano d'opera del comune di Alghero, ma anche un certo numero di braccianti dei vicini comuni di Olmedo e Villanova di Monteleone.

« Le assunzioni sono state effettuate specie durante i mesi invernali e primaverili che, data la mancanza di altre possibilità di occupazione, rappresentano il periodo più critico per i lavoratori.

« Nei mesi successivi, ultimati i lavori di dissodamento, di semina, d'impianto di vigneti-oliveti e di rimboschimento, si è dovuto far luogo a licenziamenti che, peraltro, hanno coinciso con il potenziale assorbimento della stessa mano d'opera nei lavori stagionali di raccolta.

« Comunque, la situazione prospettata dall'onorevole interrogante potrà sensibilmente essere attenuata dalle necessità di lavoro dipendenti dalle operazioni agricole, che vengono fortemente incrementate dagli interventi dell'E.T.F.A.S. e dai lavori programmati per il suddetto perimetro litoraneo Nurra di Alghero per il 4° anno attività Cassa, la cui progettazione esecutiva è in corso di approvazione e finanziamento da parte della stessa Cassa per il Mezzogiorno ».

Il Ministro. MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se e quando verranno appaltati i lavori per la creazione del centro sociale così come deliberato dalla gestione I.N.A.-Casa, per la città di Sassari, e precisamente nel rione di Monte Rossello, ove sorgono le palazzine della predetta gestione, essendo il gruppo di queste palazzine sprovvisto di strade di accesso, di negozi, di ambulatorio, di linea telefonica e di ogni altro servizio, compreso quello tramviario, mentre si trova a notevole distanza dalla città.

« Si fa presente che nel predetto gruppo I.N.A.-Casa, che comprende una ventina di palazzine da 8 a 16 appartamenti, abitano 200 famiglie, con oltre mille persone, le quali si trovano isolate dalla città, e che per la costruzione di detto centro sociale pare sia già prevista una spesa di 300 milioni ». (5859).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo che l'area su cui sono costruite le case per lavoratori in Sassari, rione Monte Rossello, è stata offerta gratuitamente alla gestione I.N.A.-Casa dal comune di Sassari, che l'ha scelta secondo il programma edilizio e di adeguamento dei propri servizi pubblici.

« Data l'ubicazione e le caratteristiche, la gestione ha esaminato il problema dell'assistenza sociale molto prima che le case fossero finite, e ha dato incarico alla stazione appaltante (amministrazione provinciale di Sassari) di predisporre il progetto per l'edificio assistenza, con nido d'infanzia e ambulatorio.

« Per altro notevoli difficoltà sono state incontrate, e sussistono tuttora da parte del comune per quanto riguarda la sistemazione del terreno e delle strade.

« Mentre si precisa che la somma a disposizione per il centro sociale ed annessi è di 15 milioni (e non di 300 milioni come detto nell'interrogazione), si assicura l'onorevole interrogante che, da parte della gestione I.N.A.-Casa non si mancherà di intervenire presso enti interessati (comune e amministrazione provinciale) per la più rapida soluzione dei problemi di competenza ».

Il Ministro VIGORELLI.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se hanno consistenza le voci di un trasferimento ad altra sede della scuola militare agenti di custodia di Portici (Napoli), e quali sarebbero i motivi.

« L'interrogante fa rilevare che nessun motivo esiste per tale trasferimento, che sarebbe del tutto ingiustificato ». (6477).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione, si comunica che il problema del trasferimento della scuola del corpo degli agenti di custodia da Portici in altra località, si è presentato a causa della constatata inadeguatezza della scuola suddetta ad assicurare la fondamentale esigenza di un perfetto addestramento degli allievi agenti per la mancanza di aule scolastiche, di attrezzati servizi igienici, nonché dello spazio necessario per impartire l'istruzione militare alle giovani reclute generalmente sformite di qualsiasi esperienza in materia.

« Questo Ministero però non ha mancato di considerare i riflessi di ordine locale che l'accennato trasferimento potrebbe provocare e perciò è venuto nella determinazione di soprassedere a qualsiasi provvedimento al riguardo ».

Il Ministro DE PIETRO.

ROBERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se ritenga opportuno intervenire direttamente o attraverso i suoi organi periferici per accertare la esatta portata dell'agitazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

in atto negli stabilimenti Cogne (Aosta) e le effettive cause che sono alla base dell'agitazione stessa, che paralizza da quasi due mesi l'attività di quell'importante complesso industriale, al fine anche di avviare ad una soluzione contrattuale la vertenza del lavoro in atto, se di vertenza di lavoro effettivamente trattasi ». (6341).

RISPOSTA. — « Si desidera assicurare l'onorevole interrogante che, in considerazione della vertenza in atto negli stabilimenti Cogne (Val d'Aosta) ed allo scopo di cercare una soluzione di essa, l'ufficio provinciale del lavoro di Aosta da tempo ha stabilito gli indispensabili contatti con le parti interessate.

« Anche per il diretto intervento della presidenza della Regione si è, così, potuti pervenire, in data 30 giugno 1954, alla sospensione degli scioperi che si erano determinati in tali stabilimenti, nonché alla ripresa delle trattative per la società e tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

« Tali trattative sono tuttora in corso, ai fini della più auspicabile soluzione ».

Il Ministro. VIGORELLI.

ROMUALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se sia a conoscenza del discorso (che qui sotto si trascrive, per comodità del ministro, nell'esatto testo riportato dai giornali), rivolto agli autori della strage della famiglia Manzoni, dal presidente della Corte d'assise d'appello di Ancona, dottore Gerolamo Emiliani, al termine della lettura della sentenza, colla quale — confermate le specifiche responsabilità degli imputati —, venivano concesse le attenuanti generiche e ordinata la loro immediata scarcerazione in virtù della recente legge di amnistia e di indulto; e se tali incredibili parole, le quali, rivolte ad uomini macchiatisi di un così feroce assassinio, suonano di per sé offesa agli stessi ideali e valori di Patria, di civiltà, di amore, di onestà — mai tanto a sproposito e inopportuno ricordati —, possono essere ritenuti compatibili con la serenità e la dignità della giustizia, nonché col senso di responsabilità, non soltanto giuridica, ma morale e civile che dovrebbe sempre presiedere l'opera del magistrato; e conseguentemente, se tutto ciò — rispondendo al vero — sia compatibile con la permanenza di codesto signore nel suo altissimo ufficio.

« In questo momento in cui riacquistate la libertà, ha detto il commendatore Emiliani, questa Corte vuole darvi la stessa parola di umana comprensione e di consiglio che il pro-

curatore generale vi rivolse ieri l'altro, al termine della sua requisitoria. Ritornando alle vostre famiglie e riprendendo il lavoro, procurate di dimenticare le ombre della vostra vita passata; cercate invece, nel ricordo della luce che illuminò le vostre anime nel momento doloroso per la Patria e vi spinse ad azioni di valore e di gloria, che nessuno potrà mai dimenticare, di informare la vostra vita ad ogni onestà di intenti, all'amore per il vostro prossimo o, almeno, se all'amore per tutti non vi sentite portati, alla comprensione per i vostri simili. Solo così continuerete ad aprire la via alla nuova civiltà umana, a cui tutti tendiamo ». (6257).

RISPOSTA. — « In base alle informazioni assunte, deve escludersi che le parole pronunziate dal presidente della Corte di assise di appello di Ancona dottore Emiliani a conclusione del procedimento per l'uccisione dei conti Manzoni siano quelle riportate dalla stampa.

« È stato invero accertato che il predetto presidente, prima di uscire dalla Camera di consiglio per la lettura del dispositivo della sentenza di proscioglimento emessa nei confronti degli imputati, pensò di redigere, in aiuto alla memoria, un appunto contenente delle frasi che egli intendeva rivolgere agli imputati stessi per ammonirli, in vista della riacquistata libertà, a riflettere sulla gravità del loro delitto, considerando che essi diventavano uomini liberi solo per l'atto di clemenza elargito; il che non doveva far loro dimenticare il male commesso in passato.

« Senonché, a causa dello stato di stanchezza e di emotività conseguente alla fatica sostenuta nel dirigere il lungo e complesso dibattimento, il presidente compilò un appunto le cui frasi, come egli stesso subito dopo si rese conto rileggendole, non riproducevano esattamente il suo pensiero; ma anzi potevano prestarsi a fallace interpretazione. Perciò decise di non servirsi dello scritto, ma di improvvisare; ed infatti pronunciò l'ammonimento verbale nei sensi sopra esposti.

« Il tono delle dichiarazioni fu però così sommesso, che neppure il cancelliere ed il pubblico ministero riuscirono ad afferrarne il significato.

« Allontanatasi la Corte, i giornalisti che si erano portati presso il tavolo della presidenza per copiare il dispositivo della decisione, anche esso letto a voce bassa, trovarono l'appunto scritto di cui si è parlato, che il presidente, anziché lacerare subito, come sarebbe stato necessario, aveva per distra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

zione dimenticato intatto tra le carte processuali, e ne ricopiarono integralmente il testo, certo non felice, ritenendo che esso corrispondesse effettivamente alle dichiarazioni verbali improvvisate dal presidente al termine del dibattimento.

« Premesso quanto sopra, si ritiene doveroso aggiungere, come assicura il presidente della Corte di appello, che il dottore Emiliani è uomo alieno dalla politica e da qualsiasi fazione, equilibrato e di animo sensibile che assolve l'incarico della presidenza della Corte d'assise di appello di Ancona con decoro.

« Si aggiunge altresì che il dottore Emiliani ha egli stesso deplorato l'increscioso incidente, al quale involontariamente ha dato causa ».

Il Ministro: DE PIETRO.

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non intenda applicare, stabilmente, il dettato dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ». (5556).

RISPOSTA. — « Con la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori, venne fra l'altro conferita ai comuni (articolo 6) la facoltà di istituire una speciale imposta a carico di coloro che occupano a qualsiasi titolo appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare; imposta applicabile fino al 31 dicembre 1955 e destinata ad incrementare il fondo per l'esecuzione, nel comune che applica il tributo, del piano di case private previsto dalla stessa legge.

« Il medesimo articolo 6, ultimo comma, stabiliva che con separato provvedimento di legge sarebbero stati fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

« Per altro nessuna iniziativa è stata finora presa per l'emanazione del cennato provvedimento legislativo, in quanto sono sorti notevoli dubbi sull'opportunità di introdurre la nuova imposta nel sistema dei tributi locali.

« Si è considerato infatti che il gettito dell'imposta speciale di cui trattasi sarebbe stato pressoché irrilevante, come già verificatosi per simili tributi di scopo, sia per la ristrettezza del campo d'imposizione, sia per il costo elevato dei relativi accertamenti data la necessità di raccogliere molteplici elementi relativi a singole situazioni familiari ad opera di personale numeroso e addestrato.

« È da aggiungere che il nuovo gravame si presterebbe facilmente a sperequazioni, specie nei riguardi di coloro che, pur di modeste condizioni economiche, tengono tuttavia a loro disposizione, stante il vigente blocco dei fitti, appartamenti con un numero di vani esuberante rispetto alle loro necessità, per il fatto del maggior prezzo di affitto, sul mercato libero, degli appartamenti aventi un minor numero di vani. In tale ipotesi, infatti, l'applicazione dell'imposta finirebbe per annullare in molti casi il vantaggio che le classi meno abbienti ritraggono dal blocco degli affitti.

« Sul piano strettamente fiscale, va poi rilevato che le vigenti disposizioni di cui all'articolo 104 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, contemplano già la facoltà dei comuni di fissare, per l'imposta sul valore locativo, coefficienti di maggiorazione dell'imponibile nel caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. dalle deliberazioni che pervengono per l'omologazione ministeriale, risulta che la cennata maggiorazione è prevista in tutte le tariffe deliberate dai comuni che applicano l'imposta sul valore locativo.

« Tali considerazioni si presentano tuttora valide e sconsigliano l'adozione di un provvedimento inteso a dare attuazione alla norma in argomento, tanto più ove si consideri che l'istituzione dell'imposta in parola recherebbe un grave perturbamento nel campo dei tributi locali proprio nel momento in cui tutta la materia è oggetto di approfondito esame per una opportuna revisione dell'ordinamento tributario dei comuni e delle province — secondo criteri più consoni alla situazione attuale — e per una adeguata sistemazione delle finanze degli enti stessi.

« Sotto tale aspetto, appare anche inattuale la proposta di applicare il tributo in via continuativa, non potendosi prendere in esame tale eventualità prima ancora che siano state emanate le relative norme di attuazione e che il tributo medesimo sia stato effettivamente istituito. Inoltre non può non rilevarsi che la trasformazione del tributo in parola in imposta a carattere permanente urterebbe contro la natura del tributo stesso, delimitato dal succitato articolo 6 nel tempo e nei fini, e ne supererebbe la portata senza più trovare giustificazione nel quadro dei provvedimenti recati dalla legge del 1949.

« Per le ragioni sopra esposte non sembra sia consigliabile promuovere l'attuazione delle disposizioni legislative auspiccate dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: TREMELLONI.

ROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga dover finalmente ottemperare all'impegno derivante al Governo dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1953, per la sollecita emanazione del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1949, n. 264; e per sapere quali ragioni giustificino eventualmente il comportamento del Governo che, ignorando il voto unanime della Camera, di fatto continua da oltre cinque anni a non applicare quella legge, almeno per la parte (articolo 32) che stabilisce il diritto dei braccianti agricoli al sussidio di disoccupazione ». (5824).

RISPOSTA. — « Tra le questioni sulle quali, all'atto dell'assunzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si è, di necessità, fermata l'attenzione dello scrivente, è anche quella del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui emanazione è stata, trovata sospesa.

« Come è ben noto, in argomento sono emerse varie e complesse difficoltà, sia per quanto concerne la natura e le caratteristiche del lavoro agricolo nel cui ambito più che di disoccupazione si verificano stati di sottoccupazione, variabili nello spazio e nel tempo, sia per quanto concerne l'accertamento degli stati di disoccupazione: accertamento cui è condizionata l'erogazione delle relative prestazioni.

« Tali difficoltà sono state anche avvertite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione — gruppo lavoro — la quale ha rilevato che, in linea astratta, esse potrebbero essere superate, unicamente attraverso un sistema di assistenza, che solo nominalmente potrebbe essere denominato contro la disoccupazione, essendo, in sostanza, una forma di integrazione guadagni giustificata dalla situazione della sottoccupazione agricola.

« È evidente che un'estensione pura e semplice della assicurazione contro la disoccupazione si presenta, nel settore agricolo, inattuabile e, in ogni caso, non idonea a conseguire le finalità raggiunte in altri settori.

« Da ciò discende la necessità di trovare, su un piano di coordinamento generale, una particolare forma di assicurazione che tenga conto sia delle peculiarità del lavoro agricolo, sia degli indispensabili accertamenti degli stati di disoccupazione che in esso si verificano, per tutelarli adeguatamente.

« Questo Ministero ha già tenuto, per lo studio del complesso e difficoltoso problema,

alcune riunioni con i rappresentanti dei lavoratori, e altre intende tenerne, affinché sia possibile addivenire alla più auspicabile soluzione di esso.

Il Ministro. VIGORELLI.

RUBINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere se sia stato approvato, con il conseguente finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno, il progetto riguardante la strada Arenabianca-Montesano Scalo, inoltrato dal Consorzio di bonifica integrale del Vallo di Diana in Sala Consilina (Salerno). ». (5905).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che la costruzione della strada Arenabianca-Montesano Scalo, pur rientrando in zona di comprensorio di bonifica, non è prevista nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno.

« Solo recentemente il consorzio della bonifica integrale del Vallo di Diana ha fatto pervenire alla Cassa un quesito al riguardo, accompagnato da un progetto redatto nel 1952 dal comune di Montesano.

« La situazione finanziaria sul piano dodicennale per il settore delle bonifiche non consente, però, di poter dare seguito favorevole alla richiesta in questione ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

SACCENTI E BARDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che al sindaco del comune di Prato, ragioniere Roberto Giovannini, è stato impedito di accompagnare una comitiva di dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati di Prato che si recava per qualche giorno — e precisamente nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1954 — in gita ricreativa a Nizza con passaporto collettivo, nel cui elenco figurava, appunto, anche il nome del predetto sindaco.

« La singolarità del divieto adottato nei riguardi del medesimo, che è una patente violazione dei diritti costituzionali, c'induce a domandare quali provvedimenti si intendono prendere per assicurare al rappresentante della città il diritto di godere delle stesse libertà di movimento di ogni cittadino italiano, sia all'interno del Paese come all'estero ». (6112).

RISPOSTA. — « Al sindaco di Prato, ragioniere Roberto Giovannini, fu, a suo tempo, ritirato il passaporto perché egli, nel luglio 1953, si era recato in Ungheria, sebbene il do-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

cumento non fosse valido per detto paese.

« In conseguenza, non si è ora ritenuto di includerlo nel passaporto collettivo di che trattasi.

« Il provvedimento del ritiro e quello della mancata inclusione nel passaporto collettivo rispondono al principio generale, per cui ogni concessione amministrativa può essere revocata o sospesa quando il concessionario ne abbia abusato ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quale utile azione debba e possa espletare l'amministrazione comunale di Colli al Volturmo (Campobasso) per poter finalmente ottenere la istituzione di un cantiere-scuola di lavoro per la sistemazione di via Merga, invocata fin dall'esercizio finanziario 1951-52, o il prolungamento del cantiere n. 08480/L per la sistemazione delle strade campestri, rese letteralmente impraticabili al punto da determinare l'isolamento di popolose frazioni dal comune capoluogo, ciò anche in considerazione della numerosa manodopera localmente disoccupata e al fine di soccorrere, almeno in parte, la laboriosa popolazione di quell'importante centro del Molise, che versa attualmente in grave disagio economico e morale ». (6111).

RISPOSTA. — « Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri di lavoro sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura), incaricati di redigere un apposito piano, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

« Poiché a tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali, è pertanto necessario che l'amministrazione comunale di Colli al Volturmo prenda con essi contatti ai fini della possibile inclusione nel piano provinciale dei progetti segnalati dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: VIGORELLI.

SCALIA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se intenda mantenere quanto è stato annunciato dal suo predecessore al congresso dei medici igienisti tenutosi a Milano nel 1952, in ordine alla costituzione in ogni provincia

di un centro nel quale siano accentrati tutti i servizi di medicina sociale in relazione alle moderne esigenze e, nell'affermativa, se non ritenga urgente la presentazione del relativo provvedimento ». (6005).

RISPOSTA. — « Nel discorso pronunciato in apertura del XVI Congresso nazionale d'igiene, tenutosi a Milano nell'ottobre del 1952, l'Alto commissario *pro tempore*, annunciò che era stato posto allo studio, fra l'altro, un progetto diretto a dare ai servizi sanitari periferici un assetto più rispondente alle nuove ed accresciute esigenze.

« In particolare, le attività attualmente esercitate dai vari enti per la profilassi contro le malattie, aventi per la loro gravità carattere sociale, sarebbero state raggruppate in un unico organismo, dotata di personalità giuridica: il centro di assistenza e profilassi per la difesa delle malattie sociali.

« Il nuovo ente dovrebbe quindi provvedere alla lotta contro la tubercolosi, il tracoma, la malaria; concorrere alla lotta contro i tumori e contro le malattie reumatiche.

« La complessità delle attribuzioni, nonché la necessità di ben ponderare le possibilità di funzionamento in rapporto alle disponibilità finanziarie di cui il Centro dovrebbe usufruire, hanno richiesto una serie di elaborazioni circa la configurazione strutturale e organica, i limiti di competenza e il coordinamento con gli altri enti del centro medesimo.

« I relativi studi sono tuttora in corso, presso gli uffici di questo Alto Commissariato e si spera che possano raggiungere una definitiva conclusione in un termine relativamente breve. Non sembra possibile tuttavia anticiparne sin da adesso i dettagli ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno esentare dal pagamento dell'imposta di consumo l'olio d'oliva che, malgrado non sia espressamente citato nel testo unico per la finanza locale tra i generi assoggettabili ad imposta, viene, in sede locale, compreso nella voce « commestibili vari ».

« Tale provvedimento si rende necessario: a) perché l'olio di oliva può essere considerato genere di prima necessità e di largo consumo,

b) perché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di incrementare al massimo l'olivicoltura, contribuisce, in misura notevole, alle spese per nuovi impianti di oliveti;

c) perché, al fine di proteggere l'olio di oliva dalla concorrenza di altri oli (di semi in genere), si grava questi ultimi di una imposta di fabbricazione di lire 70 circa al chilogrammo ». (6007).

RISPOSTA. — « Gli articoli 20 e 95 del testo unico per la finanza locale, sostituiti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, indicano i « commestibili diversi » fra i generi assoggettabili all'imposta comunale di consumo.

« Questo Ministero ha già avuto occasione di dichiarare in proposito che debbono ritenersi compresi in detta voce complessiva tutti i generi, come l'olio d'oliva, che normalmente sono destinati all'ordinaria alimentazione umana, anche se con funzione integrativa, e tale interpretazione è confermata dalla relazione della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati sul disegno di legge in materia di finanza locale, tradotto poi nella legge n. 703 sopra accennata (documento numero 2388 A, pagina 28).

« L'amministrazione finanziaria non ha modo, quindi, di disporre l'esenzione invocata dall'onorevole interrogante, rimanendo soltanto in facoltà del comune (articolo 10 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703) di comprendere sotto la generica voce commestibili diversi tutti o solo alcuni dei generi commestibili.

« Non si è mancato tuttavia di interessare della particolare questione la Commissione recentemente istituita per lo studio dei problemi della finanza locale affinché consideri l'opportunità di promuovere l'esenzione dell'olio d'oliva dall'imposta comunale di consumo ».

Il Ministro: TREMELLONI.

SCAPPINI, MAGNO, PELOSI E DE LAURO MATERA ANNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile.* — « Per conoscere come intendano intervenire perché siano sollecitamente riaperte le foci del lago di Lesina, il cui interramento è causa dell'impoverimento delle risorse ittiche e quindi di grave miseria per diverse centinaia di famiglie di pescatori ». (3813)

RISPOSTA. — « Le foci del lago di Lesina, denominate « Acquarotta » quella occidentale e « Schiapparo » quella orientale, per quanto concerne la necessità della bonifica, risultano efficienti..

« Detta asserzione è confermata dai risultati delle analisi delle acque del lago effet-

tuate dalla sezione agraria sperimentale di Bari. Infatti, la salinità totale di quelle oscilla tra un minimo di 21,40 grammi per litro, nelle zone più lontane e marginali ad un massimo di 35,70 grammi per litro, salinità quest'ultima che è di poco inferiore a quella dell'Adriatico (39 grammi per litro).

« Inoltre il battente delle acque nelle foci, lungo la barra dunale, non è mai inferiore a metri 0,60, il che assicura il normale scambio di acqua tra lago e mare ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

SCHIRÒ E PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza del fatto che annualmente da parte delle ditte esportatrici di pomodoro della zona Barcellona-Pozza di Gotto-Milazzo (Messina), si evade il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, con grave danno dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali (circa tremila) che vengono privati dei loro diritti, e degli istituti di previdenza, assistenza ed assicurazione che vengono ad essere defraudati, ogni anno, di un complesso di contributi che si aggira intorno a trenta milioni di lire.

« Tale evasione, secondo le affermazioni del direttore della sede dell'I.N.P.S. di Messina, è inevitabile a causa della mancanza di personale ispettivo.

« Per sapere inoltre quali urgenti provvedimenti intenda adottare onde eliminare tale situazione di frode e ripristinare l'applicazione della legge ». (5985).

RISPOSTA. — « Si assicurano gli onorevoli interroganti che, in ordine a quanto precede, sono stati disposti, per il tramite del competente ispettorato del lavoro, opportuni accertamenti.

« Delle risultanze di questi ultimi si fa, perlanto, riserva di notizia agli onorevoli interroganti non appena possibile ».

Il Ministro: VIGORELLI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non ritenga urgente sottoporre alla ratifica del Parlamento l'accordo stipulato con la Repubblica di San Marino il 29 aprile 1953, allo scopo di normalizzare i rapporti con detto Stato confinante che ha così antiche e nobili tradizioni democratiche ». (2549).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge per l'approvazione e l'esecuzione dell'accordo stipu-

lato con la Repubblica di San Marino il 29 aprile 1953 ha seguito il suo normale corso ed è stato presentato nei giorni scorsi al Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato BADINI CON-FALONIERI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere alla cooperativa edilizia *Domus Aurea* di Cosenza il finanziamento da tempo richiesto.

« È nota la grave crisi edilizia che esiste nella città anzidetta ». (5043).

RISPOSTA. — « La cooperativa edilizia *Domus Aurea* di Cosenza, in data 28 aprile 1953, ha presentato domanda intesa ad ottenere il contributo statale sulla spesa di lire 84.000.000 ad essa occorrente per la realizzazione di un programma costruttivo di case per i propri soci.

« Della richiesta come sopra avanzata, è stata presa nota con tutte le altre del genere, al fine di esaminare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di includerla nei futuri programmi di finanziamento ».

Il Ministro. ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere quando potrà essere concessa la integrazione del finanziamento per l'acquedotto di Longobardi (Cosenza), il cui progetto risulta trasmesso da tempo alla Cassa.

« Si tratta della sentita necessità della anzidetta popolazione ». (5423).

RISPOSTA. — « Il comune di Longobardi, non essendo stato giudicato abbinabile alle opere integrative di acquedotto dall'apposita Commissione per il piano regolatore nominata dal Ministero dei lavori pubblici, non era compresa fra quelli a favore dei quali era previsto l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in base al piano generale approvato dal Comitato dei Ministri.

« Il predetto comune che attualmente dispone di un acquedotto, sia pur non completamente adeguato alle sue esigenze, ottenne, lo scorso anno dal Ministero dei lavori pubblici un finanziamento di lire 19.000.000, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di opere esterne di acquedotto, ad integrazione di quelle esistenti. Successivamente, però, lo stesso comune chiese all'uf-

ficio del genio civile di Cosenza che il contributo statale venisse invece destinato al finanziamento di un progetto di rete di distribuzione interna, avendo avanzato richiesta alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento delle opere esterne.

« Pertanto la Cassa, ha preso in considerazione tale istanza e la terrà presente in occasione della formazione, attualmente in corso di un piano aggiuntivo di opere di acquedotto, destinato a completare quello già in via di esecuzione in Calabria e nelle altre regioni meridionali: piano che dovrà poi essere sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

« Allo stato delle cose non è possibile precisare quando il suddetto piano integrativo sarà pronto, occorrendo ancora qualche tempo per completare le indagini e gli studi che pur sono in una fase molto avanzata ».

Il Presidente del comitato dei ministri CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se abbia avuto notizia del violento nubifragio che il 19 giugno 1954 ha distrutto in agro di Santa Domenica Talao (Cosenza) il raccolto del grano e le colture estive, ponendo i contadini in situazione di grave disagio; e quali provvedimenti creda attuare a sollievo degli anzidetti lavoratori, rimasti senza pane ». (6169).

RISPOSTA. — « In seguito al nubifragio verificatosi il 19 giugno nella zona di Carole, Fagnano Castello, Lattarico e San Domenico Talao, la prefettura di Cosenza interessò l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per un pronto sopralluogo. Dagli accertamenti è risultato che i danni arrecati alle colture potevano stabilirsi in circa 15 milioni di lire e che essi si erano verificati prevalentemente nel comune di San Domenico di Talao.

« All'E.C.A. del predetto comune la prefettura ha assegnato la somma di lire 350.000 per l'assistenza dei danneggiati più bisognosi ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

SENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se creda intervenire in via eccezionale e con urgenza per la istituzione di cantieri di lavoro nei grossi centri di Verbicaro e San Giovanni in Fiore (Cosenza) paesi di esuberante popolazione dove centinaia di disoccupati si dibattono nella miseria ». (6170).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

RISPOSTA. — « Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri di lavoro sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

« I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie provincie, con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva. Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

« A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

« Per il comune di Verdicaro, gli organi predetti hanno proposto, per il decorso esercizio finanziario, l'istituzione di un cantiere di lavoro che è stato a suo tempo istituito, per 35 operai, 51 giornate di durata ed una spesa di lire 3.139.241.

« Inoltre, per il comune di San Giovanni in Fiore sono stati anche approvati due cantieri: uno di rimboschimento per 30 operai, 76 giorni di durata, ed una spesa di lire 2.017.794 ed un altro di lavoro per 50 operai, 102 giorni di durata e per una spesa di lire 4.539.159.

« Ulteriori interventi nei comuni suddetti sarà possibile effettuare, nel corso dell'esercizio finanziario testé iniziato, sempreché gli organi provinciali predetti, tenuto conto della disoccupazione locale, includano i comuni stessi nel piano provinciale di proposte di cantieri, di cui si è tutt'ora in attesa ».

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI, DE FALCO, MUSCARIELLO, BARATTOLO E FERRARI PIERINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali urgenti e inderogabili provvedimenti intendano adottare per porre una remora ai continui atti di pirateria della marina jugoslava a danno dei nostri pescatori, depredati non solo del pescato, ma persino di attrezzi e strumenti di bordo, reti, ancore, apparecchi radio e carburanti.

« Si tenga presente che — nel migliore dei casi — i nostri pescatori sono sottoposti al pagamento di fortissime ammende in lire italiane, al cervellotico cambio di 1 dinaro per 10 lire.

« Gli interroganti rammentano alle autorità responsabili che gli armatori di equipaggi da pesca hanno richiesto invano la protezione

del nostro Governo e vivono in stato di terrore, non tentando, spesso, di svolgere il loro duro lavoro.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, la immediata denuncia del trattato commerciale attualmente in vigore con la Jugoslavia, al fine di porre termine alle scandalose importazioni di pesce fresco, a bordo di motopesca jugoslavi, che vendono direttamente il pescato nei porti di Ancona, Bari e Venezia (in forza del trattato in questione), mentre i nostri pescatori sono oggetto di tante vessazioni.

« Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per stroncare la scandalosa restrizione di bandiera contro la nostra flotta passeggeri di linea (cui è vietato l'accesso nei porti jugoslavi, mentre le navi jugoslave approdano regolarmente nei nostri porti, sottraendo centinaia di milioni ai noli della nostra marina da carico ». (3496).

RISPOSTA. — « Allo scopo di assicurare una adeguata protezione ai pescatori italiani dell'Adriatico contro eventuali errori della polizia marittima jugoslava, è stato da tempo disposto un servizio di vigilanza con unità della marina militare.

« Tale servizio, viene effettuato con maggiore o minore intensità a seconda delle circostanze e della stagione di pesca. Ciononostante, nostri motopescherecci vengono spesso fermati e dirottati dalle motovedette jugoslave e sottoposti a multe e confische del pescato, delle attrezzature di bordo, ecc ».

« Malgrado il pronto ed attivo interessamento delle nostre autorità diplomatiche e consolari, in nessun caso è stato possibile ottenere dalle autorità jugoslave la revoca delle multe o la restituzione di quanto sequestrato per il fatto che tutti gli equipaggi dei motopescherecci fermati hanno sempre sottoscritto davanti alle autorità della vicina Repubblica dichiarazioni in cui riconoscono di essere stati sorpresi a pescare nelle acque riservate jugoslave.

« Quanto al cambio a cui i pescatori italiani preferiscono regolare le multe loro inflitte in dinari, si rammenta che esse potrebbero essere versate nell'apposito conto di *clearing*, al cambio ufficiale a mezzo di una banca autorizzata.

« D'altra parte non si ritiene sia il caso di denunciare il trattato commerciale attualmente in vigore con la Jugoslavia per il solo fatto che fra le voci alla nostra importazione figurano 3.000 tonnellate di pesce fresco e 1.000 tonnellate di pesce salato. Il mercato

jugoslavo ha assunto, dal dopoguerra in poi, una notevole importanza sia per le nostre esportazioni di prodotti finiti che per i nostri acquisti di materiali particolarmente interessanti per la nostra economia, mentre tali contingenti sono irrilevanti rispetto al nostro fabbisogno, non bisogna infatti dimenticare i consumatori italiani, i quali hanno interesse di trovare sul mercato nazionale pesce sia fresco che conservato in larga misura ed al minor prezzo possibile.

« Analoghi contingenti sono del resto iscritti in molti altri nostri accordi commerciali con Paesi non facenti parte dell'O.E.C.E., dai quali ultimi invece le importazioni di pesce sono, come noto, interamente liberalizzate.

« Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, si assicura che dagli accertamenti esperiti presso l'armamento libero è risultato che attualmente, oltre a numerose navi da carico libere, toccano porti jugoslavi, con una certa regolarità, navi appartenenti alle seguenti compagnie di navigazione:

Fratelli Cosulich Società per azioni: piroscafi *Maria Cosulich* e *Teresa Cosulich*. approdano a Fiume-Dubrovnick-Sebenico una volta ogni 20 giorni circa;

Patrisarda Società di navigazione italo-sudafricana: motonavi *Patra* e *Sandra Maria*: toccate occasionali e Fiume.

« Le operazioni nei porti sopra nominati non risulta abbiano dato occasione a difficoltà di sorta.

« Si aggiunge che, durante lo scorso anno, per la motonave *Lenie* della Società Italia, adibita alla linea commerciale Adriatico-Tirreno-Brasile-Plata, sono stati effettuati in via straordinaria scali nei porti di Fiume e di Spalato ».

Il Sottosegretario di Stato BADINI CONFALONIERI.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se ritenga opportuna una revisione del decreto ministeriale 20 marzo 1929, che stabilisce l'elenco delle lavorazioni per cui sono previste visite preventive e periodiche per i lavoratori che vi sono addetti. Tale revisione appare necessaria in considerazione delle nuove lavorazioni introdotte in questi ultimi anni e della estensione ad un vasto numero di malattie professionali del trattamento assicurativo, e ciò allo scopo di rendere più completa la tutela della sanità fisica del lavoratore ». (5716).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di porre allo studio la revisione delle

lavorazioni industriali, elencate nel decreto ministeriale 20 marzo 1929, nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche od infettanti, agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche agli operai.

« È indubbio, infatti, che detta elencazione è largamente superata, sia per le nuove lavorazioni introdotte in questi ultimi anni, sia per l'avvenuta estensione del trattamento assicurativo ad un più largo numero di malattie professionali.

« Si assicura, pertanto, che, allo scopo sopra chiarito, si sta attendendo alla revisione delle lavorazioni in parola, revisione che, trattandosi di apportare modifiche al vigente regolamento d'igiene, sembra tuttavia più opportuno, sotto l'aspetto formale, debba avvenire nell'ambito della delega legislativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, in atto già all'esame della X Commissione (lavoro) del Senato della Repubblica.

Il Ministro. VIGORELLI.

TOGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quando intende accogliere le richieste di contributo, previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, avanzate dal comune di Arcidosso (Grosseto), per i lavori seguenti: acquedotto Macchie Zancona, acquedotto Madonna, edificio scolastico frazione Bagnoli ». (4854).

RISPOSTA. — Al comune di Arcidosso era stato promesso in data 13 febbraio 1950 il contributo del 2 per cento sulla complessiva spesa di lire 2.500.000, per migliorare il rifornimento idrico delle frazioni Macchie Zancona, Madonna ed altre, Senonché il comune interessato, con delibera consiliare 24 febbraio 1952, n. 13, richiese che il contributo di cui sopra, fosse devoluto a favore dell'acquedotto di Montelaterone in aggiunta a quello già promesso per detta opera con ministeriale 13 febbraio 1950, n. 1534, sulla spesa di lire 5.000.000 ed esteso anche alla maggiore spesa di lire 1.700.000 occorrente per dare intero tale lavoro dell'ammontare di lire 9.200.000.

« Questo Ministero, attese le ragioni di maggiore urgenza ed importanza della summenzionata opera adottate dal ripetuto comune di Arcidosso, con nota 12 maggio 1952, n. 13023-2746, aderì alle richieste come sopra formulate dall'ente in parola.

« Atteso quanto sopra si fa presente che gli acquedotti per le suddette frazioni di Macchie Zancona e Madonna saranno riproposti in uno dei futuri programmi dei lavori da ammettere a contributo ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 marzo 1953, n. 184.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

« Per quanto riguarda l'altra domanda del comune di Arcidosso (Grosseto) intesa ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 4.800.000 ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Bagnoli, si assicura che tale richiesta sarà esaminata con particolare attenzione allorché si dovrà predisporre il nuovo programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica, alla stregua dei criteri preferenziali stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ».

Il Ministro: ROMITA.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere perché malgrado la chiara dizione degli articoli 8 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, malgrado la chiara relazione degli onorevoli Helfer e Pugliese alla Camera alla legge stessa, malgrado la chiarissima circolare del ministro delle finanze 16 gennaio 1954, numero 200154, divisione 2/a, ancora non si provveda ad esentare (ed a rimborsare quanto pagato) dal pagamento dei contributi unificati quei territori che sono stati compresi in bacini di bonifica montana, anche se ad un'altitudine non superiore ai 700 metri. Questo particolarmente per i bacini montani del Tronto, dell'Aso e del Tenna nella provincia di Ascoli Piceno ». (5878).

RISPOSTA. — « La legge 25 luglio 1952, n. 991, prevede — in fatto di agevolazioni fiscali ai terreni situati in comuni dichiarati montani od in comprensori di bonifica montana — una diversa regolamentazione per quanto riguarda l'imposta sui redditi agrari ed i contributi agricoli unificati.

« L'articolo 8 della suddetta legge stabilisce, infatti, la esenzione totale dell'imposta sui redditi agrari (prima limitata dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, ai soli terreni ubicati oltre i 700 metri sul livello del mare) per tutti indistintamente i terreni situati in comuni dichiarati montani, mentre, per quanto concerne i contributi agricoli unificati, limita la esenzione ai terreni che, oltre ad essere situati in comuni montani, abbiano una altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare.

« L'articolo 14 della legge n. 991, trattando dei benefici da concedersi ai terreni facenti

parte di comprensori di bonifica montana, estende a questi i provvedimenti dalla stessa legge contemplati per i comuni montani.

« È evidente, quindi, che, per le agevolazioni fiscali, debba farsi riferimento al succitato articolo 8, e cioè debba concedersi la esenzione totale dell'imposta sui redditi agrari per i terreni comunque situati in comprensori di bonifica, limitando l'esenzione dai contributi agricoli unificati ai soli terreni ubicati oltre i 700 metri sul livello del mare.

« La circolare del Ministero delle finanze, citata dall'onorevole interrogante, facendo riferimento alle imposte erariali, non può riguardare i contributi agricoli unificati ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

VALANDRO GIGLIOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non intenda sospendere o almeno porre una remora alle annuali richieste di fondi che pervengono ai comuni da parte dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici per le operazioni di riordinamento di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

« Presentemente nel mese di ottobre di ogni anno, e cioè nell'epoca stabilita dalla legge comunale e provinciale per la formazione dei bilanci preventivi, i suddetti commissari regionali chiedono ai comuni lo stanziamento nei bilanci medesimi di un fondo che fino al 1951 era di lire 30.000 e, dal 1952, è di lire 50.000.

« A tale richiesta di stanziamento, nel febbraio-marzo dell'anno successivo, quando si presume che i bilanci siano stati approvati, fa seguito la richiesta di invio della somma stanziata. Qualora i comuni non provvedano all'invio vengono continuamente sollecitati da parte degli istruttori demaniali incaricati del riordinamento, anche se detti istruttori non abbiano mai compiuto indagini presso i comuni invitati a pagare ». (5465).

RISPOSTA. — « L'anticipo delle somme — nella misura congrua — che i commissari liquidatori degli usi civici richiedono ai comuni a titolo di spesa per i giudizi e le operazioni di riordinamento degli usi civici nei rispettivi territori, è disposto dall'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed esso rientra fra le spese obbligatorie dei comuni ai termini dell'articolo 91, lettera G, n. 2, della legge comunale e provinciale.

« Dette somme, per tanto, debbono sempre collocarsi nel bilancio preventivo comunale salvo — in caso di omissione o di rifiuto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

di allocazione — alla giunta provinciale amministrativa di provvedere, anche nel corso dell'esercizio, allo stanziamento d'ufficio nel bilancio stesso, ai termini del medesimo articolo 39 della legge succitata e dell'articolo 320 della legge comunale e provinciale.

« Un intervento ministeriale che, in adesione alla proposta della onorevole interrogante, disponesse la sospensione delle predette richieste dei commissari liquidatori, si tradurrebbe in una sospensione di fatto dell'applicazione della legge sugli usi civici, essendo inibito a detti commissari, ai termini dell'articolo 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180, di iniziare o proseguire il riordinamento degli usi civici nei territori di quei comuni che non avessero provveduto all'anticipo o alla reintegrazione delle somme di cui trattasi. D'altra parte, la mancata esecuzione delle operazioni demaniali potrebbe arrecare grave pregiudizio ai comuni stessi ed alle popolazioni comunali, che dalla liquidazione degli usi civici traggono notevoli vantaggi. Attraverso le operazioni demaniali vengono accertati gli usi civici la cui liquidazione apporta ai comuni, mediante la determinazione dei compensi in terre o sotto forma di canoni, vantaggi economici di gran lunga più notevoli delle modeste somme che essi anticipano.

« Questo Ministero, cui spetta di decidere sui ricorsi avverso le liquidazioni dei compensi agli incarichi demaniali, cura che le medesime non siano eccessivamente gravose per i comuni ».

Il Ministro: MEDICI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga giusto ammettere fra le spese ammesse a detrazione per la determinazione dell'imponibile le somme che il contribuente abbia pagato per affitto sbloccato.

« Si osserva infatti che molti contribuenti debbono procurarsi un maggiore reddito rispetto ad altri di pari condizione solo per pagare la maggiore cifra d'affitto subendo tuttavia una tassazione più severa per questo solo fatto ». (5784).

RISPOSTA. — « L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo l'imposta complementare progressiva sul reddito, stabilisce al punto 1°) che dal complesso dei redditi del contribuente sono ammesse in detrazione le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi, ed il successivo articolo 10 dichiara in modo inequivocabile che non possono considerarsi co-

me spese inerenti alla produzione del reddito, che forma oggetto del tributo personale, fra le altre, le spese per il mantenimento e per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi, e quant'altro costituisce semplice erogazione del reddito e non onere necessario per la produzione del reddito stesso.

« In base a tali disposizioni non appare quindi ammissibile la detrazione dal reddito complessivo assoggettabile all'imposta complementare, della maggiore spesa che il contribuente sostenga per l'uso dell'abitazione a fitto sbloccato.

« Né sembra che la richiesta possa formare oggetto di una eventuale modificazione della legge nel senso desiderato dall'onorevole interrogante perché occorre osservare che l'imposta complementare colpisce il reddito prodotto, mentre ammettendo in detrazione le spese costituenti semplice erogazione di reddito si finirebbe inevitabilmente per trasformare il tributo personale in imposta sul reddito risparmiato: il che svuoterebbe, come è ovvio, di quasi tutto il suo contenuto l'oggetto dell'imposta medesima e non risponderebbe alle finalità per le quali essa fu costituita ».

Il Ministro. TREMELLONI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se, in tema di imposta di famiglia, vi siano state decisioni della giunta provinciale amministrativa che si distaccavano dalle norme date con circolare del Ministero e riguardanti le modalità di applicazione dell'imposta stessa ». (5987).

RISPOSTA. — « È da ritenere che l'interrogazione abbia per oggetto le deliberazioni adottate dalle giunte provinciali amministrative ai sensi dell'articolo 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 30 della legge 2 luglio 1952, n. 703, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di famiglia, materia nella quale questo Ministero suggerisce ai predetti organi taluni orientamenti di carattere generale.

« È altresì da supporre che l'onorevole interrogante voglia riferirsi alla giunta provinciale di Trento, le cui deliberazioni, qui pervenute ai sensi dell'articolo 30 citato, risultano regolarmente approvate da questo Ministero d'intesa con quello dell'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, in quanto adottate in osservanza alle richia-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

mate disposizioni di legge ed in conformità ai criteri di attuazione delle medesime, comunicati con le circolari ministeriali del 21 luglio 1952, n. 9 e del 2 aprile 1953, n. 5. Ciò per quanto riguarda sia la determinazione delle quote esenti dall'imposta per ciascuna classe dei comuni della provincia, la graduazione dei redditi imponibili e delle relative aliquote d'imposta, sia le maggiori detrazioni da accordarsi in rapporto alla composizione numerica della famiglia ed alla natura dei redditi.

« È quindi da escludere che la giunta provinciale di Trento abbia comunque derogato nella materia di cui trattasi dai criteri di massima enunciati a titolo orientativo da questo Ministero per la più corretta ed uniforme ap-

plicazione del ripetuto articolo 30 della legge n. 703.

« È appena il caso di aggiungere che ove in sede di esame della deliberazione concernente la tabella dell'imposta di famiglia per il prossimo anno 1955 — che per altro non è ancora pervenuta — dovesse risultare un difforme indirizzo della medesima giunta provinciale, questo Ministero non mancherebbe di rilevare le eventuali irregolarità, subordinando in ogni caso l'approvazione della tabella stessa all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ».

Il Ministro: TREMELLONI.